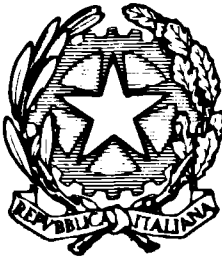


1^a SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 aprile 1995

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 107. Sentenza 23 marzo-6 aprile 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Cittadini «non mutuati» - Anni 1984 e 1985 - Pagamento del contributo per l'assistenza di malattia in misura percentuale rispetto all'entità dell'intero reddito imponibile ai fini IRPEF - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 167/1986 e 431/1987) - Situazione non raffrontabile con quelle di altre categorie di soggetti parimenti tenuti al versamento del contributo di malattia - Possibilità che i singoli tributi possano ispirarsi a criteri diversi da quello della progressività - Non fondatezza.

(D.-L. 18 gennaio 1993, n. 9, art. 1, sesto comma, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67).

(Cost., artt. 3 e 53)

Pag. 9

N. 108. Sentenza 23 marzo-6 aprile 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Diritti d'autore - Opera musicale protetta - Diritto esclusivo dell'autore al noleggio degli esemplari registrati - Inibizione all'acquirente di compact disc della facoltà del noleggio - Assunto contrasto con il principio della libera iniziativa economica, della proprietà privata, dello sviluppo della persona umana e della cultura - Priorità legislativa, anche a livelli internazionali, degli interessi dell'autore delle opere - Ragionevole bilanciamento degli interessi e dei diritti degli altri soggetti - Richiamo alla sentenza della Corte n. 241/1990 e ordinanza n. 361/1988 - Non fondatezza.

(Legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 19, 61, 68 e 109).

(Cost., artt. 3, 9, 41 e 42)

» 12

N. 109. Sentenza 23 marzo-6 aprile 1995.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Comuni e province - Province autonome di Bolzano e Trento - Designazione del presidente della commissione paritetica prevista dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige all'art. 107 - Competenza - Necessità di un'intesa tra gli enti sia in ordine ai componenti che in ordine al presidente - Non spettanza allo Stato la nomina unilaterale - Annullamento del decreto 24 agosto 1994 del Ministero per la funzione pubblica - Decreto del Ministro per la funzione pubblica 9 agosto 1994 - Inammissibilità

» 19

N. 110. Sentenza 23 marzo-6 aprile 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Amministrazione controllata - Limite temporale (biennale annuale) per l'esercizio dell'azione revocatoria in relazione a determinati atti compiuti dal fallito nel c.d. periodo sospetto - Individuazione nella «dichiarazione di fallimento» del momento iniziale per il computo - Richiamo alla costante giurisprudenza della Corte di cassazione in materia - Sostanziale unicità ontologica delle situazioni a raffronto - Ragionevolezza - Discrezionalità legislativa - Parità di trattamento tra tutti i creditori in presenza della crisi dell'impresa debitrice - Non fondatezza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67).

(Cost., artt. 3, 24 e 41)

Pag. 22

N. 111. Sentenza 23 marzo-6 aprile 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Famiglia - Fondo patrimoniale costituito sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale - Opponibilità ai terzi - Determinazione dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anziché dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio - Omessa previsione - Necessità di salvaguardia del valore fondamentale della certezza del diritto - Richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione e a quella della Corte costituzionale (v. sentenza n. 311/1988) - Non fondatezza.

(C.C., artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915).

(Cost., artt. 3 e 29)

» 26

N. 112. Ordinanza 23 marzo-6 aprile 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Acque pubbliche e private - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature - Trattamento sanzionatorio penale - Impugnazione di decreto-legge non convertito - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 15 novembre 1993, n. 454, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 3, 25 e 117)

» 29

N. 113. Ordinanza 23 marzo-6 aprile 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Impresa minore - Contabilità semplificata - Perdita di esercizio - Obbligo di dichiarare un reddito minimo - Prospettazione della questione senza i necessari requisiti di chiarezza sia in ordine alla rilevanza che alla fondatezza - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 79, sesto comma, e 80).

(Cost., artt. 3, 53 e 76)

» 30

N. 114. Ordinanza 23 marzo-6 aprile 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - Tutela penale - Esclusione dell'applicazione delle pene sostitutive ai reati in materia - Richiamo alla sentenza della Corte n. 254/1994 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma)

» 32

N. 115. Sentenza 23 marzo-7 aprile 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Amministrazione pubblica - Regione Toscana - Funzioni di polizia amministrativa - Ripartizione tra Stato e regioni del potere di irrogare le sanzioni amministrative - Ripartizione delle competenze in relazione alle materie cui le sanzioni si riferiscono - Presentazione al prefetto anziché all'ufficio regionale competente del rapporto relativo alle violazioni delle disposizioni riguardanti le imprese artigiane - Trasmissione all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anziché all'ufficio regionale competente, del rapporto relativo alle violazioni in materia di disciplina dell'agriturismo - Richiamo alla sentenza della Corte n. 1034/1988 - Materie riservate e/o delegate alle regioni - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17-*quinquies*, introdotto dall'art. 3, primo comma, del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480; legge 5 dicembre 1985, n. 730, art. 8-*bis*, introdotto dall'art. 12, secondo comma, del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480).

(Cost., artt. 76, 117 e 118)

Pag. 33

N. 116. Ordinanza 23 marzo-7 aprile 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Cittadinanza - Cittadini extracomunitari - Reclusione da sei mesi a tre anni per lo straniero espulso che non si adoperi per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (vedi sentenza n. 34/1995) - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-*bis*, primo comma, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8, secondo comma, del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296).

(Cost., artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 112)

» 41

N. 117. Ordinanza 23 marzo-7 aprile 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Usi civici - Riordinamento nella regione Abruzzo - Comuni di Massa d'Albe e Magliano dei Marsi - Mancata previsione che i giudizi innanzi ai commissari agli usi civici possano essere promossi anche d'ufficio - Esclusione di ogni competenza del commissario nei procedimenti di legittimazione del possesso dei terreni gravati da usi civici - Motivazione *per relationem* - Domanda di legittimazione del possesso priva dei requisiti di giurisdizionalità - Richiamo alla sentenza della Corte n. 46/1995 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge n. 1766/1927 nella parte in cui non consente la permanenza del potere del commissario di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, secondo comma; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 66 e 71; legge 16 giugno 1927, n. 1766, artt. 9 e 10; r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, artt. 30 e 31).

(Cost., artt. 3, 9, 24, 97, 104 e 108)

» 43

N. 118. Ordinanza 7 aprile-7 aprile 1995.

Giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Elezioni - Campagne elettorali e referendarie - Par condicio - Decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83 - Provvedimento del Garante per la radiodiffusione e l'editoria del 22 marzo 1995 - Presunta lesione dei poteri spettanti al Comitato promotore dei referendum in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali - Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto nei confronti del Governo della Repubblica in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri - Inammissibilità del medesimo nei confronti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria

Pag. 45

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 12. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 1995 (del commissario dello Stato per la regione siciliana).

Regione Sicilia - Beni culturali - Contributo annuale alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, alla Associazione Istituto internazionale del Papiro di Siracusa, alla Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle marionette di Palermo ed alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando - Insussistenza o, almeno, non dimostrata esistenza di obiettiva diversità della situazione degli istituti destinatari dei benefici in questione rispetto a quelle di enti similari che giustifichino razionalmente la disciplina di privilegio adottata - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Delibera legislativa regione Sicilia del 17 febbraio 1995).

(Cost., artt. 3 e 97)

Pag. 47

N. 181. Ordinanza della pretura di Chieti, sezione distaccata di Francavilla al Mare, del 21 novembre 1994.

Processo penale - Procedimento pretorile - Dichiarazioni rese dalla parte offesa e consacrate nella denuncia-querela ricevuta dalla p.g. - Irripetibilità a dibattimento per morte della stessa - Lamentata mancata previsione della possibilità di deposizione degli ufficiali ed agenti di p.g. sul contenuto delle dichiarazioni sopra citate, nonché dell'inserimento del verbale contenente le dichiarazioni di cui sopra, quale atto irripetibile, nel fascicolo del dibattimento al fine dell'accertamento della verità da parte del giudice e non solo per la verifica della sussistenza della condizione di procedibilità - Lesione del principio di ragionevolezza - Violazione del diritto di azione delle vittime dei reati, del principio di legalità nonché dell'effettivo esercizio della giurisdizione.

[C.P.P. 1988, artt. 195, quarto comma, 431, lettere a) e b), 500, 503 e 512].

(Cost., artt. 3, 24, 25, 101 e 112)

» 50

N. 182. Ordinanza del pretore di Padova del 26 gennaio 1995.

Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali in favore dei non abbienti - Condizioni per l'ammissibilità del beneficio - Requisito reddituale - Lamentata limitazione della rilevanza dei redditi dei familiari conviventi e non anche dei familiari che mantengono un collegamento economico, pur in presenza di residenza anagrafica diversa - Violazione del principio di ragionevolezza e disparità di trattamento - Lesione dei doveri di solidarietà economica e sociale - Dovuta assicurazione ai realmente non abbienti dei mezzi per agire e difendersi in giudizio.

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 24)

» 52

N. 183. Ordinanza del pretore di Brescia del 24 gennaio 1995.

Inquinamento - Scarichi di insediamenti produttivi in acque superficiali eccedenti i limiti di cui alla tabella A della legge n. 319/1976 senza autorizzazione - Lamentata sanzione penale -
- Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi più gravi ma punite con minor severità.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 3 e 6).

(Cost., art. 3)

.Pag. 54

N. 184. Ordinanza del pretore di Bassano del Grappa del 13 febbraio 1995.

Regione Veneto - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Domanda di autorizzazione - Previsione dell'istituto del silenzio-assenso - Interferenza della legislazione regionale in materia penale riservata al legislatore statale.

(Legge regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28, art. 3, terzo comma).

(Cost., art. 25)

» 55

N. 185. Ordinanza del pretore di Bassano del Grappa del 13 febbraio 1995.

Regione Veneto - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Domanda di autorizzazione - Previsione dell'istituto del silenzio-assenso - Interferenza della legislazione regionale in materia penale riservata al legislatore statale.

(Legge regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28, art. 3, terzo comma).

(Cost., art. 25)

» 56

N. 186. Ordinanza del pretore di Trieste del 3 febbraio 1995.

Inquinamento - Rifiuti (nella specie: sostanze residue da ciclo produttivo) - Esclusione dalla categoria in caso di possibilità di riutilizzo o se quotati in borse merci o in listini mercuriali istituiti presso le locali camere di commercio - Conseguente inapplicabilità della disciplina penale in tema di rifiuti a seguito di scelta amministrativa - Prospettazione di due questioni anche se analoghe a seconda che la norma sia interpretata in senso restrittivo o estensivo - Disparità di trattamento a seconda che il materiale sia o meno incluso nei listini ufficiali della camera di commercio nelle diverse regioni - Lesione di certezza e di riserva di legge del diritto penale, nonché di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e, in particolare, con le direttive CEE (nn. 156 e 689 del 1991) - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra cittadini giudicati per fatti identici ma sotto la vigenza di decreti-legge diversi - Violazione del principio di buon andamento della p.a. e in particolare delle decisioni giudiziarie.

(D.-L. 7 gennaio 1995, n. 3, artt. 2, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 10, 11, 25, secondo comma, e 97)

» 57

N. 187. Ordinanza del pretore di Trieste del 30 novembre 1994.

Pena - Oltraggio a magistrato in udienza - Trattamento sanzionatorio - Misura - Previsione di una pena minima edittale di un anno di reclusione - Lamentata eccessiva afflittività - Lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, nonché della finalità rieducativa della pena - Richiamo alla sentenza n. 341/1994.

(C.P., art. 343).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 60

N. 188. Ordinanza del tribunale di Sanremo del 29 novembre 1994.

Processo penale - Indagini preliminari - Attribuzione della competenza alla procura della Repubblica distrettuale per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, del c.p.p. (artt. 416-bis, 360 del c.p. e 74 del d.P.R. n. 309/1990) - Lamentata omessa espressa previsione della attribuzione della competenza per l'udienza preliminare - Lesione del principio della precostituzione per legge del giudice competente.

Processo penale - Dibattimento - Ritenuta incompetenza del g.u.p. distrettuale - Lamentata omessa previsione di deliberazione da parte del giudice del dibattimento sull'incompetenza già eccepita all'udienza preliminare e ritualmente riproposta a dibattimento - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa e del principio di precostituzione per legge del giudice competente.

(C.P.P. 1988, artt. 328, comma 1-bis, 22 e 23).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma)

Pag. 62

N. 189. Ordinanza del tribunale di sorveglianza presso la corte d'appello di Firenze del 26 gennaio 1995.

Ordinamento penitenziario - Condannati all'ergastolo - Benefici della semilibertà e della liberazione condizionale - Concessione - Requisiti - Irrilevanza, ai fini del computo della pena espiata per l'attribuzione di tali benefici, dell'intervenuta concessione dell'indulto - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ai condannati a pene temporanee - Lesione del principio di umanità e di rieducazione della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50, quinto comma; c.p. art. 176, terzo comma).

(Cost., artt. 2, 3, primo comma, e 27, terzo comma)

» 64

N. 190. Ordinanza del collegio dei ragionieri della provincia di Livorno del 25 ottobre 1994.

Professioni - Ragionieri e periti commerciali - Radiazione di diritto dall'albo professionale, a seguito di condanna penale o della interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall'esercizio di una professione - Mancata previsione dell'esperimento del procedimento disciplinare per la graduazione della sanzione in relazione alla gravità del reato - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i dottori commercialisti dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 158/1990 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di diversa disposizione di legge di identico contenuto normativo.

(D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 38).

(Cost., art. 3)

» 68

N. 191. Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, del 25 ottobre 1994.

Impiego pubblico - Indennità c.d. giudiziaria stabilita dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27 - Estensione di detta indennità (inizialmente attribuita al solo personale della Magistratura) al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie - Previsione con norma autoqualificata interpretativa che a quest'ultimo personale l'indennità sia corrisposta nella misura vigente al 1° gennaio 1988 senza l'adeguamento triennale stabilito per il personale togato della Magistratura, in difformità dall'interpretazione giurisprudenziale - Incidenza sui principi di uguaglianza, certezza dei diritti maturati, dell'indipendenza e della autonomia delle funzioni giurisdizionali.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sessantunesimo comma).

(Cost., artt. 3, 101, secondo comma, 103, primo comma, e 108)

» 70

N. 192. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 7 febbraio 1995.

Processo penale - Unico reato permanente (nella specie: diserzione) già «interrotto» giudizialmente - Possibilità di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari precedenti - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalità della pena e di personalità della responsabilità penale.

(C.P.P. 1988, art. 649).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

Pag. 75

N. 193. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Piacenza del 2 febbraio 1995.

Tributi in genere - IRI - Determinazione in base al valore immobiliare calcolato secondo le nuove tariffe d'estimo di cui al d.m. 27 settembre 1991, n. 33 - Transitoria applicabilità nonostante l'avvenuto annullamento di detto decreto ministeriale - Possibilità per i contribuenti di recuperare solo successivamente (in forma di credito di imposta) gli importi corrispondenti all'applicazione di nuove tariffe meno onerose - Deteriore trattamento dei cittadini possessori di beni immobiliari rispetto ai cittadini possessori di patrimoni di altra natura (es. mobiliari) - Incidenza sul principio della capacità contributiva e della progressività dell'imposizione tributaria, riferendosi la norma impugnata alla redditività in astratto e non a quella effettiva degli immobili - Incidenza sul diritto di proprietà per il carattere ablativo dell'imposta in esame, attesa la non deducibilità della stessa dall'Irpef o Irpeg - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 263/1994.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7).

(Cost., artt. 3, 24, 42 e 53)

» 77

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 107

Sentenza 23 marzo-6 aprile 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Cittadini «non mutuati» - Anni 1984 e 1985 - Pagamento del contributo per l'assistenza di malattia in misura percentuale rispetto all'entità dell'intero reddito imponibile ai fini IRPEF - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 167/1986 e 431/1987) - Situazione non raffrontabile con quelle di altre categorie di soggetti parimenti tenuti al versamento del contributo di malattia - Possibilità che i singoli tributi possano ispirarsi a criteri diversi da quello della progressività - Non fondatezza.

(D.-L. 18 gennaio 1993, n. 9, art. 1, sesto comma, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1994 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Zucchi Manlio ed altri contro l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 573 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa in data 9 luglio 1994, il Pretore di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge n. 67 del 1993 (*recte*: del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67).

Secondo il giudice remittente, la norma impugnata, nello stabilire, per i cittadini a suo tempo non tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica, l'obbligo di versare, per gli anni 1984 e 1985, un contributo di malattia commisurato al reddito imponibile ai fini IRPEF, senza, tra l'altro, limite di massimale, creerebbe una

ingiustificata discriminazione rispetto agli altri contribuenti. La discriminazione è, altresì, prospettata rispetto ai versamenti richiesti agli stessi «non mutuat» per gli anni precedenti e per il successivo 1986, non essendovi stati, per gli anni 1984 e 1985, oneri particolari a carico dell'assistenza sanitaria, tali da giustificare il maggior esborso contributivo.

La norma viene, infine, censurata per violazione del criterio di progressività del sistema tributario.

2. — Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale si è costituito l'I.N.P.S., il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile. Nella memoria depositata si assume la legittimità del riferimento fatto dalla disposizione impugnata al reddito IRPEF e dell'assunzione dell'imponibile fiscale quale base per la determinazione dell'onere contributivo, senza collegamento con il costo delle prestazioni a carico dell'assistenza sanitaria e con le sue variazioni, secondo un criterio seguito anche per i lavoratori dipendenti e autonomi. Si deduce, altresì, che la norma avrebbe fatto ricorso al reddito per l'impossibilità di prevedere i contributi dovuti annualmente, sulla base della variazione degli oneri sostenuti dall'assistenza sanitaria nel corso dell'anno precedente.

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Milano solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge 18 marzo 1993, n. 67 (*recte*: del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, contenente disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67), nella parte in cui dispone che, per gli anni 1984 e 1985, i cittadini «non mutuat» debbono pagare il contributo per l'assistenza di malattia previsto dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in misura percentuale rispetto all'entità dell'intero reddito imponibile a fini IRPEF.

2. — La disposizione è stata emanata dopo che talune pronunzie del giudice amministrativo e del giudice ordinario avevano dichiarato l'illegittimità, per violazione del disposto dell'art. 63 della legge n. 833 del 1978, dei decreti ministeriali che avevano determinato il contributo dovuto al servizio sanitario nazionale dai cittadini non mutuat, per gli anni dal 1980 al 1985.

Nel riconfermare, in via legislativa, l'obbligo contributivo nella misura a suo tempo stabilita con i decreti ministeriali, si dispone, in particolare, per gli anni 1984 e 1985, che il contributo resti determinato, tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro-capite dell'anno precedente, in un importo pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF.

Secondo il remittente, la norma contrasterebbe con:

l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata discriminazione che un esborso contributivo commisurato, senza limite di massimale, al reddito dichiarato ed imponibile ai fini IRPEF, realizzerebbe rispetto agli altri contribuenti e rispetto, altresì, agli stessi «non mutuat» per i versamenti richiesti relativamente agli anni precedenti ed al successivo 1986, senza che, a giustificare il maggiore esborso contributivo degli anni 1984 e 1985, vi siano stati oneri particolari a carico dell'assistenza sanitaria;

l'art. 53 della Costituzione, non risultando rispettato il criterio di progressività del sistema tributario.

3. — La questione non è fondata.

Quanto alla lamentata violazione dell'art. 3 della Costituzione, la Corte, nelle varie occasioni in cui è stata chiamata ad occuparsi del tema della contribuzione al servizio sanitario nazionale, non ha mancato di evidenziare le incoerenze di fondo del relativo quadro normativo, ed in particolare le disarmonie fra le varie disposizioni in materia di prelievo contributivo.

La Corte ha indicato, già a suo tempo (v. sentenze nn. 167 del 1986 e 431 del 1987), in una più equilibrata previsione e distribuzione dei costi, insieme all'effettivo incremento dell'efficienza, la condizione per realizzare, anche sul versante delle occorrenti entrate, un sistema univoco nelle sue previsioni e certo nei suoi contenuti e scopi. Nel contempo, ha ritenuto che le disposizioni in materia contributiva sottoposte a vaglio di costituzionalità potessero trovare giustificazione, alla luce del criterio di gradualità, nella progressiva attuazione del nuovo sistema, tale da richiedere imponenti e rilevanti trasformazioni per il raggiungimento dell'obiettivo della tutela della salute (art. 32 della Costituzione). Nel solco di tali precedenti orientamenti, la conformità o meno a Costituzione della norma

denunciata è da valutare, perciò, in riferimento al contesto temporale in cui essa va a collocarsi e che, per quanto caratterizzato dall'emergere, già all'epoca, di taluni dati positivi sul versante della spesa (legge 23 ottobre 1985, n. 595 e successive integrazioni e modifiche), continuava a contraddistinguersi per la perdurante carenza di un completo ed organico processo di allineamento, a superamento della fase transitoria di trapasso dal chiuso sistema mutualistico, limitato a categorie determinate, all'altro, aperto e generale, rivolto a tutti i cittadini sulla base di una equa ripartizione degli oneri.

Il riflesso di tale realtà ordinamentale in evoluzione si coglie, peraltro, anche nell'ordinanza in epigrafe che, nel prospettare una disparità di trattamento «rispetto agli altri contribuenti», non indica puntualmente, né si vede come potrebbe farlo, un vero e proprio *tertium comparationis*, con l'effetto, perciò, di evidenziare, piuttosto, una generale disarticolazione normativa derivante dalla mancanza, già rilevata nelle precedenti sentenze, di criteri di omogenea ripartizione degli oneri.

In particolare, per quanto attiene alla lamentata insussistenza, per gli anni in discussione, di un massimale cui commisurare la contribuzione, va rilevato che, nel periodo al quale occorre riferirsi, non si rinvencono nella legislazione tendenze univoche in ordine a tale aspetto della disciplina, tanto è vero che il raffronto che si volesse effettuare con altre categorie di soggetti, parimenti tenute al versamento del contributo di malattia, non è tale da confortare l'assunto del giudice *a quo*, come reso palese dall'art. 12 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, che ha disposto l'abolizione del massimale stesso per la categoria dei lavoratori autonomi.

4. — Quanto, poi, all'asserito contrasto della norma portata all'esame della Corte con l'art. 53 della Costituzione, vanno, del pari, rammentate le varie pronunzie della Corte costituzionale che non hanno ritenuto di poter ravvisare nel contributo di malattia caratteristiche tributarie certe, attesa la permanenza di evidenti connotati di carattere assicurativo. Tenendo conto, peraltro, delle più recenti tendenze evolutive, sono stati, da ultimo, posti in risalto (sentenza n. 2 del 1995) elementi di fondo, non privi di rilievo per una meno dubbia soluzione della questione, e cioè l'imposizione di un sacrificio economico individuale realizzata attraverso un atto amministrativo di carattere ablatorio, insieme alla destinazione del gettito scaturente da tale ablazione al fine di integrare la finanza pubblica.

Ma, a parte il problema della natura tributaria o meno del contributo di cui trattasi, è qui sufficiente la considerazione del ripetuto orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo il quale il principio di progressività di cui all'art. 53 della Costituzione concerne l'ordinamento tributario nel suo complesso (sentenze n. 150 del 1985 e n. 263 del 1994), ma non vieta che i singoli tributi possano ispirarsi a criteri diversi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 108.

Sentenza 23 marzo-6 aprile 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Diritti d'autore - Opera musicale protetta - Diritto esclusivo dell'autore al noleggio degli esemplari registrati - Inibizione all'acquirente di compact-disc della facoltà del noleggio - Assunto contrasto con il principio della libera iniziativa economica, della proprietà privata, dello sviluppo della persona umana e della cultura - Priorità legislativa, anche a livelli internazionali, degli interessi dell'autore delle opere - Ragionevole bilanciamento degli interessi e dei diritti degli altri soggetti - Richiamo alla sentenza della Corte n. 241/1990 e ordinanza n. 361/1988 - Non fondatezza.

(Legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 19, 61, 68 e 109).

(Cost., artt. 3, 9, 41 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e 109 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1994 dal Presidente istruttore del Tribunale di Genova sui ricorsi riuniti proposti dalla EMI italiana S.p.a. ed altre contro la CD SOUND S.a.s., iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione della CD SOUND S.a.s., della EMI italiana S.p.a. ed altre, nonché gli atti di intervento dell'A.F.I. ed altra, della S.I.A.E., della E.M.A., della VENDOMUSICA e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Luigi C. Ubertazzi e Vittorio De Santis per la EMI italiana S.p.a. ed altri e per la E.M.A., Mario Tonucci per la CD SOUND S.a.s., Paolo Spada e Amedeo Nicolai per la S.I.A.E., Gianfranco Pratesi per VENDOMUSICA e l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente istruttore del Tribunale di Genova, pronunciando su due ricorsi riuniti di identico contenuto proposti da EMI italiana S.p.a. ed altri contro CD SOUND S.a.s. con sede in Genova, aventi ad oggetto l'inibitoria dell'attività di noleggio di Compact Disc (CD) della EMI o recante incisi brani musicali di proprietà editoriale di uno dei soggetti ricorrenti, ha sollevato, con ordinanza emessa il 3 gennaio 1994, questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e 109 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 42 della Costituzione.

Il giudice rimettente, dopo aver rilevato in fatto che la CD SOUND, anziché limitarsi a vendere al dettaglio, ha preso, senza autorizzazione alcuna, a noleggiare a terzi i CD prodotti dalla EMI italiana, compresi quelli per i quali l'art. 77, secondo comma, della legge n. 633 del 1941 prevede l'esistenza in capo al produttore dei diritti previsti dagli artt. 72 e seguenti, e ravvisando in tale situazione un *periculum in mora*, ritiene che dagli artt. 19, 61, 68 e 109 della legge n. 633 del 1941 risulti preclusa in modo assoluto all'acquirente di un esemplare dell'opera riprodotta, al di fuori del consenso dell'autore o del cessionario dei diritti di utilizzazione, la possibilità di noleggiare a terzi l'esemplare medesimo in vista della sua naturale fruizione. Sebbene l'iniziativa cautelare dei ricorrenti sia ispirata, a parere del giudice rimettente, più che alla repressione del fenomeno del noleggio come tale, ad impedire il più grave fenomeno della riproduzione abusiva, su altro supporto, del brano protetto, si rileva che tale esigenza non possa tradursi nell'irragionevole repressione di altri diritti concorrenti. Atteso pertanto che il grave fenomeno della «pirateria» è di

difficile se non impossibile repressione, e considerato altresì che la repressione dell'attività di noleggio non appare comunque idonea a realizzare il fine di impedire la suddetta pirateria (sempre possibile attraverso forme di cessione quali la vendita con patto di riscatto o simili), sospetta il giudice *a quo* che la normativa impugnata sia in contrasto con i principi della libera iniziativa economica (art. 41), della proprietà privata (art. 42), del pieno sviluppo della persona (art. 3) e dello sviluppo della cultura (art. 9). Sottolinea al riguardo il giudice rimettente che la musica in ogni sua forma e attraverso qualunque modo di riproduzione fa parte a pieno titolo della cultura dell'individuo, e che è in contrasto con tale esigenza culturale una situazione normativa che costringa il singolo che voglia ascoltare un'esecuzione musicale ad acquistare anziché semplicemente (ed economicamente) noleggiare il supporto che ne contiene la registrazione.

2. — Si è costituita nel giudizio davanti a questa Corte la CD SOUND S.a.s., concludendo con una richiesta di accoglimento della questione proposta dal giudice rimettente. Si sottolinea che, con la cessione del diritto di mettere in commercio le riproduzioni meccaniche dell'opera, l'autore trasferisce in pratica al concessionario il diritto di introdurle sul mercato, utilizzando la forma da questi ritenuta più opportuna. Anche la norma contenuta nell'art. 69 non sarebbe ostativa, in quanto la preventiva autorizzazione costituirebbe soltanto una limitazione di carattere amministrativo all'esercizio del prestito, senza riflessi immediati sulla tutela del diritto dell'autore dell'opera soggetta a prestito.

3. — Con un unico atto si sono costituiti anche la EMI italiana S.p.a., la EMI Music Publishing Italia S.r.l., la Warner Bros Music Italy S.r.l., il Fortissimo Gruppo Editoriale S.r.l., la Polygram Italia S.r.l., la F.I.M.I. (Federazione Industria Musicale Italiana), concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione.

Preliminarmente, le parti prospettano diversi profili di inammissibilità della questione.

Viene contestata in primo luogo la rilevanza della stessa in quanto, mentre gli attori del giudizio *a quo* avevano esercitato giudizialmente tre diverse azioni (per violazione dei diritti patrimoniali d'autore, per violazione dei diritti del produttore fonografico e per concorrenza sleale), l'ordinanza eccepisce l'illegittimità costituzionale delle norme relative ai soli diritti degli autori azionati in causa, lasciando ferme ed incontestate le altre due normative poste dagli attori a fondamento delle proprie azioni: l'eventuale accoglimento della questione, si sostiene, non potrebbe comunque essere sufficiente al rigetto delle domande cautelari e di merito degli attori. Sarebbe, comunque, carente la motivazione dell'ordinanza di rimessione, in merito alla capacità delle norme sul diritto d'autore di paralizzare le altre due azioni esercitate nel giudizio *a quo*.

Altro motivo di inammissibilità è ravvisato nell'esigenza di rispettare la discrezionalità del legislatore: secondo le parti, infatti, il giudice rimettente mirerebbe ad una pronuncia di costituzionalità che «assicuri all'autore dell'opera registrata non il potere di vietare ad altri il noleggio, ma quello di trarre un equo compenso dalla suddetta attività»: ciò tuttavia imporrebbe la «costruzione di un intero sistema normativo» che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ordinanza n. 361 del 1988), è di esclusiva spettanza del legislatore.

Con l'ultimo motivo di inammissibilità si rileva la presenza di *ius superveniens*, rappresentato dalla direttiva CEE n. 100/92, che riconosce all'autore il diritto esclusivo di noleggio.

Quanto al merito della questione le parti, dopo un'ampia esposizione delle origini storiche dell'istituto del diritto d'autore, ne rilevano il rango costituzionale all'interno dell'ordinamento comunitario, da cui traggono la conseguenza della sua prevalenza sul diritto interno eventualmente difforme. Anche nell'ordinamento interno, tuttavia, il diritto d'autore avrebbe un fondamento costituzionale, ravvisato negli artt. 35, 42 e 9 della Costituzione. La normativa ordinaria [artt. 12, 61 e 64-bis lettera c) della legge n. 633 del 1941, e 4, lettera c), della direttiva n. 250/91/CEE] avrebbe riconosciuto all'autore un diritto esclusivo al noleggio degli esemplari della propria opera; analogamente si sarebbe orientata la giurisprudenza di merito e di legittimità. Tale diritto si estenderebbe anche all'esemplare dell'opera che sia stato già venduto dall'autore o con il di lui consenso: dal che conseguirebbe il divieto, in capo all'acquirente di un esemplare dell'opera, di noleggiarlo senza il consenso dell'autore.

Quanto ai principi costituzionali invocati nell'ordinanza di rimessione, rilevano le parti che, con riguardo all'art. 41 della Costituzione, nella questione vengono in conflitto due distinte libertà di iniziativa economica: quella del noleggiatore, da un lato, e quella dell'autore/editore musicale/produttore discografico, dall'altro. Quest'ultima libertà dovrebbe ritenersi prevalente non solo per motivi cronologici, ma anche con riguardo alla disciplina della concorrenza ed al principio di eguaglianza, principio contrario ad una concorrenza privilegiata del noleggiatore ed alle distorsioni della concorrenza che essa comporterebbe.

Con specifico riferimento all'art. 42 della Costituzione, le parti ritengono che il compratore dell'esemplare del CD non acquisti alcun diritto d'autore sul *corpus mysticum* riprodotto dal CD, né il diritto al noleggio né quello alla diffusione radiotelevisiva del suo contenuto: si tratterebbe pertanto di una proprietà limitata dall'esistenza di diritti altrui.

Né avrebbe pregio l'asserita violazione dell'art. 3, dato che l'obiettivo di cui al secondo comma deve essere perseguito nel rispetto dei diritti altrui, e specialmente di quelli costituzionalmente garantiti, tra i quali il diritto d'autore.

Riguardo infine alla ritenuta violazione dell'art. 9, si rileva che prima ancora dei noleggiatori e dei consumatori vi sono gli autori, e che la promozione degli interessi di questi ultimi è necessaria come tecnica privatistica di incentivazione della cultura.

4. — Si è costituita anche la E.M.A. (Editori Musicali Associati), intervenitore ad *adiuvandum* nel giudizio *a quo*, associandosi alle richieste ed alle motivazioni prospettate in questa sede dalle parti costituite di cui al punto precedente.

5. — Hanno dispiegato richiesta di intervento, pur non essendo parti nel giudizio *a quo*, la A.F.I. (Associazione Fonografici Italiani), e la UN.E.M.I. (Unione Editori di Musica Italiani), concludendo nel senso dell'inammissibilità ovvero dell'infondatezza delle questioni di legittimità prospettate.

In punto di ammissibilità del proprio intervento, la A.F.I. e la UN.E.M.I. si dichiarano associazioni di categoria che raccolgono numerosi ed importanti gruppi di produttori e di editori musicali, e sostengono che un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe un'influenza diretta tale da produrre un pregiudizio irrimediabile della posizione soggettiva dalle stesse fatta valere.

Circa le ragioni a sostegno delle proprie richieste, ribadiscono i motivi già ampiamente illustrati dalle parti costituite di cui al punto n. 3.

6. — Ha chiesto di intervenire anche la S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori ed Editori), concludendo nel senso dell'inammissibilità ovvero dell'infondatezza delle questioni di legittimità prospettate.

In punto di ammissibilità del proprio intervento, la S.I.A.E. richiama le decisioni con le quali questa Corte ha ammesso l'intervento di terzi qualora l'interesse ad intervenire scaturisca per gli stessi dall'ordinanza di rimessione.

Nel merito, ritiene che la questione debba essere respinta in base agli argomenti già svolti dalle parti di cui al punto n. 3. Precisa inoltre che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 93, è stato introdotto a favore degli autori anche un «compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e videogrammi», così prendendosi atto dell'impossibilità di contrastare la riproduzione «domestica» di fonogrammi e videogrammi, e optando per una tecnica alternativa di tutela degli interessi degli autori. Peraltro, se ciò non bastasse, anche la direttiva 92/100/CEE del 19 novembre 1992 ha riconosciuto in capo agli autori il «diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio».

Vengono infine confutati i motivi di presunto contrasto della normativa in questione con i principi costituzionali invocati dal giudice *a quo*, sulla base di motivazioni analoghe a quelle già ampiamente illustrate dalle altre parti costituite.

7. — Oltre il termine stabilito dall'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha presentato atto di intervento anche VENDOMUSICA (Gruppo Rivenditori Italiani di musica registrata), motivando, oltre che in ordine all'ammissibilità del proprio intervento, anche in merito alla inammissibilità ovvero alla non fondatezza della questione di costituzionalità prospettata.

8. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo con la richiesta di inammissibilità ovvero di non fondatezza della questione di costituzionalità.

Circa la prima richiesta, la difesa erariale sostiene l'irrelevanza della questione, in quanto la ricorrenza del requisito del *periculum in mora*, richiesto ai fini della tutela cautelare, risulterebbe adombrata ma non anche sufficientemente evidenziata.

Nel merito, ritiene l'Avvocatura non pertinente la prospettazione di violazione degli artt. 3 e 9 della Costituzione, il cui rispetto sarebbe assicurato per l'acquirente in virtù del diritto (di proprietà) acquistato e della relativa posizione giuridica di cui è divenuto titolare. Si sostiene inoltre che il fruitore di un'esecuzione musicale può acquisire diritti diversi e distinti da quello di proprietà (tra cui anche quello conseguente al noleggio), solo che porti a positivo esito le relative contrattazioni con il legittimo titolare dell'acquisenda posizione giuridica di vantaggio: cioè con l'autore dell'opera. Anche la libertà di iniziativa economica dell'acquirente sarebbe già di per sé assicurata dalla possibilità per lo stesso di cedere a terzi lo stesso diritto (di proprietà) da esso acquisito.

Dopo aver infine ricordato i diritti specificamente previsti dagli artt. 72 e 73 della legge n. 633 del 1941, la difesa erariale conclude sostenendo che il diritto di proprietà non è comprensivo del diritto di noleggio: e ciò non contrasterebbe con l'art. 42 della Costituzione, né con riguardo al profilo dell'attribuzione di un particolare valore e di una maggiore protezione alle attività produttive rispetto al godimento dei beni, né per ciò che attiene alla posizione del creatore dell'opera dell'ingegno, acquirente a titolo originario del (relativo) diritto in virtù dell'esplicato lavoro intellettuale.

9. — In prossimità dell'udienza sia le parti costituite che la S.I.A.E. hanno presentato memorie insistendo per l'accoglimento delle già formulate conclusioni.

10. — Nel corso dell'udienza le parti costituite hanno illustrato le posizioni espresse nelle memorie. Anche la E.M.A., la S.I.A.E., la A.F.I. e la VENDOMUSICA, autorizzate a discutere dell'ammissibilità del proprio intervento, hanno ribadito le proprie richieste sul punto.

Sospesa l'udienza, la Corte ha immediatamente deciso in camera di consiglio tale questione procedurale dichiarando ammissibili gli interventi della E.M.A. e della S.I.A.E., e non ammissibili quelli della A.F.I., della UN.E.M.I. e di VENDOMUSICA.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente istruttore del Tribunale di Genova dubita della legittimità costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e 109 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), nella parte in cui, riconoscendo il diritto esclusivo dell'autore al noleggio degli esemplari registrati di un'opera musicale protetta, inibiscono in radice all'acquirente di Compact Disc la facoltà di darli a noleggio. Ritiene il giudice che tali disposizioni, così interpretate, siano in contrasto con i principi della libera iniziativa economica (art. 41), della proprietà privata (art. 42), del pieno sviluppo della persona umana (art. 3) e dello sviluppo della cultura (art. 9).

2. — Va preliminarmente precisata la questione dei limiti di ammissibilità dell'intervento nel presente giudizio di costituzionalità di cinque soggetti, diversi dalle parti originarie; problema che — come ricordato in fatto — si è subito posto all'attenzione della Corte.

In ordine a tale problema, è noto che questa Corte ha più volte affermato il principio di corrispondenza delle parti del giudizio incidentale di costituzionalità con quelle costituite nel giudizio principale, tra le quali vanno ricomprese quelle che avevano assunto in esso la veste di interventore *ad adiuvandum*, come nella specie l'intervento dell'E.M.A. Ma, tra i casi in cui tale principio può essere eccezionalmente derogato, va annoverato anche quello in cui l'interesse di cui è titolare il soggetto, pur formalmente esterno ad un giudizio cautelare, inerisce immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto al quale — con riguardo alla specifica formulazione da parte del giudice rimettente della questione di costituzionalità — un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe una influenza diretta, tale da produrre un pregiudizio irrimediabile della posizione soggettiva fatta valere (sentenze nn. 315 e 314 del 1992).

Nel presente caso dell'intervento della S.I.A.E. ricorrono tali presupposti, essendo detta società titolare di specifici diritti e competenze, ad essa attribuiti in via esclusiva dalla legge (in particolare dall'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633) e su cui questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi (sentenza n. 241 del 1990); diritti e competenze che si estendono alla materia oggetto del presente giudizio ed esigevano l'intervento di detta società anche nel giudizio principale.

Pertanto, non potendosi ammettere, secondo la giurisprudenza della Corte, «alla luce dell'art. 24 della Costituzione, che vi sia un giudizio direttamente incidente su posizioni soggettive senza che vi sia la possibilità giuridica per i titolari delle medesime posizioni di "difenderle" come parti nel processo stesso» (sentenza n. 314 del 1992), deve essere ammesso l'intervento della S.I.A.E.; nel contempo vanno dichiarati inammissibili gli interventi di A.F.I., della UN.E.M.I. e di VENDOMUSICA.

3. — Devono ora esaminarsi le eccezioni di inammissibilità delle questioni prospettate in questa sede da alcune delle parti costituite e dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri.

Viene in primo luogo contestata la rilevanza della questione nel giudizio *a quo*: si afferma al riguardo che, mentre in esso gli attori avevano esercitato giudizialmente tre diverse azioni, l'ordinanza eccepisce l'illegittimità costituzionale delle norme relative solo ad una delle azioni stesse, lasciando ferme ed incontestate le altre due normative poste dagli attori a fondamento delle proprie azioni.

Tale eccezione non può essere accolta, in quanto la maggiore ampiezza delle domande degli attori del giudizio principale rispetto all'ambito cui si riferiscono le disposizioni sospettate di incostituzionalità, non significa ovviamente che quelle disposizioni non siano necessarie per risolvere una o più delle domande prospettate nel giudizio principale: e ciò è sufficiente per ravvisare la rilevanza delle relative questioni. Per questi stessi motivi deve essere respinta l'altra eccezione prospettata dalle parti, relativa all'insussistenza di motivazione, nell'ordinanza di rimessione, in merito alla capacità delle norme sul diritto d'autore di paralizzare le altre due azioni esercitate nel giudizio *a quo*.

Come ulteriore eccezione di inammissibilità le parti prospettano l'esigenza di rispettare le discrezionali scelte del legislatore, in quanto, a loro parere, il giudice rimettente mirerebbe ad una pronuncia di incostituzionalità per assicurare all'autore dell'opera registrata, non il potere di vietare ad altri il noleggio, ma quello di trarre un equo compenso dalla suddetta attività: soluzione che però imporrebbe la costruzione di un intero sistema normativo di esclusiva spettanza del legislatore.

Anche tale eccezione non può essere accolta.

Il giudice rimettente, nel sospettare la illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, ritiene che sia in contrasto con il dettato costituzionale non tanto il mancato riconoscimento di un equo compenso in capo al titolare del diritto di autore, quanto proprio il divieto per l'acquirente di CD di darli a noleggio: l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedono detto potere di divieto — cui il giudice mira in via diretta, grazie ad un'eventuale pronuncia di accoglimento della questione — non sembra invadere l'ambito di discrezionalità riservato al legislatore.

La difesa della Presidenza del Consiglio dei ministri eccepisce infine l'irrilevanza della questione, in quanto la ricorrenza del requisito del *periculum in mora*, richiesto ai fini della tutela cautelare, risulterebbe solo adombrata ma non sufficientemente evidenziata.

Anche tale eccezione deve essere respinta, in quanto il giudice, dopo aver esposto sinteticamente il fatto da cui ha avuto origine il giudizio principale, ha ravvisato in esso i presupposti per ritenere sussistente il *periculum in mora*, e non è compito di questa Corte sindacare sull'effettività di quel pericolo, essendo sufficiente la sua plausibilità deducibile dalla prospettazione del giudice rimettente.

D'altra parte, va osservato che, per costante giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 498 e 444 del 1990, 186 del 1976), il giudice adito ex art. 700 del codice di procedura civile è legittimato a sollevare questioni di costituzionalità fino a quando non abbia emesso o respinto il richiesto provvedimento, in quanto solo la conclusione della fase cautelare esaurisce ogni sua potestà in quella sede e comporta che l'ulteriore potere decisionale competa al giudice della fase di merito. Tale regola, inoltre, come di recente affermato (sentenza n. 457 del 1993), può essere derogata ove, come nel caso, il giudizio di merito fosse già pendente ed assegnato allo stesso giudice adito per i provvedimenti cautelari. Le suesposte considerazioni appaiono sufficienti per escludere il dedotto difetto di rilevanza della questione.

4. — Con un ulteriore motivo di inammissibilità le parti rilevano la presenza di *ius superveniens*, individuato nella direttiva CEE n. 100/92, che riconosce all'autore il diritto esclusivo di noleggio.

In realtà, più che la direttiva comunitaria, occorre in questa sede prendere in considerazione il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685 («Attuazione della direttiva 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale»). Esso sostituisce alcune norme della legge 22 aprile 1941, n. 633, e ne inserisce altre.

Ai fini della rilevanza della sollevata questione di costituzionalità, non sono necessari né un raffronto comparativo delle precedenti norme con quelle sopravvenute, né la restituzione degli atti al giudice *a quo*, dal momento che l'art. 22, comma 1, del richiamato decreto legislativo stabilisce che «i rapporti sorti da contratti stipulati anteriormente alla data del 1° luglio 1994 e le utilizzazioni fatte anteriormente alla stessa data sono regolate dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto». Nella specie trattasi appunto di contratti stipulati anteriormente a tale data.

È vero che, ai sensi del comma 2 del menzionato art. 22, si prevede, per le predette utilizzazioni anteriori, la facoltà degli autori, degli artisti e degli interpreti di richiedere prima del 1° gennaio 1997 un'equa remunerazione: ma detta eventualità non si è ovviamente ancora realizzata nel giudizio *a quo*, ed anche per il futuro essa risulta meramente ipotetica, tale quindi da non escludere in radice la rilevanza delle disposizioni impugnate nel giudizio principale.

Occorre quindi passare all'esame del merito della questione, con riferimento alla disciplina indicata nell'ordinanza di rimessione.

5. — Il giudice *a quo* dubita della costituzionalità delle norme denunziate, premettendo concisamente che «il sistema di norme vigenti in tema di protezione dei diritti sull'opera musicale e sulla sua utilizzazione economica, quale costituito principalmente dagli artt. 19, 61, 68 e 109 della legge sul diritto d'autore e fondato sui due principi "cardine" dell'esclusività dei diritti stessi e della loro reciproca indipendenza, sembra precludere in modo assoluto all'acquirente di un esemplare dell'opera riprodotta (CD o altro supporto simile), al di fuori del consenso dell'autore o del cessionario dei diritti di utilizzazione, la possibilità di noleggiare a terzi l'esemplare medesimo in vista della sua naturale fruizione (ascolto)».

6. — Ai fini di una esatta definizione dei termini della questione in esame è opportuna una più precisa individuazione della portata delle norme sospettate di illegittimità costituzionale. Non è anzitutto dubitabile che il disposto contenuto nel secondo comma dell'art. 12 della legge n. 633 del 1941 (l'autore «ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato») si riferisca con formula onnicomprensiva ad ogni diritto patrimoniale connesso all'utilizzazione dell'opera.

È parimenti indubbio che tali diritti patrimoniali sono stati anche disciplinati in modo analitico, nelle loro complesse manifestazioni, secondo l'elencazione che il legislatore ha compiuto negli artt. 13-18 della legge. In particolare, l'art. 17 si riferisce al «diritto esclusivo di mettere in commercio», precisando che esso «ha per oggetto di porre in circolazione, a scopo di lucro, l'opera e gli esemplari di essa». La formula relativa al diritto di porre in commercio è poi ripetuta a proposito dei diritti del produttore del disco fonografico o di altro apparecchio riproduttore di suoni o di voci (art. 72).

Questa formula, — per quanto più limitata rispetto a quella dell'art. 12 — è sempre di tenore generale, e comprende una serie di diritti patrimoniali, tra i quali quello della vendita o dell'autorizzazione a rivendere, nonché quello di noleggiare a scopo di lucro; e ciò anche se l'art. 61, n. 2 della stessa legge, ribadendo, per altri profili, il diritto esclusivo dell'autore di «riprodurre, di noleggiare e di porre in commercio gli esemplari dell'opera», sembri distinguere le due espressioni (noleggiare e porre in commercio). Conferma di questa distinzione si deduce poi dall'art. 69 circa la specifica autorizzazione al noleggio.

7. — Appare comunque più rilevante ai fini del decidere il principio di cui all'art. 19, secondo il quale i «diritti esclusivi previsti» nell'analitica articolazione del generale diritto di utilizzazione economica «sono fra loro indipendenti», e «l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti». Questa Corte ha in altre occasioni già affermato che il consenso dell'autore alla registrazione su disco fonografico non comporta anche il potere di radiodiffusione, «trattandosi di due distinti modi di esercizio del diritto d'autore, sicché l'autorizzazione concernente il primo non comprende necessariamente il secondo» (sentenza n. 215 del 1986).

Non è quindi contestabile che, in forza del predetto principio di autonomia e di indipendenza dei diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, il diritto di noleggio non viene trasmesso mediante la sola autorizzazione alla vendita. Il contratto di noleggio, invero, ha caratteristiche peculiari, consistenti nella cessione in uso a determinati soggetti per un periodo di tempo limitato in cambio del pagamento di un corrispettivo. Si tratta di un prestito a scopo di lucro, che il legislatore del 1941 (art. 69, secondo comma), subordina ad una specifica autorizzazione ministeriale, e che non viene assorbito e confuso dalla generica messa in commercio, separatamente formulata dalla stessa legge (artt. 61 e 171-*bis*).

8. — Una volta distinta la vendita (con il connesso diritto di rivendere) di esemplari dell'opera dalla autorizzazione al loro noleggio, è appena il caso di osservare che la legge del 1941 non contempla l'ipotesi di obbligatorietà, per il titolare del diritto dell'autore o del produttore, di autorizzare il noleggio, nemmeno dietro offerta di specifico compenso, eventualmente fissato da organi pubblici. Ciò viene riconosciuto dal giudice rimettente, il quale però — dopo aver rilevato che la repressione dell'attività di noleggio non appare idonea a impedire «il grave e diffuso fenomeno della pirateria connesso all'intrinseca riproducibilità tecnica dell'opera» — sospetta di incostituzionalità la predetta situazione normativa sulla base dei quattro parametri sopraindicati (artt. 3, 9, 41 e 42 della Costituzione).

A sostegno della sollevata questione di costituzionalità, la motivazione contenuta nell'ordinanza si limita ad osservare che «la musica in ogni sua forma, e attraverso qualunque modo di riproduzione, fa parte a pieno titolo della cultura dell'individuo, e che è in contrasto con questa esigenza culturale una situazione — anche normativa — che costringe il singolo che voglia ascoltare un'esecuzione musicale ad acquistare anziché semplicemente (ed economicamente) noleggiare il supporto che ne contiene la registrazione». Tanto premesso, l'ordinanza di rimessione ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 19, 61, 68 e 109 della legge sul diritto d'autore «nella parte in cui, a tutela del diritto esclusivo dell'autore al noleggio degli esemplari registrati di un'opera

musicale protetta — ed in presenza di praticabili soluzioni volte ad assicurare all'autore dell'opera registrata non il potere di vietare ad altri di noleggiare ma quello di trarre un equo compenso dalla suddetta attività — esse inibiscono in radice all'acquirente la facoltà di dare a nolo il CD».

Da questa motivazione si evince il timore del giudice rimettente che il diritto esclusivo dell'autore in ordine al noleggio dell'opera: *a)* possa irragionevolmente menomare il diritto degli utenti allo sviluppo della persona umana e della cultura, che la Repubblica si è impegnata a promuovere (artt. 3 e 9 della Costituzione); *b)* comporti la mortificazione della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione); *c)* limiti i diritti dell'acquirente, senza peraltro assicurare la funzione sociale della proprietà privata (art. 42 della Costituzione).

9. — Le censure non sono fondate. ❖

Va subito osservato che, a fronte degli interessi sia del pubblico degli utenti delle opere di cultura che degli operatori economici del settore, rilevano altresì gli interessi dell'autore di dette opere, ritenuti prioritari dal legislatore.

La protezione dei diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica viene giustificata, per tradizione ormai secolare, dal doveroso riconoscimento del risultato della capacità creativa della personalità umana, cui si collega l'ulteriore effetto dell'incoraggiamento alla produzione di altre opere, nell'interesse generale della cultura.

Tale «proprietà intellettuale» è stata riconosciuta dalle Dichiarazioni (universale ed europea) dei diritti dell'uomo, da convenzioni internazionali, dall'art. 128 del Trattato CEE (novellato e confermato dal Trattato di Maastricht). La sua giustificazione costituzionale trova eco nella giurisprudenza di questa Corte (ordinanza n. 361 del 1988, sentenze nn. 110 del 1973, 65 del 1972 e 25 del 1968), che ha individuato nella tutela e nell'esercizio del diritto di autore una «rilevanza di interesse generale, e quindi pubblica», tale da indurre il legislatore alla predisposizione di particolari mezzi di difesa sia penali che civili.

Il principio dell'esclusività di ogni diritto morale e di qualsiasi forma di utilizzazione economica in capo all'autore ha dato luogo a qualche ripensamento specialmente a seguito dello sviluppo esponenziale che, a partire dalla fine degli anni ottanta, è venuto assumendo il fenomeno speculativo del noleggio e della duplicazione (industriale o domestica) dei supporti dei Compact Disc su cui vengono incisi brani musicali.

Di fronte a questa situazione di particolare rilievo, il legislatore comunitario ha ritenuto di dover dare opportune direttive chiarificatrici.

Anche se detta normativa non forma immediato oggetto di esame nel presente caso, giova ricordare i principi che risultano ribaditi dalla direttiva 92/100/CEE, cui ha dato attuazione il decreto legislativo n. 685 del 1994. Questo invero ha ritenuto di dover riaffermare che «l'autore ha il potere (...) di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi» (art. 2, comma 3, che ha introdotto l'art. 18-bis, comma 3, nella legge n. 633 del 1941). Ha disposto (nel comma 4) che «i suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere».

Il potere dell'autore di noleggiare o concedere liberamente ad altri tale diritto viene puntualmente chiarito con riferimento al produttore di fonogrammi (art. 2, comma 5, ed art. 7, comma 2, di modifica all'art. 72, secondo comma, della legge n. 633 del 1941).

10. — In questa ottica, sostanzialmente comune sia alla legislazione novellata come a quella precedente, la tutela del diritto d'autore — da riferire alle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte mediante le diverse forme in cui si sviluppa l'espressione artistica, e non riducibile ad un mero diritto a compenso — acquista rilievo prevalente rispetto ai diritti degli altri soggetti, pur meritevoli di adeguata tutela in un corretto equilibrio di interessi.

Nel riconoscere in capo all'autore la proprietà dell'opera ed il suo diritto allo sfruttamento economico della stessa in qualsiasi forma e modo, la legge non trascura di operare un bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti: bilanciamento non irragionevole in quanto realizzato in sintonia con i principi costituzionali sia in ordine alla tutela della libertà dell'arte e della scienza (art. 33), sia in materia di tutela della proprietà, da riferire anche all'opera intellettuale (art. 42), sia di tutela del lavoro in tutte le sue forme, tra cui deve farsi rientrare anche la libera attività di creazione intellettuale (art. 35). Tale bilanciamento risulta nel contempo positivamente finalizzato, mediante l'incentivazione della produzione artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9).

Dette finalità, che indicano la stretta connessione tra tutela degli autori e tutela della cultura (sentenza n. 241 del 1990), sono peraltro ragionevolmente conciliabili, come già affermato da questa Corte (ordinanza n. 361 del 1988) con la libertà dell'iniziativa economica (art. 41) di altri soggetti (produttori, rivenditori, noleggiatori) in un equilibrio che tenga conto dei rispettivi costi e rischi; e sono altresì conciliabili con i diritti di tutti alla fruizione dell'opera artistica e con l'interesse generale alla diffusione della cultura.

Ciò è confermato anche dall'esperienza concreta, che dimostra come, grazie anche all'imponente sviluppo radio-televisivo e concertistico, la titolarità e l'esercizio dei diritti dell'autore o del produttore non siano di limitazione o di ostacolo alla diffusione ed alla conseguente fruizione delle opere artistiche, in particolare musicali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e 109 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 42 della Costituzione, dal Presidente istruttore del Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0412

N. 109

Sentenza 23 marzo-6 aprile 1995

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Comuni e province - Province autonome di Bolzano e Trento - Designazione del presidente della commissione paritetica prevista dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige all'art. 107 - Competenza - Necessità di un'intesa tra gli enti sia in ordine ai componenti che in ordine al presidente - Non spettanza allo Stato la nomina unilaterale - Annullamento del decreto 24 agosto 1994 del Ministero per la funzione pubblica - Decreto del Ministro per la funzione pubblica 9 agosto 1994 - Inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi delle Province autonome di Bolzano e Trento notificati il 17 ottobre 1994, depositati in cancelleria il 25 ed il 28 ottobre 1994, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministro per la Funzione pubblica del 9 e 24 agosto 1994, entrambi concernenti la nomina della Commissione paritetica di cui all'art. 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed iscritti ai nn. 39 e 40 del registro conflitti 1994;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione ai decreti del Ministro della Funzione pubblica 9 agosto 1994 e 24 agosto 1994, con i quali il Governo ha provveduto a nominare i componenti di parte statale della Commissione paritetica prevista dall'art. 107 dello statuto del Trentino-Alto Adige (il secondo decreto sostituisce interamente il primo, e differisce da quello soltanto in ordine alla nomina di un componente eletto dalla Provincia di Trento). I motivi di doglianza riguardano tuttavia non i decreti complessivamente considerati, bensì esclusivamente l'indicazione, in essi contenuta, di uno dei componenti come Presidente della Commissione paritetica: indicazione che la Provincia ricorrente ritiene contrastante sia con le attribuzioni provinciali *ex art. 107* dello statuto, sia con il principio di leale collaborazione tra Stato e provincia autonoma.

2. — Anche la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dei decreti predetti. Osserva in proposito la Provincia che, nel silenzio sul punto specifico dell'art. 107 dello statuto, deve trovare applicazione il principio generale per cui ciascun organo collegiale disciplina la propria organizzazione e il proprio funzionamento nei limiti di quanto stabilito dalle norme di diritto ad esso applicabili, e dunque stabilendo autonomamente tutto ciò che non è regolato in modo vincolante da dette norme: onde la scelta del presidente, non essendo stabilito diversamente, spetta alla Commissione.

3. — In relazione ad entrambi i conflitti, si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo nel senso dell'inammissibilità o, comunque, dell'infondatezza, dei ricorsi. Sostiene la difesa erariale che il principio di pariteticità, di cui all'art. 107 dello statuto, attiene al solo aspetto strutturale (cioè alla composizione) della Commissione e non pure a quelli organizzatori o funzionali, giacché la garanzia assicurata dalla norma riguarda l'eguale rappresentanza degli interessi di cui sono esponenti, rispettivamente, lo Stato e gli enti locali di autonomia.

4. — In prossimità dell'udienza, hanno presentato ulteriori memorie sia la Provincia autonoma di Trento che la Provincia autonoma di Bolzano, insistendo sulle tesi già espresse.

Considerato in diritto

1. — La questione sottoposta all'esame della Corte è se spetti allo Stato, e per esso al Ministro della Funzione pubblica, la designazione del presidente della Commissione paritetica prevista dall'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e, di conseguenza, se siano legittimi *in parte qua* i decreti del Ministro per la Funzione pubblica 9 agosto 1994 e 24 agosto 1994.

2. — I ricorsi della Provincia di Bolzano e di Trento hanno ad oggetto gli stessi decreti, ed in relazione al medesimo profilo.

La evidente connessione consente di riunire i giudizi, perché siano decisi con unica sentenza.

3. — Va pregiudizialmente rilevato che, come già detto, il secondo decreto sostituisce interamente il primo, differendo da quello in relazione ad uno dei componenti designati in rappresentanza della Provincia di Trento. Deve pertanto restringersi il conflitto in esame al secondo decreto che supera ed assorbe il precedente, e dichiarare di conseguenza inammissibile per carenza di interesse il conflitto sollevato nei confronti del primo.

4. — Devono inoltre indicarsi altri due limiti del presente conflitto. L'Avvocatura dello Stato, infatti, ha teso a precisare in questo giudizio che il conflitto riguarda solo la Commissione paritetica di cui al primo comma dell'art. 107 dello Statuto (quella, cioè, composta da dodici membri), e non la Commissione speciale prevista dal secondo comma, composta da sei membri, per le sole materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano. Tale precisazione è condivisa da questa Corte in quanto coerente con l'oggetto del presente conflitto, limitato alla verifica della legittimità del decreto impugnato in relazione al disposto dell'art. 107.

Infine, va avvertito che il presente giudizio concerne unicamente l'ipotesi della designazione del presidente nel momento in cui viene insediata una nuova Commissione paritetica.

5. — Il problema posto dal conflitto di attribuzione, di cui ora va esaminato il merito, può essere così sintetizzato: se, in mancanza di una esplicita indicazione normativa circa la scelta del presidente della Commissione paritetica prevista dall'art. 107 dello statuto del Trentino-Alto Adige, il criterio per questa scelta — a prescindere dalla prassi finora seguita per il Trentino-Alto Adige e per altre regioni a statuto speciale — sia ricavabile dalla portata implicita della norma stessa, ovvero dallo specifico sistema dei rapporti tra Stato, Regione e Province autonome, ovvero ancora, in difetto, dai principi generali sugli organi collegiali.

La difesa dello Stato e quella della Provincia di Bolzano ritengono — sia pure per giungere a conclusioni opposte — che il predetto criterio sia implicitamente deducibile da due elementi enunciati dalla stessa norma in questione: la portata della «pariteticità» e la natura della «competenza» della Commissione. La Provincia di Trento aggiunge a questi argomenti quello ricavabile dai principi generali in tema di organizzazione e funzionamento degli organi collegiali per i quali non vi sia una specifica disciplina.

6. — Sul primo argomento non appare convincente la difesa dello Stato nel sostenere che la «pariteticità» sia riferita dallo statuto soltanto alla composizione dell'organo e non anche all'organizzazione ed al funzionamento dello stesso, e che dovrebbe inquadrarsi solo in questo secondo ambito la scelta del presidente. In realtà, — a parte la questione se la indicazione del presidente attenga anche alla composizione oltre che all'organizzazione ed al funzionamento della Commissione — l'art. 107 citato riferisce la pariteticità alla Commissione complessivamente considerata e, quindi, non solo alla nomina dei suoi componenti, ma anche a quella degli organi cui spetta un ruolo essenziale per il suo funzionamento, coerentemente alla finalità della sua istituzione.

Da ciò consegue che, stante la posizione paritetica degli enti coinvolti dall'ambito di attività della Commissione, la nomina del presidente non possa derivare unicamente da uno solo dei predetti enti; mentre la parità di posizione giuridica dei vari membri presuppone che il conferimento ad uno di essi del ruolo di presidente, cui sono istituzionalmente connesse specifiche funzioni, non possa prescindere dalla scelta da parte degli altri componenti, salva l'ipotesi di una previa intesa tra gli enti interessati, come sopra indicato.

Quanto poi alla considerazione che la nomina unilaterale governativa del presidente si giustificerebbe a motivo della funzione consultiva di detta Commissione in ordine all'emanazione di decreti legislativi da parte dello Stato, appare prevalente la considerazione che la Commissione è stata istituita come strumento di collaborazione fra Stato, Regione e Province autonome e perciò come organo finalizzato alla ricerca di una sintesi positiva tra posizioni ed interessi potenzialmente diversi. Una delle conseguenze di questo sistema dei rapporti è che — come i componenti della Commissione paritetica sono nominati in rappresentanza dei quattro enti — così anche il suo presidente non può che derivare da un'intesa fra gli stessi enti ovvero dalla scelta dei componenti che li rappresentano in seno alla Commissione.

7. — Se ne deve concludere che questa scelta in una delle modalità sopraindicate non può comunque ravvisarsi nella nomina unilaterale da parte del Governo.

Una volta ritenuto che questo risultato discende implicitamente dalla portata dell'art. 107 dello statuto e dallo specifico sistema dei rapporti fra Stato, Regione e Province autonome, non è necessario approfondire se la conclusione stessa possa essere giustificata — come sostiene la Provincia di Trento — anche dai principi generali sugli organi collegiali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici,

dichiara, che non spetta allo Stato nominare unilateralmente il Presidente della Commissione paritetica prevista dall'art. 107, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e conseguenzialmente annulla il decreto 24 agosto 1994 del Ministero per la funzione pubblica;

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con i ricorsi di cui in epigrafe, in relazione al decreto del Ministro per la funzione pubblica 9 agosto 1994.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 110

Sentenza 23 marzo-6 aprile 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Amministrazione controllata - Limite temporale (biennale annuale) per l'esercizio dell'azione revocatoria in relazione a determinati atti compiuti dal fallito nel c.d. periodo sospetto - Individuazione nella «dichiarazione di fallimento» del momento iniziale per il computo - Richiamo alla costante giurisprudenza della Corte di cassazione in materia - Sostanziale unicità ontologica delle situazioni a raffronto - Ragionevolezza - Discrezionalità legislativa - Parità di trattamento tra tutti i creditori in presenza della crisi dell'impresa debitrice - Non fondatezza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67).**(Cost., artt. 3, 24 e 41).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 21 aprile e il 19 maggio 1994 dal Tribunale di Milano nei procedimenti civili vertenti tra la S.p.a. Fallimento Codelfa e la S.r.l. Gavardo Officine Meccaniche e tra la S.p.a. Sogefan e la S.p.a. Fallimento Codelfa, iscritte rispettivamente ai nn. 603 e 667 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 42 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti l'atto di costituzione del Fallimento Codelfa S.p.a., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

1. — Con due ordinanze in data 21 aprile e 19 maggio 1994 — emesse in altrettanti giudizi, nei quali il Fallimento Codelfa S.p.a. aveva proposto (in un caso, in via riconvenzionale, contro l'attrice Sogefan S.p.a. e, nell'altro, direttamente contro la convenuta Gavardo Officine S.r.l.) analoghe domande di revocazione ex art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) relativamente a pagamenti effettuati dalla fallita nell'anno anteriore alla sua ammissione alla procedura di amministrazione controllata, cui era conseguito il fallimento — il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale del citato art. 67 della Legge fallimentare, nella parte in cui tale norma, secondo la consolidata interpretazione della Corte di cassazione, fa decorrere il periodo di revocabilità degli atti compiuti dal fallito a ritroso dalla data di ammissione alla a.c. invece che da quella di dichiarazione del fallimento.

Siffatta esegesi — dalla quale lo stesso Tribunale ricorda di avere, con propria giurisprudenza, in precedenza, dissentito ma che la Corte di cassazione ha «irremovibilmente» riaffermato per cui può assumersi come «diritto vivente» — autorizzerebbe infatti il sospetto di violazione dei precetti costituzionali come sopra invocati, in quanto la norma così interpretata:

a) tratterebbe irragionevolmente in modo eguale situazioni diseguali quali, appunto, lo stato di «insolvenza», che conduce al fallimento e la «temporanea difficoltà», che autorizza il tentativo di risanamento dell'impresa attraverso la procedura di a.c.;

b) impedirebbe poi di fatto al convenuto in revocatoria di opporre utilmente la propria *inscientia decoctionis*, poiché la sovrapposizione, presuntiva e retroattiva, in caso di esito negativo della a.c., della condizione fallimentare a quella propria della procedura minore, avrebbe una automatica ricaduta sull'elemento soggettivo del percipiente, che verrebbe così a dipendere da una interversione normativa (a posteriori) del disvalore del fatto, anziché da una percezione conoscitiva effettivamente diversa e più grave di quella originariamente connessa alla situazione di temporanea difficoltà;

c) comprimerebbe, infine, la libertà di azione economica, per l'incertezza che ne conseguirebbe in ordine alla sorte dei negozi compiuti anzitempo dall'imprenditore, alterando prematuramente e dannosamente i rapporti di questo con i suoi interlocutori.

2. — Nel giudizio innanzi alla Corte ha depositato tardivamente memoria la difesa del Fallimento.

3. — È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato che ha eccepito, in linea preliminare, l'inammissibilità della questione, per il suo carattere sostanzialmente interpretativo e di elusione della funzione nomofilattica della Corte di cassazione; ed, in subordine, ne ha contestato, comunque, per ogni verso, la fondatezza.

All'uopo — nell'aderire alla esegesi consolidata della norma denunciata — ha sottolineato l'Avvocatura come le critiche a questa rivolta dalla contraria giurisprudenza e dottrina abbiano sempre prescisso da implicazioni di illegittimità ed ha sostenuto che anzi proprio l'opposta lettura dell'art. 67 della Legge fallimentare, adombrata dal Tribunale *a quo*, «potrebbe porre dei dubbi di costituzionalità della norma per disparità di trattamento dei creditori, ed in particolare di quelli assistiti da un diritto di prelazione, i quali non possono dissentire dall'ammissione dell'imprenditore al beneficio».

Considerato in diritto

1. — Nel fissare il limite temporale (biennale-annuale) per l'esercizio dell'azione revocatoria in relazione a determinati atti compiuti dal fallito nel c.d. periodo sospetto e suscettibili, per ciò, di ledere la *par condicio creditorum*, l'art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come sopra impugnato, individua nella «dichiarazione di fallimento» il momento iniziale per il computo, a ritroso, del periodo suddetto.

La norma — riferita all'ipotesi, in sé, del fallimento — non contempla anche la più articolata (ma fattualmente non infrequente) variante procedimentale del fallimento consecutivo a precedente amministrazione controllata dell'impresa e quindi non specifica se, in tale evenienza, il *dies a quo* dei termini in questione sia identicamente rappresentato dalla dichiarazione di fallimento ovvero vada a coincidere con la data stessa di ammissione alla procedura minore.

1.1. — Le due soluzioni interpretative sono state come è noto, con varietà di argomentazioni, prospettate entrambe in dottrina e giurisprudenza.

La Corte di cassazione ha da tempo, peraltro, fermamente, e senza oscillazione alcuna, aderito alla tesi della retrodatazione del termine di esercizio della revocatoria in caso di consecuzione di procedure.

E, ai fini di tale opzione interpretativa, ha dato preminente rilievo alla ritenuta sostanziale affinità, sia strutturale che funzionale, ed alla conseguente complementarità, delle due menzionate procedure: tra l'altro anche osservando che la tutela degli interessi dei creditori verrebbe irrimediabilmente elusa se si negasse il principio della consecuzione, in quanto non sarebbe mai possibile esperire azioni revocatorie nel successivo fallimento, attesa la durata biennale della amministrazione controllata.

A questo indirizzo non si è invece uniformata una parte, minoritaria, dei giudici di merito (oltre che della dottrina) i quali, alle argomentazioni del Giudice della nomofilachia, hanno opposto la mancanza di base testuale del principio della consecuzione delle procedure, la non identità di *ratio* e degli obiettivi rispettivi, e soprattutto la asserita concettuale diversità della «temporanea difficoltà», che giustifica l'amministrazione controllata, rispetto alla «insolvenza», che conduce al fallimento, contestando l'assimilabilità della prima alla seconda situazione agli effetti della pretesa esegesi estensiva della norma in esame.

Peraltro, nel rimeditare anche recentissimamente il proprio orientamento alla luce di queste critiche, la Corte di cassazione ha continuato a ribadirlo, a sua volta replicando che proprio le rilevate carenze normative in tema di consecuzione di procedure postulano la necessità di far capo ai principi generali della legge fallimentare per una ricostruzione sistematica della materia; e ancora argomentando che «insolvenza» e «temporanea difficoltà» sono nozioni che divergono solo per l'aspetto quantitativo, posto che anche la «temporanea difficoltà» è qualitativamente «insolvenza» (in quanto coincidente con la incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni) e da essa si discosta solo perché inerente ad una crisi prognosticata come reversibile; e, comunque, che una volta subentrato il fallimento, ne risulterebbe con ciò dimostrata, ora per allora, la non reversibilità della crisi.

2. — Da questa consolidata e ferma esegesi dell'art. 67 della Legge fallimentare, da parte della Corte regolatrice, prende ora le mosse il Tribunale rimettente, prospettandone il contrasto con gli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, per quanto la norma, così interpretata, rispettivamente:

- a) «tratta in modo eguale situazioni diseguali»;
- b) «non consente di fatto al convenuto in revocatoria di eccepire la propria *inscientia decoctionis*»;
- c) «implica una limitazione della libertà di azione economica».

2.1. — Preliminarmente riuniti, per l'identità della norma censurata, i giudizi relativi alle due ordinanze di rinvio, va respinta *in limine* l'eccezione di inammissibilità di entrambe le impugnative, formulata dall'Avvocatura, poiché ciò che — come più volte puntualizzato — non può richiedersi, attraverso il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, è una sorta di «revisione in grado ulteriore dell'interpretazione offerta dalla Cassazione» (sentenze nn. 271 del 1991, 456 del 1989; ordinanza n. 410 del 1994), «attribuendo a questa Corte un ruolo di giudice della impugnazione che non le compete» (ordinanza n. 44 del 1994); mentre quando — come nella specie — il giudice *a quo* assuma tale interpretazione in termini di «diritto vivente», allora è «consentito richiedere l'intervento di questa Corte affinché controlli la compatibilità dell'indirizzo consolidato con i principi costituzionali» (sentenza n. 456 del 1989 cit.).

Il che è quanto appunto ora sollecita il giudice *a quo*.

3. — Nel merito la questione è sotto ogni profilo infondata.

3.1. — Non sussiste, in primo luogo, l'ipotizzata violazione del precetto dell'eguaglianza.

L'equiparazione delle due vicende procedurali (del fallimento e dell'amministrazione controllata sfociata nel fallimento), sottesa all'interpretazione estensiva dell'art. 67 della Legge fallimentare che qui si censura, è, come si è detto, alternativamente argomentata — nella giurisprudenza dominante che così individua la «norma applicata» dedotta come oggetto del richiesto scrutinio di costituzionalità — in ragione ora della ritenuta definitività anche della insolvenza che è alla base della procedura minore, come comprovata, *ex post*, dalla sopravvenienza del fallimento (implicante l'erroneità della più favorevole prognosi formulata *ex ante*), ora, invece, sulla base della sostanziale identità dei due fenomeni, da un lato, della «temporanea difficoltà» di cui all'art. 187 della Legge fallimentare e, dall'altro, della «insolvenza» di cui all'art. 5 stessa legge, tra loro varianti solo per un connotato di gravità.

Ai fini dello scrutinio di costituzionalità non occorre peraltro esprimere una opzione tra tali due linee interpretative, essendo sufficiente rilevare che — anche alla stregua della seconda impostazione — le situazioni comparate presentano comunque un innegabile nucleo fondamentale comune.

Su una tale identità di fondo dei due fenomeni — che trova, tra l'altro, testuali riscontri nelle norme (artt. 188, 173, 192 della Legge fallimentare) che disciplinano lo sbocco automatico dell'a.c. nel fallimento — finisce, del resto, con il convenire lo stesso Tribunale *a quo* nel punto in cui risolve la pretesa diversità «ontologica» del presupposto delle due procedure nella «dicotomia insolvenza sanabile/insanabile», dove ciò che varia è la prognosi, mentre identica nella sua essenza è la patologia dell'impresa che ne è alla base.

E proprio l'esistenza di tale decisivo denominatore comune delle situazioni in comparazione ne rende non irragionevole l'equiparazione agli effetti indicati; dal che l'inconsistenza del dubbio di violazione dell'art. 3 della Costituzione.

3.2. — Del pari va esclusa la violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Al riguardo il Tribunale, anche se in modo non compiutamente esplicito ma del tutto univoco, ricollega la paventata limitazione del diritto di difesa ad una asserita presunzione assoluta di (iniziale) insolvenza conseguente alla (successiva) declaratoria di fallimento, presunzione che impedirebbe al percipiente di provare la propria *inscientia decoctionis* a fronte di elementi che il Tribunale e gli organi della procedura avevano (in precedenza, al momento della ammissione alla amministrazione controllata) valutato come prova della sussistenza di una semplice temporanea difficoltà di adempiere.

Ma di tale prospettazione va corretta, perché erronea, la premessa in quanto la riferita presunzione riguarda soltanto il profilo oggettivo del presupposto della revocatoria, cioè la sussistenza dello stato di insolvenza durante il c.d. «periodo sospetto». Invece, quanto al profilo soggettivo, la norma, della cui legittimità si dubita, è dalla Corte di cassazione stessa applicata (cfr. Cass. 2579/72; 1938/72, 10353/93) nel senso di ritenere necessario che sia fornita al giudice di merito la certezza della consapevolezza o della non consapevolezza — secondo la diversa collocazione del relativo onere probatorio ex art. 67, primo e secondo comma — in cui il creditore versava circa «lo stato di insolvenza», inteso come «la situazione di irreversibile dissesto» del debitore poi fallito al momento dell'atto oggetto di revocatoria, senza che alcun elemento presuntivo, in una o in altra direzione, possa legittimamente ricollegarsi alla prognosi espressa dal tribunale nel decreto di ammissione alla procedura concorsuale minore, dovendosi invece fare capo agli elementi di valutazione, conosciuti o conoscibili, a disposizione personalmente del creditore beneficiario dell'atto revocando nel momento in cui — si ripete — questo è stato posto in essere.

Con il che rimane superato ogni dubbio sul compiuto dispiegarsi, in materia, del diritto di difesa del convenuto in revocatoria.

3.3. — Infondato è, infine, anche il profilo di adombrata violazione dell'art. 41 della Costituzione.

Invero — escluso, per le ragioni prima esposte, che sia irragionevole fare retroagire alla data di apertura della a.c., ai fini del computo dei termini revocatori, gli effetti della dichiarazione di fallimento — la lamentata incidenza negativa sull'efficienza del mercato, che per la ipotizzata compressione della libertà di scelta dei consociati deriverebbe dalla presenza nell'ordinamento della regola giuridica denunziata, rientra comunque nel bilanciamento — non irragionevolmente operato dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità — con la utilità sociale correlata alla esigenza di un sano e corretto funzionamento del mercato e con la parità di trattamento tra tutti i creditori in presenza della crisi dell'impresa debitrice.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione dal Tribunale di Milano, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 111

Sentenza 23 marzo-6 aprile 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Famiglia - Fondo patrimoniale costituito sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale - Opponibilità ai terzi - Determinazione dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anziché dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio - Omessa previsione - Necessità di salvaguardia del valore fondamentale della certezza del diritto - Richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione e a quella della Corte costituzionale (v. sentenza n. 311/1988) - Non fondatezza.

(C.C., artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915).

(Cost., artt. 3 e 29).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 del codice civile promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1994 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra De Maestri Roberto ed altra e la Banca Carige s.p.a., iscritta al n. 648 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento della Banca Carige s.p.a.;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile, volto ad ottenere la cancellazione della ipoteca iscritta su beni immobili oggetto di un fondo patrimoniale costituito mediante convenzione matrimoniale, vertente tra i coniugi De Maestri-Zunino e la Banca Carige s.p.a., il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 20 luglio 1994 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 del codice civile nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti a mezzo di convenzione matrimoniale su beni immobili, l'opponibilità ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anziché dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Il tribunale rimettente premette in fatto che i coniugi De Maestri-Zunino avevano costituito nel maggio 1991 a favore del figlio adottivo un fondo patrimoniale con beni immobili di loro proprietà e che il relativo atto costitutivo era stato trascritto nei registri immobiliari ma non annotato, a cura del notaio rogante, a margine dell'atto di matrimonio così come richiesto degli artt. 453 del codice civile e 34-bis delle disposizioni di attuazione al codice civile. Da tale mancata annotazione deriverebbe la inopponibilità della convenzione matrimoniale nei riguardi della Banca Carige s.p.a. che aveva iscritto ipoteca sui predetti beni a garanzia dei crediti vantati verso i coniugi De Maestri-Zunino. Questi avevano prestato nel 1989 a favore della banca fidejussioni *omnibus* per finanziamenti accordati alla società Costruzioni Idrauliche s.r.l. della quale erano soci, ed il De Maestri anche amministratore.

Osserva in proposito il giudice *a quo* che la questione discussa fra le parti in causa nasce dalla difficile sovrapposizione delle disposizioni che regolano la pubblicità dei beni immobili e delle convenzioni matrimoniali; infatti, alle convenzioni matrimoniali che non contengono fondi patrimoniali costituiti con beni immobili si applica la pubblicità con annotazione a margine dell'atto di matrimonio, mentre ai fondi patrimoniali costituiti con beni immobili

mediante atti diversi dalle convenzioni matrimoniali si applica la pubblicità della trascrizione *ex art.* 2647 del codice civile. Quando, come nel caso, si è presenza di un fondo patrimoniale costituito con beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale i due sistemi di pubblicità vengono a sovrapporsi e, mentre l'*art.* 2915 del codice civile continua a richiedere la trascrizione degli atti che importano vincoli di indisponibilità ed abbiano ad oggetto beni immobili, l'*art.* 162, ultimo comma, del codice civile stabilisce che non sono opponibili ai terzi le convenzioni matrimoniali non annotate a margine dell'atto di matrimonio. Per risolvere il problema, ha rilevato l'Autorità rimettente, potrebbero richiedersi per il fondo patrimoniale costituito con beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale entrambe le forme di pubblicità ma una simile soluzione, peraltro non condivisa dalla Cassazione che ritiene necessaria e sufficiente la semplice annotazione a margine dell'atto di matrimonio, aggraverebbe senza valida ragione il regime di pubblicità della convenzione matrimoniale.

Pertanto, conclude il giudice *a quo*, il combinato disposto degli *artt.* 162, ultimo comma, 2647 e 2915 del codice civile integra un regime giuridico che, per i fondi patrimoniali costituiti con beni immobili a mezzo di convenzioni matrimoniali, appare o particolarmente oneroso o insufficientemente certo con conseguente irragionevole indebolimento della difesa dei diritti di famiglia, tutelati dall'*art.* 29 della Costituzione, che i privati intendano realizzare attraverso la costituzione di un fondo patrimoniale.

2. — Nel giudizio avanti alla Corte si è costituita, ma fuori termine, la Banca Carige s.p.a. concludendo per la manifesta infondatezza della questione.

Non ha, invece, spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato in diritto

1. — La questione che viene sottoposta all'esame della Corte è se il combinato disposto degli *artt.* 162, ultimo comma, 2647 e 2915 del codice civile, nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale, l'opponibilità ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anziché dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio, sia in contrasto con gli *artt.* 3 e 29 della Costituzione in quanto indebolisce, attraverso un sistema incerto ed oneroso, la difesa dei diritti della famiglia che i coniugi intendano realizzare attraverso la costituzione di tale fondo patrimoniale.

2. — La sollevata questione è ammissibile ma infondata.

Sotto il primo profilo deve anzitutto escludersi che la motivazione dell'ordinanza di rimessione sia ondivaga. Invero, se non può negarsi che in essa si accenna alle diverse interpretazioni date al problema in esame dalla ampia letteratura giuridica e dalla giurisprudenza, va altrettanto riconosciuto che il giudice *a quo* individua senza perplessità — specie nel dispositivo — la norma da applicare in quella risultante dalla interpretazione della Corte di cassazione e della prevalente dottrina.

Né può dirsi che, sotto l'apparente questione di incostituzionalità, il giudice rimettente chieda sostanzialmente a questa Corte di scegliere la più convincente fra le possibili tesi finora emerse, svolgendo in tal modo un compito interpretativo che esula dalle sue funzioni. Va in proposito richiamato il principio più volte affermato da questa Corte (sentenza n. 58 del 1995, 463 del 1994, 103 del 1993, 436 del 1992, 274 del 1991 ed altre), secondo cui, per aversi questione di costituzionalità e non di mera interpretazione, è sufficiente che il giudice *a quo* riconduca alla disposizione contestata una interpretazione non implausibile della quale ritenga di dover fare applicazione e sulla quale egli nutra dubbi non arbitrari o pretestuosi di conformità a determinate norme costituzionali, e non per chiedere alla Corte soltanto di avallare altre ipotesi interpretative.

Nella specie, dal nucleo essenziale dell'ordinanza si evince che la norma, individuata come sopra detto, viene sottoposta a due precisi dubbi di legittimità costituzionale, ancorché dall'eventuale accoglimento della questione possa risultare una diversa disciplina del sistema di pubblicità del fondo patrimoniale avente ad oggetto beni immobili.

Questi rilievi conducono a superare anche il terzo profilo di inammissibilità della questione: quello relativo al dovuto rispetto della discrezionalità delle scelte legislative. Può, inoltre, osservarsi in proposito che, pur se numerosi giuristi definiscono il sistema di pubblicità voluto dalla riforma del 1975 in questa materia un «inestricabile imbroglio», «macchinoso e poco funzionale», si da esigere una «urgente revisione», l'auspicio di un intervento legislativo per rendere più semplice e sicuro detto sistema non può esonerare la Corte dal valutare se quello esistente — sia pure oggetto di forti critiche da parte della dottrina — presenti aspetti di incostituzionalità, o se invece la soluzione additiva proposta nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione sia l'unica costituzionalmente accettabile.

3. — Passando, quindi, all'esame del merito, è opportuno sintetizzare le enunciazioni del giudice *a quo* nei tre punti in cui si articola essenzialmente la denunziata violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione:

a) il tribunale ravvisa un'insanabile contraddizione fra l'ultimo comma dell'art. 162 del codice civile, che rende inopponibili ai terzi le convenzioni matrimoniali non annotate a margine dell'atto di matrimonio, e gli artt. 2647 e 2915 dello stesso codice che continuano, invece, a richiedere la trascrizione degli atti aventi ad oggetto beni immobili e che importano vincoli di indisponibilità degli stessi. Questo contrasto determinerebbe tali incertezze ed incoerenze da tradursi nella irragionevolezza della legge, e non in un mero difetto di coordinamento;

b) la duplicità delle forme di pubblicità per i fondi patrimoniali con immobili, anche se una di esse resta degradata a pubblicità-notizia, sembra al giudice *a quo* ingiustificatamente troppo onerosa, indebolendo in modo irrazionale la difesa dei diritti della famiglia;

c) sarebbe, invece, conforme ai principi costituzionali il sistema secondo cui la norma sulla necessità dell'annotazione delle convenzioni matrimoniali nei registri dello stato civile facesse eccezione per i fondi costituiti con beni immobili, riservando per essi il regime della normale trascrizione previsto dagli artt. 2647 e 2915 del codice civile.

4. — In ordine a tali doglianze va riconosciuto che la certezza del diritto costituisce senza dubbio un valore fondamentale dell'ordinamento da realizzare nella massima misura possibile e che, in materia di pubblicità, la certezza è ovviamente lo scopo stesso del sistema. Purtuttavia non ogni difetto o confusione legislativa si risolve in irrazionalità tale da determinare un vizio di incostituzionalità, tanto più che gli eventuali difetti riscontrabili in numerose formulazioni normative sono suscettibili di soluzioni che restano affidate agli interpreti.

Sullo specifico problema che forma oggetto del presente giudizio, la Corte di cassazione — nell'affermare che la costituzione del fondo patrimoniale avente per oggetto beni immobili deve essere, non solo annotata nei registri dello stato civile ai sensi dell'art. 162 del codice civile, ma anche trascritta ai sensi dell'art. 2647 dello stesso codice — ha fatto notare che, essendo stato abrogato il quarto comma della originaria formulazione dell'art. 2647 (che ricollegava alla trascrizione del patrimonio familiare l'effetto di opponibilità ai terzi), tale forma di pubblicità è stata degradata al rango di pubblicità-notizia, anche perché la coesistenza di due forme di pubblicità aventi la medesima funzione sarebbe inutile e contraddittoria. La stessa sentenza ha poi qualificato come «difetto di coordinamento» il fatto che il legislatore del 1975 si sia dimenticato di riformulare l'art. 2915, secondo cui «non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante (ipotesi diversa da quella in esame, in cui i creditori avevano solo ipotecato gli immobili) gli atti che importano vincoli di indisponibilità se non sono stati trascritti». Tale residua disposizione appare comunque spiegabile sulla base dei normali criteri interpretativi, tra i quali quello del rapporto fra norma generale e norma speciale.

Può inoltre osservarsi — come già rilevato da questa Corte sempre in tema di pubblicità nell'ambito del regime patrimoniale della famiglia (sentenza n. 311 del 1988) — che il dover estendere le ricerche sia presso i registri immobiliari sia presso i registri dello stato civile (questi ultimi «meno facilmente accessibili e anche meno affidabili») costituisce un «onere che, pur fastidioso, non può dirsi eccessivamente gravoso al punto da offendere il principio dell'art. 24 della Costituzione».

La stessa conclusione può valere anche riguardo all'art. 3 della Costituzione ed ancor più all'art. 29, posto che tale norma, tutelando essenzialmente gli aspetti etico-sociali della famiglia, non appare utilmente invocata. Senza contare che, mediante i moderni strumenti di ricerca che la scienza continuamente perfeziona, le difficoltà e gli oneri lamentati si riducono sempre di più.

In ogni caso, la complessità del sistema pubblicitario in materia di regime patrimoniale della famiglia, e in particolare una duplice forma di pubblicità (cumulativa, ma a fini e ad effetti diversi) per la costituzione del fondo patrimoniale, trova giustificazioni razionali per il generale rigore necessario alle deroghe al regime legale, e per l'esigenza di contemperare due interessi contrapposti: da una parte presidiare, fino alla maggiore età dell'ultimo figlio, questo patrimonio di destinazione per i bisogni familiari dall'aggregabilità da parte dei creditori, e dall'altra evitare che del predetto istituto si faccia un uso distorto al fine di sottrarre ai creditori le garanzie loro spettanti sui beni, atteso che l'azione revocatoria non è sempre possibile o efficace.

Da quanto precede deve escludersi che la predetta soluzione del sistema pubblicitario indicata dalla Corte di cassazione sia in contrasto con i principi costituzionali, e che quella proposta dal giudice rimettente vada considerata come l'unica conforme a Costituzione; tanto più che essa si risolve in sostanza nel ripristino del vecchio regime di pubblicità che il legislatore del 1975 — in coerenza con le linee della riforma — ha inteso superare facendo dell'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio il perno del sistema di pubblicità, fondamentale per far conoscere ai terzi quali siano il regime e le convenzioni patrimoniali di ciascuna famiglia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0415

N. 112

Ordinanza 23 marzo-6 aprile 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Acque pubbliche e private - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature - Trattamento sanzionatorio penale - Impugnazione di decreto-legge non convertito - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 15 novembre 1993, n. 454, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 3, 25 e 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature) promossi con due ordinanze emesse il 10 dicembre e il 19 novembre 1993 dal Pretore di Pisa, sezione distaccata di San Miniato, nei procedimenti penali a carico di Battaglioli Luciano ed altro, e di Ghizzani Alfredo ed altro, iscritte ai nn. 85 e 86 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che il Pretore di Pisa, sezione distaccata di San Miniato, con due ordinanze — emesse, l'una, il 10 dicembre 1993 (r.o. n. 85 del 1994), nel procedimento penale a carico di Battaglioli Luciano e Ferrari Giorgio e, l'altra, il 19 novembre 1993 (r.o. n. 86 del 1994), nel procedimento penale a carico di Ghizzani Alfredo e Borriani Angelo — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature);

che, in entrambi i giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili, per la mancata conversione del decreto-legge denunciato e, comunque, infondate;

Considerato che le ordinanze sottopongono alla Corte identiche questioni e, pertanto, debbono essere riunite e trattate congiuntamente;

che il decreto-legge n. 454 del 1993 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, serie generale, del 15 gennaio 1994;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, dal Pretore di Pisa, sezione distaccata di San Miniato, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0416

N. 113

Ordinanza 23 marzo-6 aprile 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Impresa minore - Contabilità semplificata - Perdita di esercizio - Obbligo di dichiarare un reddito minimo - Prospettazione della questione senza i necessari requisiti di chiarezza sia in ordine alla rilevanza che alla fondatezza - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 79, sesto comma, e 80).

(Cost., artt. 3, 53 e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 79, sesto comma, e 80 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), promossi con due ordinanze emesse il 6 aprile 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Belluno sui ricorsi proposti da Zanetti Giuseppe contro l'Ufficio Imposte dirette di Pieve di Cadore iscritti ai nn. 636 e 637 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto (r.o. n. 636 e 637 del 1994) — emesse il 6 aprile 1994 nel corso di giudizi promossi entrambi da Giuseppe Zanetti nei confronti dell'Ufficio delle Imposte dirette di Pieve di Cadore avverso l'accertamento del reddito d'impresa per gli anni 1989 e 1990 — la Commissione tributaria di primo grado di Belluno ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, sesto comma, e 80 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) «nel loro testo originario»;

che, ad avviso del giudice *a quo*, le norme denunciate, stabilendo che «l'impresa minore in contabilità semplificata (come quella del ricorrente) debba dichiarare un reddito minimo anche in presenza di una perdita di esercizio», risulterebbero in contrasto, oltre che con gli artt. 3 e 53, anche con l'art. 76 della Costituzione, non essendo osservati i principi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825;

che, secondo il remittente, la questione assume rilevanza ai fini del decidere perché «il ricorrente è in grado di dimostrare, attraverso la documentazione contabile regolarmente tenuta e non contestata dall'Ufficio accertatore, il non conseguimento del reddito presunto *ex lege*» negli anni 1989 e 1990, per i quali «è applicabile il d.P.R. n. 917 del 1986 (nel suo testo originario)»;

Considerato che il giudice *a quo* censura le disposizioni menzionate in quanto introdurrebbero «un meccanismo di determinazione automatica del reddito», intendendo evidentemente riferirsi al contenuto che le medesime hanno assunto per effetto del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, che, oltre a modificare, con l'art. 8, l'art. 80 del d.P.R. n. 917 del 1986, ha, con l'art. 7, lettera f), sostituito il comma 6 dell'art. 79 del medesimo d.P.R. n. 917, disponendo che «il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dal successivo art. 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire»;

che l'ordinanza, nel prospettare censure che tengono conto delle ricordate innovazioni legislative, afferma, tuttavia, espressamente di voler rimettere al vaglio di legittimità costituzionale le disposizioni nel loro «testo originario», tant'è che lamenta la violazione dell'art. 76 della Costituzione, per essere stati disattesi i principi e i criteri della legge n. 825 del 1971, contenente la delega legislativa sulla base della quale fu emanato il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

che, nei termini in cui viene prospettata, la questione difetta, pertanto, dei necessari requisiti di chiarezza, tali da consentirne una inequivoca valutazione con riguardo sia alla rilevanza, sia alla fondatezza, onde la stessa va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, comma 6, e 80 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.

• *Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 114

*Ordinanza 23 marzo-6 aprile 1995***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Ambiente - Tutela penale - Esclusione dell'applicazione delle pene sostitutive ai reati in materia - Richiamo alla sentenza della Corte n. 254/1994 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - Manifesta inammissibilità.****(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;**Giudici:** prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 6 giugno 1994 dal Pretore di Pistoia, il 25 febbraio e il 25 marzo 1994 dal Pretore di Reggio Emilia - Sezione distaccata di Scandiano, il 3 giugno 1994 dal Pretore di Modena, iscritte ai nn. 657, 670, 671 e 733 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 47 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Reggio Emilia - Sezione distaccata di Scandiano, con due ordinanze di contenuto pressoché identico, del 25 febbraio 1994 e del 25 marzo 1994, il Pretore di Modena, con ordinanza del 3 giugno 1994 ed il Pretore di Pistoia, con ordinanza del 6 giugno 1994, hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Considerato che, sollevando le ordinanze identica questione, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 336 del 1994, n. 402 del 1994 e n. 429 del 1994);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE**

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), già dichiarato costituzionalmente

illegittimo con sentenza n. 254 del 1994, «nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata dal Pretore di Reggio Emilia - Sezione distaccata di Scandiano, dal Pretore di Modena e dal Pretore di Pistoia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0418

N. 115

Ordinanza 23 marzo-7 aprile 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Amministrazione pubblica - Regione Toscana - Funzioni di polizia amministrativa - Ripartizione tra Stato e regioni del potere di irrogare le sanzioni amministrative - Ripartizione delle competenze in relazione alle materie cui le sanzioni si riferiscono - Presentazione al prefetto anziché all'ufficio regionale competente del rapporto relativo alle violazioni delle disposizioni riguardanti le imprese artigiane - Trasmissione all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anziché all'ufficio regionale competente, del rapporto relativo alle violazioni in materia di disciplina dell'agriturismo - Richiamo alla sentenza della Corte n. 1034/1988 - Materie riservate e/o delegate alle regioni - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17-*quinquies*, introdotto dall'art. 3, primo comma, del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480; legge 5 dicembre 1985, n. 730, art. 8-*bis*, introdotto dall'art. 12, secondo comma, del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480).

(Cost., artt. 76, 117 e 118).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 12, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, recante «Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773», promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 2 settembre 1994, depositato in cancelleria il 6 settembre 1994 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1995 il giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'avv. Carlo Mezzanotte per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Gaudenzio Pierantozzi per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1.1. — Con ricorso notificato il 2 settembre 1994, la Regione Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione (anche in relazione all'art. 76 Cost.), delle seguenti norme del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773):

a) art. 3, primo comma, per la parte in cui introduce nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773) l'art. 17-*quinquies*, stabilendo che il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 sia trasmesso al prefetto anziché alla regione competente, per le violazioni delle norme — indicate dagli artt. 17-*bis* e 221-*bis* dello stesso testo unico di pubblica sicurezza — riferibili alle attribuzioni proprie o delegate alle regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, e più precisamente degli artt. 60, 76, 111, 123, 124, secondo comma, 84, 86 e 108 del testo unico medesimo;

b) art. 12, secondo comma, per la parte in cui introduce, nella legge 5 dicembre 1985 n. 730, l'art. 8-*bis*, stabilendo che il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 sia trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato anziché alla regione competente, per le violazioni delle norme — previste dagli artt. 17-*bis* e 221-*bis* del testo unico di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, e consistenti nello svolgimento delle attività previste dall'art. 2 della legge n. 730 del 1985 in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità — riferibili ad attribuzioni proprie o delegate alle regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, ed in particolare delle norme indicate nel precedente punto a).

1.2. — La ricorrente premette che, con legge 28 dicembre 1993, n. 562, il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, e delle disposizioni ad esso connesse o complementari.

La delega era diretta a completare la trasformazione in violazioni amministrative delle numerose contravvenzioni previste dal testo unico del 1931, già ampiamente avviata con la legge 24 novembre 1981, n. 689.

La legge di delega non ha previsto innovazioni del quadro normativo in tema di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative, così come stabilito dalla citata legge n. 689 del 1981. In particolare, il legislatore delegante ha espresso un principio direttivo tendente a confermare la necessità di rispettare il quadro delle competenze e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate: l'art. 1, lett. h), della legge di delega n. 562 del 1993 invita infatti il legislatore ad «individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti alle violazioni decriminalizzate, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate». Il decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 ha dato seguito alla riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introducendo, oltre ad una modifica delle sanzioni penali previste dall'art. 17 del medesimo testo unico, una serie di articoli aggiuntivi che prevedono ipotesi di depenalizzazione con riferimento alle violazioni di singole disposizioni del testo unico (art. 17-*bis* e art. 221-*bis* del testo unico). Il decreto delegato disciplina anche le modalità di accertamento delle violazioni e, pur confermando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, introduce alcune norme innovative rispetto alla disciplina contenuta in tale articolo, con particolare riferimento alla individuazione dell'ufficio al quale il rapporto previsto da tale norma deve essere presentato.

1.3. — Ciò posto, la ricorrente sostiene che gli artt. 17-*quinquies* del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (introdotto dall'art. 3, primo comma, del decreto legislativo impugnato) e l'art. 8-*bis* della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (introdotto dall'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo impugnato) sono da ritenere costituzionalmente illegittimi in quanto lesivi delle competenze della Regione ricorrente, per la parte in cui individuano il destinatario del rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in un organo dello Stato (il prefetto, nel caso dell'art. 17-*quinquies*, l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso dell'art. 8-*bis*), anziché in un ufficio individuato dalla Regione competente, per quelle violazioni previste dagli artt. 17-*bis* e 221-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (così come introdotti dallo stesso decreto legislativo impugnato), che si riferiscono a funzioni di polizia amministrativa attinenti a materie attribuite o delegate alle regioni di diritto comune.

In tal modo il legislatore delegato ha violato il principio fissato, in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, dall'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, (pienamente confermato dall'art. 17, terzo comma, della legge n. 689 del 1981), secondo il quale le regioni esercitano le funzioni di polizia amministrativa attinenti alle singole materie ad esse attribuite o delegate sulla base del medesimo titolo con il quale detengono le competenze relative alle materie cui quelle funzioni accedono: principio che vale non soltanto per le materie direttamente trasferite alle regioni (c.d. competenze amministrative proprie) ma anche per le materie delegate, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, quando le competenze oggetto della delega costituiscano parte integrante del patrimonio delle attribuzioni regionali (cfr. sent. n. 1034 del 1988).

Occorre, inoltre, ribadire — prosegue la ricorrente — che né la legge di delega né la legge delegata hanno introdotto modifiche ai criteri generali individuati per la procedura di accertamento e di irrogazione delle relative sanzioni, fissata nella sezione II, capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in particolare dall'art. 17 di questa legge che, al terzo comma, ha stabilito che «nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente». In tal senso deve essere comunque letto anche il citato principio direttivo di cui alla lett. h) della legge di delega n. 562 del 1993: di qui la violazione delle competenze regionali anche in relazione alla violazione dell'art. 76 della Costituzione, che vincola il legislatore delegato al rispetto dei principi direttivi fissati dal legislatore delegante.

Le norme impugnate, nella parte in cui attribuiscono ad uffici periferici dello Stato funzioni sanzionatorie che invece spettano alla competenza regionale, invadono la sfera di autonomia legislativa delle regioni, che hanno, infatti, la possibilità di determinare con provvedimento legislativo gli organi competenti a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione ai sensi della norma statale che la prevede. Ciò in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte che ha riconosciuto che spetta alle regioni e non allo Stato il potere di individuare l'organo chiamato a svolgere compiti amministrativi, tra i quali ovviamente rientrano quelli inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in materie di competenza regionale (cfr. sentenze n. 121 del 1979, n. 319 del 1983 e la già citata n. 1034 del 1988; cfr. anche n. 350 e n. 365 del 1991; n. 123 del 1992).

Inoltre (cfr. sentt. n. 218 del 1988 e n. 77 del 1987; nonché n. 162 del 1990), la ripartizione delle attribuzioni fra lo Stato e le regioni compiuta dal d.P.R. n. 616 del 1977 in relazione alle funzioni di polizia è fondata sulla distinzione tra le competenze attinenti alla pubblica sicurezza, le quali sono riservate in via esclusiva allo Stato ex art. 4 del medesimo d.P.R. n. 616 del 1977, e le altre competenze enucleate dall'ampia categoria della polizia amministrativa e trasferite alle regioni come funzioni accessorie ai settori materiali loro attribuiti.

1.4. — Il decreto legislativo impugnato è quindi costituzionalmente illegittimo — prosegue la ricorrente — in primo luogo nella parte in cui prevede (art. 17-*quinquies* introdotto dall'art. 3 del decreto impugnato) che sia presentato al prefetto anziché alla regione il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 riferito alla violazione delle seguenti norme del testo unico di pubblica sicurezza (oggetto della depenalizzazione stabilita dagli artt. 17-*bis* e 221-*bis* del medesimo testo unico):

a) art. 60 (in tema di licenza per l'installazione di ascensori per il trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone), che coinvolge funzioni di polizia amministrativa di competenza comunale, ai sensi dell'art. 19, n. 1, del d.P.R. n. 616 del 1977 ed è quindi riconducibile alle competenze regionali in materia di polizia locale urbana e rurale (artt. 17 e 18 d.P.R. n. 616 del 1977 in relazione agli artt. 117 e 118 Cost.);

b) art. 76 (relativo al preventivo avviso scritto all'autorità locale di pubblica sicurezza da parte di chi intende far eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate ad essere riprodotte con il cinematografo), che coinvolge funzioni di polizia amministrativa di competenza comunale ai sensi dell'art. 19, n. 3, del d.P.R. n. 616 del 1977 e quindi riconducibili alle competenze regionali in materia di polizia locale urbana e rurale, nonché alla materia del turismo e spettacolo (artt. 117 e 118 Cost. in relazione al decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477);

c) art. 111, nonché art. 199 del regolamento di esecuzione del testo unico di pubblica sicurezza (r.d. 6 maggio 1940 n. 635), che contiene disposizioni applicative del citato art. 111 (relativo alla licenza per l'arte tipografica, litografica, fotografica o qualunque altra arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari), che coinvolge funzioni di polizia amministrativa di competenza comunale ai sensi dell'art. 19, n. 11, del d.P.R. n. 616 del 1977 e quindi riconducibili alle attribuzioni regionali in materia di polizia locale urbana e rurale;

d) art. 123 (relativo alle autorizzazioni per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci), che coinvolge funzioni amministrative di competenza comunale ai sensi dell'art. 19, n. 2, del d.P.R. n. 616 del 1977 e quindi riconducibili alle competenze regionali in materia di polizia locale, nonché di turismo e spettacolo (artt. 117 e 118 Cost. in relazione al decreto-legge 30 luglio 1994 n. 477);

e) art. 124, secondo comma (relativo alla licenza agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi di cui all'art. 121, in occasione di feste, fiere, mercati o altre pubbliche riunioni), che coinvolge funzioni di polizia amministrativa di competenza comunale ai sensi dell'art. 19, n. 13, del d.P.R. n. 616 del 1977 e quindi riconducibili alle attribuzioni regionali in materia di polizia locale, così come espressamente statuito da questa Corte nella citata sentenza n. 1034 del 1988;

f) art. 84 (relativo all'obbligo di tenere affissi in luogo visibile i regolamenti relativi al servizio d'ordine di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo), che coinvolge funzioni di polizia amministrativa di competenza comunale ai sensi dell'art. 19, n. 10, del d.P.R. n. 616 del 1977 e quindi riconducibili alle attribuzioni regionali in materia di polizia locale, nonché di turismo e spettacolo;

g) art. 86, nonché art. 180 del regolamento di esecuzione (relativo all'obbligo di esporre in un luogo visibile al pubblico, sito nel proprio locale di esercizio, la licenza, l'autorizzazione, la tariffa dei prezzi e gli altri atti indicati nel secondo comma dell'art. 180 cit.), che riguarda funzioni attinenti alla materia della polizia locale, così come risulta dal richiamo di cui all'art. 19, n. 8, del d.P.R. n. 616 del 1977 e attinenti comunque alle funzioni delegate, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, dall'art. 52, lett. a), del d.P.R. n. 616 del 1977, in materia di pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande (competenze che questa Corte ha statuito spettare alle regioni nella citata sentenza n. 1034 del 1988);

h) art. 108 (relativo all'esercizio dell'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati o comunque di dare alloggio per mercede), che coinvolge l'esercizio di funzioni amministrative di polizia locale connesse alle competenze regionali in materia di turismo e di industria alberghiera (cfr. sul punto la sentenza di questa Corte n. 618 del 1988), come meglio risulta anche dai principi della legge quadro n. 217 del 17 maggio 1983.

Ad avviso della ricorrente, in tutte le ipotesi sopra menzionate alle lettere da a) ad h) si tratta di norme che non solo attengono a materie trasferite o delegate alle regioni, ma che non sono in alcun modo riconducibili ad esigenze di ordine pubblico, individuando attribuzioni da esercitarsi all'interno della disciplina amministrativa delle singole materie sopra indicate e senza che ad esse si possa attribuire una particolare rilevanza per le esigenze di tutela della sicurezza pubblica.

1.5. — Il decreto legislativo impugnato è altresì illegittimo, conclude la Regione Toscana, anche nella parte in cui prevede (art. 8-bis della legge 5 dicembre 1985, n. 730, così come introdotto dall'art. 12, secondo comma, del decreto delegato impugnato) che sia presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anziché alla Regione ricorrente, il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, riferito alle violazioni previste dagli artt. 17-bis e 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, consistenti nello svolgimento delle attività agrituristiche previste dall'art. 2 della stessa legge n. 730 del 1985, in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dalla autorità.

Da un lato, infatti, lo svolgimento delle attività agrituristiche individuate dall'art. 2 della legge n. 730 del 1985 coinvolge sicuramente le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni in materia di turismo ed industria alberghiera, ai sensi degli artt. 50 e 56 del d.P.R. n. 616 del 1977 (in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, così come ulteriormente sviluppati dalla legge quadro n. 217 del 1983 e dal decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477). Dall'altro, tali attività, sia in quanto inerenti allo svolgimento delle attività turistiche ed alberghiere sia in quanto riferite ad attività di polizia locale di competenza comunale ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, sono sicuramente riconducibili alle competenze regionali in materia di polizia locale urbana e rurale, trasferite alle regioni (in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione) dagli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 616 del 1977 (il che vale in particolare con riferimento alle attività riconducibili alle norme già citate nel precedente punto 1.4).

2. — Si è costituito nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che il ricorso sia respinto. L'Avvocatura dello Stato osserva che erroneamente la ricorrente ritiene che la decriminalizzazione comporti automaticamente il trasferimento della materia cui si riferiscono le disposizioni depenalizzate nell'ambito delle funzioni di competenza regionale, con obliterazione delle specifiche competenze attinenti alla pubblica sicurezza, che restano in ogni caso riservate allo Stato (art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977). In altre parole, si tende a confondere la polizia

amministrativa con la pubblica sicurezza, si ignora che la stessa disposizione può assumere rilievo sia sotto il profilo della polizia amministrativa che sotto quello della pubblica sicurezza e si dimentica che, almeno per questo secondo prevalente profilo, è legittimo l'esercizio del potere dell'organo statale ed in particolare del prefetto, come dichiarato da questa Corte (sentenza n. 77 del 1987).

Si osserva ancora che la tesi secondo cui le funzioni di polizia sono interne alla disciplina amministrativa della materia, in quanto non rivestono una rilevanza specifica in relazione alle esigenze di preservazione dell'ordine pubblico, è tutta da dimostrare ed è anzi contraddetta dagli atti normativi richiamati, in particolare dalla legge di delega 28 dicembre 1993, n. 562, tutta permeata dall'esigenza di non attenuare, attraverso la decriminalizzazione delle violazioni di alcune norme di pubblica sicurezza, le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e di mantenere quindi intatte particolarmente le competenze del Ministero dell'Interno, i cui organici vengono potenziati proprio in ragione dell'applicazione della legge stessa.

Risulta, infine, dalla semplice lettura delle norme depenalizzate che le violazioni previste presentano tutte un profilo esclusivo o prevalente di ordine pubblico o si riferiscono a comportamenti che in diversa misura hanno ricaduta fuori dell'ambito locale o regionale.

3. — Ha depositato memoria aggiuntiva la Regione Toscana, insistendo nelle conclusioni già formulate e rilevando che, in molti dei settori cui sono riferibili le funzioni di polizia amministrativa attribuite ai comiti dall'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, essa ha già esercitato le proprie attribuzioni.

Considerato in diritto

1. — La Regione Toscana solleva questione di legittimità costituzionale di due norme introdotte dal decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, il quale, in attuazione della delega contenuta nella legge 28 dicembre 1993, n. 562, ha provveduto — per quanto qui interessa — a trasformare in violazioni amministrative una serie di contravvenzioni previste nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), nonché gli illeciti ad esse omogenei contenuti in disposizioni connesse o complementari al citato testo unico.

Le norme impugnate individuano il soggetto o l'ufficio al quale deve essere presentato il rapporto relativo alle violazioni depenalizzate. Si tratta in particolare:

a) dell'art. 17-*quinquies* del testo unico di p.s. (introdotto dall'art. 3, primo comma, del d.lgs. n. 480 del 1994), secondo cui il rapporto va presentato al prefetto;

b) dell'art. 8-*his* della legge 5 dicembre 1985, n. 730, recante la disciplina dell'agriturismo, (introdotto dall'art. 12, secondo comma, del d.lgs. n. 480), secondo cui il rapporto va trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ad avviso della ricorrente, dette norme, limitatamente alla parte in cui si riferiscono alla violazione di disposizioni attinenti a materie attribuite o delegate alle regioni, ledono le competenze regionali in quanto individuano in un organo statale, anziché in un ufficio regionale indicato dalla Regione medesima, il destinatario del rapporto: e ciò in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dagli artt. 9, 17, 18, 19, 50, 51, 52 e 56 del d.P.R. n. 616 del 1977, nonché dall'art. 17, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, risulterebbe violato il principio generale — fissato nei citati artt. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977 e 17, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 — secondo cui le regioni esercitano le funzioni di polizia amministrativa, attinenti alle materie ad esse attribuite o delegate, sulla base del medesimo titolo con il quale detengono le competenze relative alle materie cui quelle funzioni accedono.

Viene, poi, denunciata la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in quanto le norme impugnate non avrebbero rispettato il criterio direttivo di cui alla lett. h) dell'art. 1 della legge di delega n. 562 del 1993, secondo cui occorre «individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative... tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate».

2. — Va preliminarmente osservato che la questione posta in riferimento all'art. 76 della Costituzione deve considerarsi ammissibile, dato che il principio direttivo sopra citato è diretto proprio a salvaguardare (anche) le competenze regionali; è peraltro evidente che in concreto tale censura si identifica (e si esaurisce) in quelle relative alla violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione (cfr. sentt. nn. 617 del 1988 e 183 del 1987).

3. — Prima di esaminare le singole questioni prospettate, vanno richiamati sinteticamente alcuni principi generali affermati da questa Corte in materia.

Deve innanzitutto ribadirsi che «la ripartizione tra Stato e regioni del potere di irrogare le sanzioni amministrative ricalca perfettamente la ripartizione delle competenze in relazione alle materie cui quelle sanzioni si riferiscono» (sentenza n. 60 del 1993 e precedenti ivi richiamati); da ciò discende che — conformemente al criterio stabilito dall'art. 17, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 — spetta alle regioni individuare i propri uffici competenti a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative per le violazioni di norme attinenti a materie affidate alla competenza regionale, propria o delegata (purché, in quest'ultimo caso, le competenze delegate costituiscano un'integrazione necessaria delle competenze proprie, così che la loro lesione comporti anche una menomazione di queste ultime) (sentenza n. 1034 del 1988 e precedenti ivi richiamati).

Occorre, tuttavia, che nelle singole fattispecie non siano ravvisabili profili di pubblica sicurezza, la cui competenza è riservata allo Stato ex art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977; per pubblica sicurezza deve intendersi (v. sentt. nn. 162 del 1990, 1034 e 218 del 1988, 77 del 1987) la funzione inerente al mantenimento dell'ordine pubblico, cioè alla tutela dei beni giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza.

Va altresì chiarito, infine, che — contrariamente a quanto ritiene la ricorrente — la «polizia locale urbana e rurale» non configura di per sé una materia autonoma (se non nel senso della istituzione ed organizzazione dei servizi di polizia municipale; v. legge 7 marzo 1986, n. 65), bensì ha carattere accessorio e strumentale rispetto alle singole materie cui di volta in volta inerisce; ne consegue, in particolare, che le funzioni di polizia amministrativa attribuite ai comuni dall'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977 non rientrano per ciò solo nelle competenze regionali, dato che soltanto alcune di esse sono riferibili alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, mentre altre non sono connesse a tali materie e rientrano pertanto nelle attribuzioni dello Stato, che le ha assegnate ai comuni ai sensi dell'art. 128 della Costituzione (cfr., in tal senso, sent. cit. n. 77 del 1987).

4.1. — Ciò posto, le censure della ricorrente si rivolgono innanzitutto, come già detto, all'art. 17-*quinquies* del t.u. di pubblica sicurezza (norma introdotta dall'art. 3, primo comma, del decreto legislativo n. 480 del 1994), nella parte in cui prevede che sia presentato al prefetto, anziché all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alla violazione di alcune tra le fattispecie del medesimo testo unico che sono state oggetto di depenalizzazione, ed in particolare di quelle previste negli artt. 60, 76, 84, 86 (e 180 del regolamento di esecuzione), 108, 111 (nonché 199 del regolamento di esecuzione), 123 e 124, secondo comma.

Ad avviso della ricorrente, si tratta in tutti i casi di norme attinenti a materie trasferite o delegate alle regioni e non riconducibili in alcun modo ad esigenze di ordine pubblico. In particolare, le norme citate, coinvolgendo (tranne nel caso dell'art. 108) funzioni di polizia amministrativa attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, atterrebbero innanzitutto alla materia della polizia locale urbana e rurale; in alcuni casi (artt. 76, 84, 123), riguarderebbero anche quella del turismo e dello spettacolo, ovvero (artt. 86 del testo unico e 180 del regolamento di esecuzione) la competenza — delegata — relativa ai pubblici esercizi di vendita di alimenti e bevande; infine, nell'ipotesi dell'art. 108, le funzioni concernerebbero la materia del turismo e dell'industria alberghiera.

Occorre, pertanto, esaminare singolarmente le fattispecie richiamate dalla ricorrente, onde pervenire, caso per caso, alla decisione sulla base dei criteri sopra enunciati al punto 3.

4.2. — L'art. 60 del testo unico del 1931 prevede l'obbligo della licenza per l'impianto e l'esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone.

La questione non è fondata.

L'art. 6, lett. n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale) riserva allo Stato la funzione di «omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione» — ivi compresi, pertanto, gli ascensori e i montacarichi di cui alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415 —, funzione attribuita all'ISPESL ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito nella legge 12 agosto 1982, n. 597. Ora, come questa Corte ha già avuto modo di affermare nella sent. n. 74 del 1987 in tema di attività omologativa dell'ISPESL in ordine agli ascensori, ai fini del rilascio della licenza di impianto e di quella di esercizio, detta attività non può che avvenire (in questi casi) nella particolare situazione edilizia in cui l'impianto è installato, per cui essa, data la qualità delle verifiche che vengono contestualmente eseguite, risulta intimamente connessa al rilascio di entrambi i tipi di licenza: ne consegue che la norma *de qua* accede a una funzione di competenza statale.

4.3. — Ad analoga conclusione deve pervenirsi in ordine all'art. 76 del testo unico di pubblica sicurezza, relativo all'obbligo dell'avviso preventivo per chi intende fare eseguire in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico azioni destinate alla riproduzione cinematografica.

Non vi è dubbio che la norma sia diretta, almeno prevalentemente, alla tutela di interessi di sicura competenza statale, quali l'ordine pubblico e il buon costume.

4.4. — L'art. 84 del testo unico del 1931 prevede l'obbligo di affissione, in luogo visibile, nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo, dei regolamenti di sicurezza.

In ordine a detta norma, la questione va risolta in senso favorevole alla ricorrente.

L'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29 ha, infatti, provveduto a trasferire alle regioni una serie di funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, tra cui, per quanto qui interessa, quelle concernenti l'«autorizzazione in ordine alla costruzione, trasformazione, adattamento ed utilizzo di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici e teatrali» (terzo comma, lett. a). Appare evidente come tale ampia competenza in tema di immobili destinati a luoghi di pubblico spettacolo necessariamente includa quella relativa alla irrogazione della sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo stabilito dalla norma in esame: ne consegue l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 17-*quinquies* nella parte in cui, in ordine a tale violazione, individua nel prefetto, anziché nell'ufficio regionale competente, il soggetto destinatario del rapporto.

4.5. — La ricorrente fa, poi, riferimento congiunto agli artt. 86 del testo unico di pubblica sicurezza e 180 del regolamento di esecuzione (r.d. 6 maggio 1940, n. 635), i quali concernono, il primo, l'obbligo della licenza per tutta una serie di esercizi pubblici (alberghi, pensioni, trattorie, caffè o altri esercizi di vendita di bevande, sale per biliardi o altri giochi, stabilimenti balneari, autorimesse, ecc.), e il secondo l'obbligo di tenere esposte, nel locale dell'esercizio, in luogo visibile, la licenza, l'autorizzazione, la tariffa dei prezzi ed altri atti analoghi ivi elencati. Poiché, tuttavia, al di là della formale indicazione, nel ricorso si fa riferimento soltanto al citato contenuto prescrittivo dell'art. 180 (richiamando altresì sul punto la sent. n. 1034 del 1988), mentre non vi è alcun cenno al diverso e ben più complesso oggetto dell'art. 86, la censura deve ritenersi circoscritta al menzionato art. 180 del regolamento di esecuzione.

Così intesa, la questione è fondata per i medesimi motivi indicati nella citata sent. n. 1034 del 1988, in cui questa Corte affermò che la norma *de qua* mira a garantire la regolarità e la sicurezza della vendita e del consumo di alimenti e bevande: e poiché le relative funzioni rientrano nella polizia amministrativa connessa alle funzioni delegate alle regioni ad opera dell'art. 52, lett. a), del d.P.R. n. 616 del 1977, la determinazione dell'ufficio competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 non può che spettare alla regione a titolo di competenza delegata, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del medesimo d.P.R. n. 616.

4.6. — L'art. 108 del testo unico in esame concerne l'obbligo della preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede.

La questione non è fondata.

È pur vero, infatti, che — come questa Corte ha affermato (sent. n. 618 del 1988) — l'esercizio dell'attività di affittacamere rientra nella materia del turismo e dell'industria alberghiera di cui all'art. 117 della Costituzione, e le relative funzioni amministrative sono state trasferite alle regioni ai sensi degli artt. 50 e 56 del d.P.R. n. 616 del 1977. Tuttavia, nella medesima pronuncia ora citata, si è avuto modo di rilevare che la particolare disposizione di cui trattasi è dettata per finalità di pubblica sicurezza, in quanto la prescritta dichiarazione mira all'acquisizione di una serie di elementi obiettivi (indicati nell'art. 192 del regolamento di esecuzione) necessari ad esercitare i controlli sull'identità delle persone alloggiate e sui loro movimenti: ciò basta a far sì che le relative funzioni siano riservate allo Stato.

4.7. — Per quanto riguarda l'art. 111 del testo unico di pubblica sicurezza, relativo all'obbligo della licenza per l'esercizio dell'arte tipografica, litografica, fotografica e di qualunque altra arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, nonché l'art. 199 del regolamento di esecuzione, che stabilisce il contenuto della domanda, la questione è fondata nei limiti di seguito esposti.

Precisamente, deve ritenersi che le norme in esame rientrino nelle competenze regionali nella misura in cui siano riconducibili alla materia dell'artigianato, di cui all'art. 117 della Costituzione; limitatamente cioè alle ipotesi in cui ricorrano le condizioni, soprattutto di ordine dimensionale, dettate dalla legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443, che qualificano le imprese artigiane.

Entro detti limiti, la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative per la violazione delle norme in esame spetta alle regioni e, pertanto, il relativo rapporto va presentato all'ufficio regionale competente.

4.8. — L'art. 123 del testo unico di pubblica sicurezza attiene all'obbligo della licenza «per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci».

Premesso che l'ambito applicativo della norma deve considerarsi in parte ridotto a seguito dell'entrata in vigore delle leggi 2 gennaio 1989, n. 6 e 8 marzo 1991, n. 81, le quali hanno trasformato in vere e proprie professioni liberali le attività, rispettivamente, di guida alpina e di maestro di sci (con soppressione, pertanto, della necessità della licenza di cui alla norma in esame: cfr., esplicitamente, l'art. 19 della legge n. 81 del 1991), la questione è fondata.

Appare, infatti, evidente che la norma attenga alla materia del turismo, di spettanza regionale (cfr. legge 17 maggio 1983, n. 217), né sono ravvisabili esigenze di pubblica sicurezza.

4.9. — Viene, infine, richiamato l'art. 124, secondo comma, del testo unico del 1931, relativo all'obbligo della licenza per gli stranieri che intendano esercitare mestieri ambulanti in occasione di feste, fiere, mercati o altre pubbliche riunioni.

La competenza ad irrogare le relative sanzioni spetta, in questo caso, alle regioni, come questa Corte ha già avuto modo di affermare nella più volte citata sent. n. 1034 del 1988.

5.1. — Resta da esaminare la questione relativa all'art. 8-bis della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo), introdotto dall'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo n. 480 del 1994. Detta norma dispone (al primo comma) che «il rapporto relativo alle violazioni previste dagli artt. 17-bis e 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, consistenti nello svolgimento delle attività previste dall'art. 2 in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità è trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato che applica le sanzioni amministrative».

Ad avviso della ricorrente, la norma è illegittima nella parte in cui individua nel menzionato ufficio statale, anziché nell'ufficio regionale competente, l'organo destinatario del rapporto, in quanto le attività agrituristiche definite nell'art. 2 della legge n. 730 del 1985 da un lato attengono alla materia del turismo e dell'industria alberghiera di competenza regionale (artt. 117 e 118 della Costituzione, 50 e 56 del d.P.R. n. 616 del 1977, nonché legge n. 217 del 1983); dall'altro, sono riconducibili anche alla materia della polizia locale urbana e rurale, nella parte in cui si riferiscono a funzioni di polizia amministrativa attribuite ai comuni ex art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, in particolare a quelle relative alle norme del testo unico di pubblica sicurezza già indicate nel precedente punto 4.1.

5.2. — La norma in esame, come si evince dalla seppur non felice formulazione, intende riferirsi alle sole fattispecie del testo unico di pubblica sicurezza (depenalizzate ai sensi degli artt. 17-bis e 221-bis del testo unico medesimo) strettamente connesse allo svolgimento delle attività indicate nell'art. 2 della legge n. 730 del 1985 (in cui consiste tipicamente l'agriturismo), cioè le attività di ricezione ed ospitalità stagionale esercitate da imprenditori agricoli «attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali». In relazione alla violazione di tali fattispecie la competenza a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni viene attribuita all'ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato, in luogo di quella assegnata al prefetto dall'art. 17-quinquies del testo unico.

Così chiarita la portata applicativa della norma, non vi è dubbio che l'attività agriturbistica rientri nella materia del turismo e dell'industria alberghiera, di competenza regionale.

Va, d'altra parte, evidenziato che l'attività in esame, come s'è visto, è intrinsecamente complementare a quella agricola, la quale deve conservare un carattere di principalità.

In conclusione, tenuto conto delle indicate peculiari caratteristiche dell'agriturismo, la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative di cui all'art. 8-bis della legge n. 730 del 1985 deve essere attribuita alle regioni, accedendo a materia di spettanza regionale e non essendo ravvisabili profili di tutela dell'ordine pubblico.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17-quinquies del testo unico di pubblica sicurezza (approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773), introdotto dall'art. 3, primo comma, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773), nella parte in cui prevede che è presentato al prefetto, anziché all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 84, 111 (limitatamente alle imprese artigiane), 123 e 124, secondo comma, del testo unico menzionato, nonché 180 del regolamento per l'esecuzione del medesimo testo unico, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8-bis della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo), introdotto dall'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui prevede che è trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anziché all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni indicate nella norma medesima;

c) dichiara non fondata ogni altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-quinquies del testo unico di pubblica sicurezza, introdotto dall'art. 3, primo comma, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0443

N. 116

Ordinanza 23 marzo-7 aprile 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Cittadinanza - Cittadini extracomunitari - Reclusione da sei mesi a tre anni per lo straniero espulso che non si adoperi per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (vedi sentenza n. 34/1995) - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-bis, primo comma, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8, secondo comma, del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296).

(Cost., artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma 2, seconda parte, della legge 12 agosto 1993, n. 296 (*recte*: art. 7-bis, comma 1, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, recante «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8, comma 2, del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, recante «Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto, n. 296), promossi con due ordinanze emesse il 20 e il 24 maggio 1994 dal Pretore di La Spezia nei procedimenti penali a carico di Zari Momad e di Endorth Julia ed altri, iscritte ai nn. 429 e 430 del registro ordinanze 1994, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1994, e con ordinanza emessa il 29 giugno 1994 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Ettaher Youssef, iscritta al n. 719 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di La Spezia ha sollevato, con ordinanze rispettivamente del 20 e 24 maggio 1994, questione di legittimità costituzionale «dell'art. 7-bis, comma 2, seconda parte, della legge 296 del 1993» (*recte*: art. 7-bis, comma 1, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, recante «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8, comma 2, del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, recante «Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296), limitatamente alla parte in cui detto articolo punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero espulso che «non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente», in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione;

che analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Padova, con ordinanza del 29 giugno 1994, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 112 della Costituzione;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate;

Considerato che le ordinanze sollevano questioni tra loro analoghe e riferite alla medesima norma incriminatrice, e che quindi i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 34 del 1995, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma 1, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dal richiamato art. 8, comma 2, del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente, e che pertanto, essendo stata espunta dall'ordinamento la norma denunziata, le relative questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili (v., da ultimo, ord. n. 41 del 1995);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma 1, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8, comma 2, del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, sollevate, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal pretore di La Spezia e dal pretore di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 marzo 1995.

Il presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 117

Ordinanza 23 marzo-7 aprile 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Usi civici, Riordinamento nella regione Abruzzo - Comuni di Massa d'Albe e Magliano dei Marsi - Mancata previsione che i giudizi innanzi ai commissari agli usi civici possano essere promossi anche d'ufficio - Esclusione di ogni competenza del commissario nei procedimenti di legittimazione del possesso dei terreni gravati da usi civici - Motivazione per relationem - Domanda di legittimazione del possesso priva dei requisiti di giurisdizionalità - Richiamo alla sentenza della Corte n. 46/1995 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge n. 1766/1927 nella parte in cui non consente la permanenza del potere del commissario di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, secondo comma; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 66 e 71; legge 16 giugno 1927, n. 1766, artt. 9 e 10; r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, artt. 30 e 31).

(Cost., artt. 3, 9, 24, 97, 104 e 108).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751), come interpretato dalla Corte di cassazione con sentenza 28 gennaio 1994, n. 858, 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, 30 e 31 del regolamento di esecuzione approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1994 dal commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo nel procedimento civile vertente tra il comune di Massa d'Albe e la s.n.c. Ditta Fratelli Ficorilli ed altro iscritta al n. 793 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso del giudizio fra il comune di Massa d'Albe, la s.n.c. ditta Fratelli Ficorilli e il comune di Magliano dei Marsi, avente ad oggetto la pretesa occupazione abusiva da parte di detta società di alcuni terreni di presunta natura demaniale civica situati nel comune di Massa d'Albe, il commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo, con ordinanza del 16 novembre 1994, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 9, 24, 104 e 108 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nella parte in cui, secondo l'interpretazione accolta dalla sentenza della Corte di cassazione, a sezioni unite, 28 gennaio 1994, n. 858, a seguito del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non prevede che i giudizi innanzi ai commissari agli usi civici possano essere promossi anche d'ufficio;

che con la stessa ordinanza è stata sollevata altresì, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, 9 e 10 della legge n. 1766 del 1927 e 30 e 31 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, nella parte in cui, secondo l'interpretazione statuita dalla sentenza della Corte di cassazione, a sezioni unite, 10 dicembre 1993, n. 12158, escludono ogni competenza del commissario nei procedimenti di legittimazione del possesso dei terreni gravati da usi civici;

che la domanda di legittimazione del possesso, formulata in via subordinata nell'udienza di costituzione dalla ditta Ficorilli, era già stata presentata allo stesso Commissario in data 9 febbraio 1993;

che le questioni sono motivate con richiamo alle argomentazioni svolte nelle precedenti ordinanze dello stesso giudice in data 20 aprile e 14 giugno 1994, con qualche aggiunta, meramente esplicativa, in ordine alla seconda questione;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;

Considerato che la prima questione, per sé inammissibile perché motivata *per relationem*, è già stata esaminata da questa Corte, la quale, con sentenza n. 46 del 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo;

che la medesima sentenza ha dichiarato inammissibile la seconda questione perché la domanda di legittimazione del possesso ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge sugli usi civici non ha natura giurisdizionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751) — già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 46 del 1995 — sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 24, 104 e 108, dal commissario per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), 9 e 10 della legge citata n. 1766 del 1927 e 30 e 31 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal detto commissario con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Il presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 118

Ordinanza 7 aprile-7 aprile 1995

Giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Elezioni - Campagne elettorali e referendarie - Par condicio - Decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83 - Provvedimento del Garante per la radiodiffusione e l'editoria del 22 marzo 1995 - Presunta lesione dei poteri spettanti al Comitato promotore del referendum in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali - Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto nei confronti del Governo della Repubblica in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri - Inammissibilità del medesimo nei confronti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato dai signori Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers ed Elio Vito, promotori e presentatori dei referendum in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali, ammessi dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 3, 4, 10 e 13 del 1995, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, con ricorso depositato il 29 marzo 1995 ed iscritto al n. 53 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella Camera di Consiglio del 6 aprile 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che con ricorso depositato in cancelleria il 29 marzo 1995, Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers e Elio Vito, quali promotori e presentatori dei referendum abrogativi di varie disposizioni previste in materia di disciplina del commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali, dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 3, 4, 10 e 13 del 1995, hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, esponendo che il d.-l. 20 marzo 1995, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie» ed il provvedimento del Garante per la radiodiffusione e l'editoria del 22 marzo 1995, recante «Modifiche al regolamento per la disciplina della diffusione sulla stampa e sulla radiotelevisione di propaganda elettorale per l'elezione dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali nonché per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, fissate per il 23 aprile 1995», risultano lesivi dei poteri di rilievo costituzionale spettanti al comitato promotore dei suddetti referendum, in violazione dell'art. 75 della Costituzione;

che i ricorrenti, richiamando le decisioni della Corte che hanno riconosciuto la legittimazione attiva del comitato dei promotori del referendum, chiedono che la Corte costituzionale, dichiarata l'ammissibilità del conflitto, accolga il ricorso e annulli, previa sospensiva, il d.-l. 20 marzo 1995, n. 83 ed il provvedimento del Garante per la radiodiffusione e l'editoria del 22 marzo 1995;

Considerato che ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4 della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a decidere preliminarmente con ordinanza in camera di consiglio, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», con riferimento alla presenza dei presupposti, soggettivi ed oggettivi, richiamati nel comma 1 dello stesso articolo, rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni;

che, per quanto concerne i presupposti soggettivi, — come questa Corte ha più volte affermato (v. ordd. n. 17 del 1978; 1 e 2 del 1979) — va riconosciuta al comitato dei promotori del referendum abrogativo la legittimazione attiva a sollevare conflitto di attribuzione, dal momento che la frazione del corpo elettorale, identificata dall'art. 75 della Costituzione in almeno cinquecentomila elettori firmatari di una richiesta di referendum abrogativo, è, in virtù delle funzioni ad essa attribuite e garantite, assimilabile ad un potere dello Stato, mentre, in questa sede, la competenza a dichiarare la volontà dei firmatari della richiesta va riferita ai promotori e presentatori della richiesta stessa;

che il ricorso viene proposto nei confronti del Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione al d.-l. 20 marzo 1995, n. 83, e nei confronti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in relazione al provvedimento 22 marzo 1995;

che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il conflitto attiene alla sfera di applicazione dell'istituto del *referendum* abrogativo, deducendo i ricorrenti la lesione delle attribuzioni di rilievo costituzionale spettanti ai promotori dello stesso nello svolgimento della campagna referendaria ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

che, in questa fase deliberativa, il ricorso va dichiarato ammissibile nei confronti del Governo, salva e impregiudicata la pronuncia definitiva anche sul punto relativo alla ammissibilità;

che il ricorso stesso va dichiarato inammissibile nei confronti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, stante la palese inidoneità dell'atto in relazione al quale il conflitto viene sollevato — atto che si riferisce alla tornata elettorale del 23 aprile 1995 e che non è destinato a incidere sotto alcun profilo nella disciplina della campagna referendaria — a ledere la sfera di attribuzioni dei ricorrenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservato ogni definitivo giudizio;

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto nei confronti del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai promotori e presentatori dei referendum in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali, ammessi con le sentenze di questa Corte nn. 3, 4, 10 e 13 del 1995;

Dispone che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza ai ricorrenti, quali promotori e presentatori dei referendum in questione, e che, a cura degli stessi ricorrenti, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1995.

Il presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0442

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELL'A CORTE

N. 12

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 1995
(del commissario dello Stato per la regione siciliana)

Regione Sicilia - Beni culturali - Contributo annuale alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, alla Associazione Istituto internazionale del Papiro di Siracusa, alla Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle marionette di Palermo ed alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando - Insussistenza o, almeno, non dimostrata esistenza di obiettiva diversità della situazione degli istituti destinatari dei benefici in questione rispetto a quelle di enti similari che giustifichino razionalmente la disciplina di privilegio adottata - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Delibera legislativa regione Sicilia del 17 febbraio 1995).

(Cost., artt. 3 e 97).

L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 17 febbraio 1995 ha approvato il disegno di legge n. 694 dal titolo «Contributo annuale alla fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, alla associazione Istituto internazionale del papiro di Siracusa, alla Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di Palermo ed alla fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando», pervenuto a questo commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 20 febbraio 1995.

Il provvedimento legislativo, con il quale si autorizza l'assessore regionale del ramo ad erogare contributi annuali in favore delle predette istituzioni culturali, dà adito a rilievi di carattere costituzionale, sotto il profilo della violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, per i motivi che di seguito si espongono.

A fronte di una legislazione ordinaria e di principio che prevede l'ammissione a contributi pubblici di tutti i soggetti pubblici e privati su un piano di parità per il mantenimento e l'esercizio di attività di rilevante interesse culturale e fruibili dalla collettività, l'assemblea regionale interviene con un provvedimento *ad hoc* destinato esclusivamente a quattro istituzioni, senza ancorare la scelta operata a precisi e confacenti parametri di comparazione e valutazione.

Il principio di eguaglianza (art. 13 della Costituzione), infatti, esige che le leggi singolari, come quella in esame, corrispondano ad obiettive diversità delle situazioni considerate (*id est*, istituzioni culturali di comprovato interesse collettivo che operino in difficili condizioni finanziarie) rispetto a quelle di enti similari, che giustifichino razionalmente ed obiettivamente la disciplina di privilegio adottata.

Occorre, pertanto, che la *ratio* della legge si esaurisca nella fattispecie da questa considerata e non possa essere estesa a situazioni, concrete o ipotizzabili, che, pur presentando elementi comuni con esse, se ne diversifichino in modo e misura tali da non rendere loro applicabile la normativa disposta per il caso singolo.

Ove queste condizioni non esistono, ove cioè come nella fattispecie in esame, sussistono situazioni omogenee rispetto a quelle singolarmente considerate, non si può non incorrere nella violazione del principio di eguaglianza, perché si determinano ingiustificate posizioni di vantaggio per le istituzioni beneficiarie della legge rispetto a quelle escluse.

Infatti, come viene riconosciuto dalla stessa commissione legislativa nella relazione illustrativa del disegno di legge «vi sono istituzioni culturali in Sicilia che, nonostante l'indubbio interesse collettivo che rivestono tanto per la

conservazione e valorizzazione del patrimonio storico comune, quanto per le potenzialità turistiche e quindi economiche in senso lato, vivono costantemente sull'orlo del tracollo finanziario e organizzativo e che spesso hanno continuato ad esistere solo per l'impegno volontario di chi ne è direttamente responsabile.

Rientrano in questa casistica certamente la fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, l'associazione Istituto internazionale del Papiro di Siracusa, il Museo delle Marionette di Palermo e la fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella di Capo d'Orlando».

Orbene, se non sono contestabili la valenza ed il rilievo, anche a livello ultraregionale, delle associazioni e fondazioni beneficiarie della sovvenzione, ciò che costituisce motivo di censura è l'omessa valutazione e comparazione della loro situazione con quella delle altre istituzioni operanti in Sicilia, peraltro espressamente tenuta presente dalla stessa commissione.

Infatti, se rientra nella discrezionalità del legislatore regionale stabilire l'ambito della disciplina da adottare, non sfugge alla verifica del giudice delle leggi accertare che non vi è contrasto tra la *ratio* della legge (la salvaguardia e la fruizione dei beni culturali di rilievo pubblico) e la sua limitazione a pochi e ben individuati casi concreti. Detto esame comparativo avrebbe potuto invero essere effettuato, mediante una esaustiva istruttoria in sede di esame del d.d.l. da parte della commissione di merito dalla cui conclusione fosse emersa un'obiettivo diversità di condizioni che giustificava la scelta operata dal legislatore in favore dei citati quattro enti con esclusione degli altri casi cui lo stesso trattamento avrebbe potuto estendersi.

Secondo costante giurisprudenza di codesta Corte, è stato ritenuto non leso il principio di cui all'art. 3 della Costituzione soltanto nell'ipotesi in cui le situazioni giuridiche messe a confronto sono intrinsecamente eterogenee e quando differiscono fra loro per aspetti del tutto particolari.

Nella fattispecie in argomento, secondo anche quanto emerge dai lavori preparatori e dai chiarimenti forniti dai competenti organi regionali ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, non si rileva una particolare situazione sotto il profilo finanziario degli enti destinatari del provvedimento legislativo che giustifichi l'intervento derogatorio.

Se è, infatti, vero che i predetti enti in atto versano in condizioni finanziarie difficili, è altrettanto vero che altri enti operanti nello stesso settore soffrono dello stesso anche più grave disagio.

D'altronde rimedio congruo e razionale poteva invero essere costituito dal corrispondente come nel recente passato, un contributo *una tantum* senza pregiudicare per il futuro, in attesa dell'adozione di una disciplina generale ed organica, la disponibilità delle poche risorse da destinare in maniera equa e differenziata a tutti gli altri soggetti, in relazione all'entità degli interessi e dei bisogni da soddisfare.

Ed invero lo stesso assessore regionale, come è dato evincere dal contenuto della nota n. 280 del 23 febbraio 1995 (allegato I) aveva evidenziato in seno alla commissione di merito l'inopportunità di «continuare con il sistema degli interventi finalizzati tendenti a disperdere le poche risorse a disposizione della regione» ed aveva proposto di procedere ad una revisione critica dell'intero sistema degli interventi nel settore.

La disposizione legislativa *de qua* è inoltre censurabile sotto il profilo del mancato rispetto del principio del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

Il legislatore omette, infatti, di introdurre la indispensabile disciplina relativa alla utilizzazione del contributo, limitandosi a destinarlo genericamente al perseguimento dei fini istituzionali, senza prescrivere il controllo e la verifica dei risultati conseguiti e quindi del corretto impiego delle provvidenze erogate.

Né serve a superare la censura di illegittimità sotto il suddetto profilo il rinvio al generico potere di vigilanza attribuito all'assessore preposto al ramo, in virtù del quale è stata emanata una circolare nel 1991 che regola le modalità per l'erogazione dei contributi disposti da leggi regionali in favore degli istituti culturali.

La possibilità non remota che le prescrizioni contenute nella suddetta circolare non siano del tutto vincolanti e possano agevolmente essere disattese è resa evidente anche dai chiarimenti forniti dall'assessorato (allegato I), secondo cui uno degli enti beneficiari, destinatario di precedente contributo straordinario ex art. 56 della l.r. n. 15/1993, non ha a tutt'oggi reso il rendiconto sull'utilizzazione delle somme percepite.

Il legislatore, inoltre, non ha tenuto nella debita considerazione la circostanza che talune istituzioni sono già destinatarie, come si evince dagli acclusi bilanci (allegato 2), di provvidenze di diverso importo erogate da altri soggetti pubblici.

Tale omessa valutazione è indice di mancato ossequio ai criteri del buon andamento della p.a., giacché si sarebbe più opportunamente dovuto prevedere, quanto meno, l'alternatività e/o la sussidiarietà dell'intervento regionale rispetto alle altre forme di finanziamento pubblico e ciò al fine di garantire non solo la *par condicio* sostanziale tra le singole istituzioni culturali, ma anche la ottimale utilizzazione delle risorse, peraltro esigue, destinate a garantire il mantenimento e la fruizione da parte della collettività dei beni culturali esistenti.

Dagli stessi lavori preparatori, inoltre, si rileva che nonostante sia emersa l'obiettivo ed improcrastinabile necessità di procedere, in tempi ragionevolmente brevi, all'adozione di un'organica disciplina degli interventi regionali in materia, il legislatore, pur prendendo atto dell'esistenza di altre istituzioni e realtà parimenti abbisognevole di sostegno, ha individuato, sulla scorta di un d.d.J. di iniziativa parlamentare e previa audizione dei rispettivi rappresentanti, solo quattro istituzioni attribuendo loro un contributo a regime, ritenendo con ciò rispettata la previsione degli articoli del regolamento che disciplinano la partecipazione all'elaborazione dei progetti di legge dei rappresentanti degli interessi professionali.

Ed invero, che l'imparzialità e la trasparenza costituiscano elementi connaturati al buon andamento risulta indubbio anche dal limite imposto dal legislatore nazionale e regionale al potere discrezionale della p.a., con le leggi sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990 e l.r. n. 10/1991, rispettivamente articoli 12 e 13).

Non appare, pertanto, ragionevole che il legislatore possa esimersi dall'osservanza delle norme da esso stesso poste in via generale ed adottare quindi una norma di privilegio, non suffragata da congrue e specifiche motivazioni.

Non influente è, altresì, la circostanza che il contributo ordinario testé disposto sia rivolto ad istituzioni che versano in situazioni oggettivamente diverse.

Infatti, mentre per alcune di esse sussistono concrete difficoltà finanziarie, nonostante, in qualche caso, l'esistenza di un cospicuo patrimonio, per altre il contributo regionale verrebbe accordato anche in presenza di una situazione economica non deficitaria.

In quest'ultima ipotesi il legislatore avrebbe dovuto quantomeno subordinare l'erogazione ed il mantenimento del finanziamento annuale alla preventiva presentazione e valutazione di un programma che giustifichi l'esigenza dell'impiego di altre risorse.

Infine non è superfluo rilevare che nel corso della discussione in commissione l'assessore regionale ha messo in evidenza l'esigenza di una diversa politica culturale in Sicilia, osservando, in particolare, che numerosi musei istituiti con la legge regionale n. 17/1991 rimangono chiusi per mancanza di adeguati fondi da destinare all'assunzione di personale ed alla manutenzione dei locali.

Da ciò emerge palesemente quanto sia incongrua l'adozione del disegno di legge con il quale si finanziano enti privati, certamente meritevoli di attenzione, nel momento stesso in cui si constata che non sono bastevoli i fondi previsti in bilancio per il mantenimento di non meno meritevoli istituzioni di carattere pubblico.

P. Q. M.

Con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dott. Vittorio Piraneo, commissario dello Stato per la Regione siciliana, sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna il disegno di legge n. 694 dal titolo «Contributo annuale alla fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, alla associazione Istituto internazionale del papiro di Siracusa, alla Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di Palermo ed alla fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando» approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 17 febbraio 1995 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Palermo, addì 25 febbraio 1995

Il commissario dello Stato per la Regione siciliana: PIRANEO

n. 181

Ordinanza emessa il 21 novembre 1994 dal pretore di Chieti, sezione distaccata di Francavilla al Mare nel procedimento penale a carico di Recanatese Rodolfo

Processo penale - Procedimento pretorile - Dichiarazioni rese dalla parte offesa e consacrate nella denuncia-querela ricevuta dalla p.g. - Irripetibilità a dibattimento per morte della stessa - Lamentata mancata previsione della possibilità di deposizione degli ufficiali ed agenti di p.g. sul contenuto delle dichiarazioni sopra citate, nonché dell'inserimento del verbale contenente le dichiarazioni di cui sopra, quale atto irripetibile, nel fascicolo del dibattimento al fine dell'accertamento della verità da parte del giudice e non solo per la verifica della sussistenza della condizione di procedibilità - Lesione del principio di ragionevolezza - Violazione del diritto di azione delle vittime dei reati, del principio di legalità nonché dell'effettivo esercizio della giurisdizione.

[C.P.P. 1988, artt. 195, quarto comma, 431, lettere a) e b), 500, 503 e 512].

(Cost., artt. 3, 24, 25, 101 e 112).

IL VICE PRETORE ONORARIO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visti gli atti del procedimento penale, iscritto al n. 4164/1991 r.g.n.r. (della Procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Chieti) e n. 335/1994 r. della pretura circondariale di Chieti, sezione distaccata di Francavilla al Mare, a carico di Recanatese Rodolfo, nato il 24 marzo 1961, imputato: a) del reato previsto e punito dall'art. 672 del c.p. «per aver maltrattato il fratello convivente Recanatese Donato, ingiurandolo, minacciandolo di morte, percuotendolo, impedendogli di lavarsi, di mangiare e di dormire»; b) del reato p. e p. dagli artt. 624 e 625 n. 11 del c.p. per essersi impossessato, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri, di due televisori, di una radio, di capi di abbigliamento e di altri soggetti personali, di Recanatese Donato sottraendoli al medesimo che li deteneva e con abuso di relazioni domestiche;

Rilevato a seguito della esposizione operata dal p.m. di udienza e su sua sollecitazione che l'unica fonte di prova (diretta) che può avvalorare, relativamente al capo sub a) l'assunto accusatorio è costituita dalla testimonianza della stessa persona offesa (Recanatese Donato), la quale però *medio tempore* è deceduta come risulta inequivocabilmente dalla relata di notifica dell'atto di citazione testimoniale;

Verificato che la persona offesa dal reato non è stata sentita a sommarie informazioni (ex art. 351 del c.p.p.) e che, in sede di indagini preliminari, il pubblico ministero non ha assunto informazioni (ex art. 362 del c.p.p.) dallo stesso;

Considerato che, pertanto, le sole dichiarazioni rese dalla parte offesa risultano essere contenute (e formalizzate) nel verbale di ricezione di denuncia-querela del 3 agosto 1991;

che tale atto è stato allegato al fascicolo per il dibattimento, formato ex art. 431 del c.p.p. ma che del suo contenuto se ne può tener conto al limitato fine della verifica della condizione di procedibilità dell'azione penale;

che si pone quindi, in maniera concreta, la questione dell'utilizzabilità ai fini probatori delle dichiarazioni rese dalla parte offesa e contenute nella denuncia-querela;

Tutto quanto premesso e dopo aver rilevato in diritto:

a) che come già detto il vigente codice di rito preclude la possibilità di utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla parte offesa in sede di presentazione della querela;

b) che non è possibile convocare gli ufficiali e/o gli agenti di p.g. (nella fattispecie: il brigadiere dei cc. Massimo Ruffini della stazione dei carabinieri di Miglianico) che hanno raccolto le dichiarazioni formalizzate nella querela, al fine di una loro conferma visto che la parte offesa nel momento in cui ha presentato la querela non assumeva la qualità di testimone (con conseguente inutilizzabilità del disposto dell'art. 195, quarto comma, del c.p.p. così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 22-31 gennaio 1992);

c) che per le stesse ragioni non può soccorrere l'art. 351 del c.p.p., in quanto anche in tal caso difetta la qualifica soggettiva di testimone in capo alla persona alla quale dovrebbe riferirsi l'agente e/o l'ufficiale di p.g. nel deporre circa le dichiarazioni rese dalla stessa;

d) che miglior sorte non può essere riservata a un'ipotetica prospettazione di utilizzabilità, ai fini probatori, della querela sotto il profilo che l'atto sarebbe acquisibile agli atti in base al combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512 del c.p.p., in quanto la prima e la seconda disposizione (così come modificate dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356) presuppongono la circostanza che la parte abbia già deposto in sede dibattimentale (e ciò, all'evidenza, non può verificarsi nel caso di specie), mentre la terza (anch'essa sensibilmente modificata con il d.l. n. 306/1992 convertito in legge n. 356/1992) fa espresso riferimento alla lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare (e quindi è del tutto inconferente nella fattispecie trattandosi di rito pretorile);

e) che alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che, allo stato della vigente disciplina processualpenalistica, per il giudicante non vi sia alcuna possibilità di avere contezza, al fine dell'accertamento dei fatti, delle dichiarazioni rese dalla parte offesa (qualora quest'ultima sia deceduta) e contenute (esclusivamente) nella querela, con la inevitabile conseguenza che gli viene preclusa ogni possibilità di valutazione, nell'ambito del compendio probatorio, delle stesse dichiarazioni, con gravissima compromissione della esigenza di accertamento della verità reale, cui deve tendere, istituzionalmente, il processo penale;

f) che in particolare (e come già evidenziato) le norme che ostacolano tale utilizzabilità possono individuarsi:

1) nell'art. 195 del c.p.p.; nella parte in cui non prevede che gli ufficiali agenti di polizia giudiziaria possano deporre anche sul contenuto delle dichiarazioni rese dalla parte offesa e consacrate nella querela qualora, per circostanze imprevedibili (morte, irreperibilità *et similia*), sia venuta meno la possibilità di acquisirle oralmente;

2) nell'art. 431, lett. a) e b), del c.p.p., nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga in modo del tutto imprevedibile la morte della parte offesa (o la sua irreperibilità) il verbale contenente la querela (e quindi le dichiarazioni ivi contenute) divenga atto non ripetibile compiuto dalla p.g. e quindi, come tale, valutabile dal giudice anche al fine dell'accertamento dei fatti e non solo per verificare, come prescritto dalla lett. a) della stessa norma, la sussistenza della condizione di procedibilità;

3) nel combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512 del c.p.p., nella parte in cui non prevedono che, qualora si verifichi l'evenienza appena considerata, il predetto verbale possa essere acquisito nel fascicolo per il dibattimento e valutato dal giudice al fine dell'accertamento dei fatti;

g) che tali norme, quindi, fanno sorgere dubbi circa la loro legittimità costituzionale *in parte qua*;

h) che sembrano individuabili nella fattispecie sia il requisito della rilevanza della questione di costituzionalità sia quello della non manifesta infondatezza della stessa, e che quindi sembrerebbe ammissibile la sottoposizione del dubbio di costituzionalità allo scrutinio del giudice delle leggi;

i) che infatti:

1) *Sulla rilevanza della questione.* Nella causa (ed in particolare relativamente al primo capo di imputazione) l'unica fonte probatoria diretta consiste nella testimonianza della parte offesa dal reato visto che l'altro teste (Concistrè Elisa responsabile dell'ufficio sanitario della U.L.S.S. n. 4 di Chieti) è stato addotto solo per riferire «sulle condizioni di vita dell'imputato e della p.o.»;

2) *Sulla non manifesta infondatezza della questione.* Il criterio seguito dalla vigente disciplina del c.p.p. è quello «tendente a temperare il rispetto del principio-guida dell'oralità con l'esigenza di evitare la "perdita", ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede» (sent. n. 254 del 18 maggio-3 giugno 1992; sent. n. 255 del 18 maggio-3 giugno 1992). Il divieto derivante dal disposto degli articoli sopra indicati, pertanto, non sembra abbia alcuna ragion d'essere ponendosi in contrasto non solo con detto criterio ma anche e soprattutto con il principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), il diritto di azione (art. 24, primo comma, della Costituzione, con particolare riguardo ai diritti delle vittime del delitto) e della giurisdizione penale (art. 101, secondo comma, della Costituzione, in relazione al principio di legalità posto dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione), nonché con l'esigenza, cui è correlato il corrispondente diritto dei cittadini, di assicurare l'effettivo e concreto esercizio della stessa giurisdizione (espressa dagli artt. 24, primo e secondo comma, 101 e 112 della Costituzione) attraverso mezzi e strumenti giuridici che soddisfino da una parte la fondamentale esigenza di un processo giusto, e che dall'altra non inibiscano al giudice la piena e completa cognizione del fatto, attraverso la valutazione di tutti gli elementi probatori (e quindi anche delle dichiarazioni della persona offesa dal reato, la quale, per fatti imprevedibili, non possa renderle oralmente in sede dibattimentale) per la effettiva e concreta attuazione della legge che ha il dovere di applicare.

Si aggiunge a tali brevissime considerazioni che il codice vigente ha «patrimonializzato» ai fini decisori diversi elementi di valutazione formati prima del dibattimento mediante l'acquisizione dei relativi atti o con la loro lettura (es.: imputato che si rifiuti di sottoporsi all'esame, art. 513; imputato che renda dichiarazioni diverse, art. 503; teste che sia irreperibile o deceduto, art. 512; coimputato che si rifiuti di rispondere, art. 513) ed allora più che evidente apparirà la necessità di utilizzazione anche del verbale di querela e delle dichiarazioni in essa contenute in presenza di decesso o irreperibilità del querelante.

P. Q. M.

Ai sensi degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 195, quarto comma, del c.p.p., nella parte in cui non si prevede che gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possano deporre anche sul contenuto delle dichiarazioni rese dalla parte offesa e consacrate nella denuncia-querela, qualora per circostanze imprevedibili (morte e/o irreperibilità) sia venuta meno la possibilità di acquisirle oralmente in sede dibattimentale;

b) dell'art. 431, lett. a) e b), del c.p.p., nella parte in cui non si prevede che, nella prospettata eventualità, il verbale contenente la stessa denuncia-querela e quindi le relative dichiarazioni ivi contenute, divenga atto non ripetibile compiuto dalla p.g. [e quindi da includersi, eventualmente, con un'interpretazione estensiva fra quelli di cui alla lett. b)] e, come tale, valutabile dal giudice anche ai fini dell'accertamento della verità e non solo per verificare, come prescritto dalla lett. a) della stessa norma, la sussistenza della condizione di procedibilità;

c) del combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512, nella parte in cui non si prevede che, in ipotesi di verifica di quanto suipotizzato, il predetto verbale possa essere acquisito nel fascicolo per il dibattimento e valutato dal giudice, in relazione alle dichiarazioni della parte offesa ivi contenute, al fine dell'accertamento dei fatti;

d) per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 101 e 112 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Francavilla, addì 21 novembre 1994.

Il vice pretore onorario: DI LORENZO

95C0381

N. 182

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1995 dal pretore di Padova
nel procedimento penale a carico di Posa Giovanni ed altra*

Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali in favore dei non abbienti - Condizioni per l'ammissibilità del beneficio - Requisito reddituale - Lamentata limitazione della rilevanza dei redditi dei familiari conviventi e non anche dei familiari che mantengono un collegamento economico, pur in presenza di residenza anagrafica diversa - Violazione del principio di ragionevolezza e disparità di trattamento - Lesione dei doveri di solidarietà economica e sociale - Dovuta assicurazione ai realmente non abbienti dei mezzi per agire e difendersi in giudizio.

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 24).

IL PRETORE

L'imputata dottoressa Maur Tiziana ha chiesto «l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato» in riferimento al processo *de quo* (opposizione a decreto penale per il reato ex art. 659 del c.p. in relazione ad asserito non impedimento dello strepito di propri animali).

Ella ha reso le dichiarazioni autocertificative di rito, producendo anche dichiarazione dei redditi del 1993, dalla quale risulta un reddito Irpef di L. 1.533.000 e spese per L. 2.228.000 (tra le quali L. 1.287.000 per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria).

Alla domanda del pretore, relativa alle fonti di sostentamento per fronteggiare le naturali esigenze quotidiane del mangiare, vestire e delle spese indispensabili per la minima sopravvivenza (domanda ovviamente originata esclusivamente dalla necessità di accertare la ricorrenza delle condizioni di legge per porre a carico dello Stato le spese per la sua difesa processuale), la Maur ha riferito di essere aiutata dai propri genitori.

Dal punto di vista anagrafico la famiglia della Maur risulta composta da lei sola; la stessa risulta vivere in una casa dell'IACP, con convivenza di fatto con altra persona, l'odierno coimputato, dipendente pubblico come insegnante (il quale ha peraltro evidenziato come altro sia la convivenza di fatto ed altro la convivenza *more uxorio*).

Secondo il disposto degli artt. 3 e 5 della legge n. 217 del 30 luglio 1990, il reddito da tenere in considerazione per le valutazioni sull'ammissibilità della domanda è quello del richiedente e dei conviventi nella famiglia anagrafica.

Secondo tale attuale normativa, quindi, la richiesta della Maur dovrebbe essere accolta.

Ritiene il pretore che il provvedimento di ammissione risulterebbe legittimo, ma con riferimento ad una normativa che suscita perplessità sotto il profilo della adeguatezza costituzionale.

Il riferimento alla convivenza ed alla convivenza con i soli familiari, quale ambito nel quale esclusivamente rilevare i redditi utili per la decisione, si appalesa infatti parametro inidoneo ad assolvere, con parità di trattamento tra i cittadini, alla finalità perseguita dalla legge, che è quella di assicurare una buona difesa ai cittadini non abbienti; si tratta certo di uno dei momenti e casi in cui diviene attuale la ricerca di criteri obiettivi efficaci e paritari per dare contenuto al concetto di «non abbiente».

Nel caso di specie, il fatto della vita autonoma in luogo anagraficamente diverso da quello della famiglia di origine appare fatto che non giustifica il non tener conto dei redditi della famiglia di origine, posto che risulta che la stessa contribuisca fattivamente al sostentamento della imputata (le spese dichiarate per gli studi sono anche sintomatiche di ulteriori spese connesse; l'assegnazione, da accertare se regolare o di fatto, di casa pubblica presuppone la corresponsione di un canone; il vivere in casa in uso proprio presuppone le spese correnti relative; lo stesso mantenimento degli animali per i quali è in definitiva processo è indice di ulteriori spese).

Poiché quindi all'autonomia anagrafica può non corrispondere, come nel caso concreto, la cessazione di rapporti economici e di contribuzione con la famiglia di origine, suscita dubbi di irragionevolezza l'individuazione di tale criterio come idoneo a giustificare la delimitazione del reddito/parametro per le valutazioni di ammissibilità; in altre parole, quale ragionevolezza ha il distinguere la posizione di chi, pur continuando a godere dell'aiuto della famiglia di origine, va a vivere da solo (che avrebbe diritto all'assistenza a cura dello Stato) da colui che è nelle stesse condizioni ma convive con la famiglia? Il comprensibile desiderio di libertà di movimento e vita può essere posto a carico dello Stato, quando ad esso non sia accompagnata l'effettiva autonomia dalla famiglia di origine?

Ritiene pertanto il pretore che sia rilevante nel presente giudizio (perché la soluzione del quesito influisce direttamente sul provvedimento di ammissione da prendere, perché ove la doglianza venisse accolta il giudice potrebbe richiedere documenti integrativi, relativi al reddito familiare) e non manifestamente infondata, con riferimento ai parametri dell'art. 2 (con riferimento ai doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale), 3 (per violazione del principio di ragionevolezza e parità di trattamento), 24.3 (assicurazione ai realmente non abbienti dei mezzi per agire e difendersi in giudizio) della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3.2 della legge n. 217 del 30 luglio 1990 nella parte in cui limita ai familiari conviventi la determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio pubblico.

La interpretazione dell'espressione convivenza [che allo stato, anche con riferimento alla certificazione anagrafica richiesta dall'art. 5, lett. a), non può che essere intesa in senso stretto, «sotto il medesimo tetto»] in termini più ampi (il collegamento permanente anche solo economico) necessita comunque di un autorevolissimo sostegno, attesa la sua quasi contrarietà alla lettera della legge, sicché allo stato non può essere accolta.

Vanno adottati i provvedimenti come da dispositivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss. della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3.2 della legge n. 217 del 30 luglio 1990, con riferimento agli artt. 2, 3 e 24.3 della Costituzione, nella parte in cui limita ai familiari conviventi e non ai familiari che mantengono collegamento economico pur nella diversità di residenza anagrafica la determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio pubblico;

Sospende il presente processo;

Ordina la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere;

Atti alla Corte costituzionale.

Letto in pubblica udienza, alla presenza di tutte le parti processuali interessate, in Padova il 26 gennaio 1995.

Il pretore: CITTERIO

N. 183

*Ordinanza emessa il 24 gennaio 1995 dal pretore di Brescia
nel procedimento penale a carico di Musicco Giorgio*

Inquinamento - Scarichi di insediamenti produttivi in acque superficiali eccedenti i limiti di cui alla tabella A della legge n. 319/1976 senza autorizzazione - Lamentata sanzione penale - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi più gravi ma punite con minor severità.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 3 e 6).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sull'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 del d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9 in relazione all'art. 3 della Costituzione formulata dal difensore di Musicco Giorgio;

Sentito il p.m.;

OSSERVA

Musicco Giorgio è imputato della violazione dell'art. 21, primo e terzo comma della legge n. 319/1976 perché, quale titolare della ditta Caseificio Sociale Garda Latte, effettuava lo scarico dei reflui dell'attività produttiva in corpo idrico superficiale senza autorizzazione e superando i parametri di cui alla tabella A allegata alla legge citata;

Dette norme, nelle parti che ci riguardano hanno subito una sostanziale modifica ad opera degli artt. 3 e 6 del d.-l. n. 9/1995, che, a parere di questo giudice, si pongono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento ingiustificata in quanto non fondata su presupposti logici ed obiettivi e su esigenze concrete;

In particolare l'art. 3 del decreto-legge citato ha depenalizzato tutte le ipotesi di superamento dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge n. 319/1976 fatta eccezione per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi mentre nel contesto sanzionatorio della legge n. 319/1976, il reato più grave appariva essere quello previsto dall'art. 21, terzo comma, norma applicabile, secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale, a tutti gli scarichi, quale ne fosse la provenienza (Cass., sez. unite, 1766/1993); se può essere ritenuto ragionevole l'intento legislativo di sanzionare solo amministrativamente gli scarichi provenienti da insediamenti civili, potendosi presumere che gli stessi siano normalmente caratterizzati da un carico inquinante minore rispetto agli scarichi degli insediamenti produttivi e quindi meno dannosi per l'ambiente, non altrettanto può dirsi con riferimento agli scarichi delle pubbliche fognature, infatti a queste ultime possono affluire anche scarichi provenienti da insediamenti produttivi, per cui non è possibile formulare un giudizio preventivo e generale di minore pericolosità;

Alla stregua della disciplina sanzionatoria introdotta con il d.-l. n. 9/1995 dunque, mentre l'esercizio di un singolo scarico da insediamento produttivo in violazione alle tabelle allegate alla legge n. 319/1976 viene sanzionato penalmente anche qualora il superamento dei limiti tabellari sia modesto, costituisce invece semplice illecito amministrativo l'esercizio dello scarico di una pubblica fognatura alla quale affluisce una pluralità di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, anche qualora lo scarico terminale superi in maniera rilevante i limiti tabellari e apporti quindi un concreto danno alla situazione ambientale;

La nuova normativa fonda la differenziazione della disciplina sanzionatoria non già, come sarebbe ragionevole, sulla potenzialità inquinante e quindi sulla gravità del fatto ma, in ultima analisi, sulla qualifica del soggetto titolare dello scarico terminale (privato o ente pubblico), dando corpo così al sospetto di violazione dell'art. 3 della Costituzione, considerato altresì che la giurisprudenza ritiene preminente ai fini dell'individuazione della disciplina normativa applicabile al singolo scarico la valutazione delle caratteristiche effettive e non già l'accertamento della relativa provenienza (Cass., sez. unite, 16 novembre 1987, Ciardi);

La violazione dell'art. 3 della Costituzione è ancora rilevabile da raffronto fra il disposto di cui all'art. 23, primo comma e l'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 319/1976 introdotto dall'art. 6, secondo comma del d.-l. n. 9/1995, con quest'ultima disposizione è stata infatti depenalizzata la condotta costituita dall'effettuazione di scarichi civili o di pubbliche fognature senza avere richiesto l'autorizzazione, ne consegue che, mentre chi attivi uno scarico di pubblica fognatura prima di aver ottenuto l'autorizzazione già richiesta è punito con una sanzione penale, la condotta, certamente più grave, di chi attivi lo scarico senza avere neppure richiesto l'autorizzazione costituisce semplice illecito amministrativo;

La questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 del d.-l. n. 9/1995 per sospetta violazione dell'art. 3 della Costituzione è pertanto, per i motivi esposti, non manifestamente infondata ed è altresì rilevante ai fini del presente giudizio viste le imputazioni così come sopra specificate;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 3 e 6 del d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9 in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Brescia, addì 24 gennaio 1995

Il pretore: MORELLI

95C0383

N. 184

*Ordinanza emessa il 13 febbraio 1995 dal pretore di Bassano del Grappa
nel procedimento penale a carico di Berti Pierangelo*

Regione Veneto - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Domanda di autorizzazione - Previsione dell'istituto del silenzio-assenso - Interferenza della legislazione regionale in materia penale riservata al legislatore statale.

(Legge regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28, art. 3, terzo comma).

(Cost., art. 25).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 331/1994 r.mod. 23 nei confronti di Berti Pierangelo;

Il pretore, proponendo d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge regionale Veneto del 23 aprile 1990 n. 28, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione;

OSSERVA

L'imputato indicato in epigrafe, citato a giudizio per rispondere delle imputazioni di cui agli artt. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976 n. 319, ha presentato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., limitatamente alla prima imputazione, riguardo alla quale il p.m. ha prestato il consenso; peraltro, richiedendo per entrambe le imputazioni il proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 del c.p.p.

Peraltro, nella regione Veneto è vigente l'art. 3, terzo comma, della legge regionale n. 28 del 1990, in forza del quale l'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore s'intende rilasciata qualora, decorso inutilmente il termine di cui al comma primo, non sia stato comunicato al richiedente un provvedimento motivato di diniego.

Ciò premesso in fatto, l'art. 61, ultimo comma, della legge regionale Veneto 16 aprile 1985 n. 33 escludeva l'obbligo di autorizzazione espressa per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi presso il produttore o l'impianto di trattamento. Codesta ecc.ma Corte, con sentenza n. 43 del 1990, dichiarò la illegittimità costituzionale di detta disposizione regionale. Peraltro, l'art. 3, terzo comma, della successiva legge regionale n. 28 del 1990, impugnato con la presente ordinanza, prevede che, per lo stoccaggio presso il produttore, la domanda di autorizzazione si intende accolta in caso di silenzio della provincia protratto per il termine di trenta giorni.

Si dubita della legittimità costituzionale della recente disposizione di legge regionale, perché in contrasto con il sistema previsto dal d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, il quale postula necessariamente un'autorizzazione espressa per tutte le fasi di trattamento dei rifiuti tossici e nocivi: in tal modo, essa viene a interferire nella materia penale, riservata al legislatore statale in forza dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

La questione è rilevante ai fini della decisione, poichè, dall'esame del fascicolo del p.m., non risulta se l'azienda avesse presentato apposita domanda di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio; e, in ipotesi affermativa, non potrebbe farsi luogo all'applicazione della pena per richiesta dell'imputato, bensì ad una pronuncia di proscioglimento in applicazione della impugnata disposizione di legge regionale. Qualora la questione venisse riconosciuta fondata, il pretore, in applicazione dei criteri enunciati da codesta Corte, dovrebbe egualmente pronunciare il proscioglimento, ma per difetto dell'elemento psicologico (sent. n. 124 del 1990 di codesta Corte).

P. Q. M.

Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimità costituzionale in premessa;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dichiara sospeso il provvedimento penale;

Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al presidente della Giunta regionale del Veneto e comunicata al presidente del Consiglio regionale del Veneto.

Bassano del Grappa, addì 13 febbraio 1995

Il pretore: MONTINI-TROTTI

95C0384

N. 185

*Ordinanza emessa il 13 febbraio 1995 dal pretore di Bassano del Grappa
nel procedimento penale a carico di Tottene Gino ed altro*

Regione Veneto - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Domanda di autorizzazione - Previsione dell'istituto del silenzio-assenso - Interferenza della legislazione regionale in materia penale riservata al legislatore statale.

(Legge regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28, art. 3, terzo comma).

(Cost., art. 25).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 374/1994 r.mod. 23 nei confronti di Tottene Gino e Tottene Gabriele.

Il pretore, proponendo d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge regionale Veneto del 23 aprile 1990 n. 28, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

OSSERVA

Gli imputati indicati in epigrafe, citati a giudizio per rispondere della imputazione di cui all'art. 26 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, hanno presentato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., riguardo alla quale il p.m. ha presentato il consenso.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 184/1995)

95C0385

N. 186

*Ordinanza emessa il 3 febbraio 1995 dal pretore di Trieste
nel procedimento penale a carico di Garofalo Elvio*

Inquinamento - Rifiuti (nella specie: sostanze residue da ciclo produttivo) - Esclusione dalla categoria in caso di possibilità di riutilizzo o se quotati in borse merci o in listini mercuriali istituiti presso le locali camere di commercio - Conseguente inapplicabilità della disciplina penale in tema di rifiuti a seguito di scelta amministrativa - Prospettazione di due questioni anche se analoghe a seconda che la norma sia interpretata in senso restrittivo o estensivo - Disparità di trattamento a seconda che il materiale sia o meno incluso nei listini ufficiali della Camera di commercio nelle diverse regioni - Lesione di certezza e di riserva di legge del diritto penale, nonché di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e, in particolare, con le direttive CEE (nn. 156 e 689 del 1991) - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra cittadini giudicati per fatti identici ma sotto la vigenza di decreti-legge diversi - Violazione del principio di buon andamento della p.a. e in particolare delle decisioni giudiziarie.

(D.-L. 7 gennaio 1995, n. 3, artt. 2, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 10, 11, 25, secondo comma, e 97).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale a carico di Garofalo Elvio nato ad Agropoli (Salerno) il 22 novembre 1930, imputato del reato previsto e punito «dall'art. 25 del d.P.R. n. 915/1982 per avere installato e gestito quale legale rappresentante della Società Trascavi S.r.l., un impianto di smaltimento di rifiuti speciali derivanti da demolizioni, costruzioni e scavi (d.P.R. n. 915/1982, art. 2, comma quarto, n. 3) in assenza della autorizzazione amministrativa prescritta dall'art. 6, lettera d), della citata legge nonché della legge regionale n. 30/1987, primo comma, lettera e), come modificata dagli articoli 5 e 22 della legge regionale n. 65/1988. Fatto accertato in Trebiciano-Trieste il 14 luglio 1992»;

Rilevato che in pendenza del presente giudizio sono stati emanati e reiterati più decreti-legge (a tutt'oggi non convertiti), e da ultimo quel d.-l. 7 gennaio 1995 n. 3, sul riutilizzo dei residui, derivanti da cicli di produzione o di consumo, in un processo produttivo o in un processo di combustione;

Ritenuto che l'art. 2, quarto e quinto comma di tale decreto-legge, appare in contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma, 97, 10 e 11 della Costituzione;

Ritenuto che tale questione sia rilevante ai fini della decisione del presente giudizio e non manifestamente infondata;

OSSERVA

L'istruttoria dibattimentale ha evidenziato come l'attività posta in essere dall'imputato rientri nella fattispecie di cui all'art. 3 del d.-l. citato.

La difesa, dopo avere asserito che i materiali inerti di natura lapidea provenienti da scavi non possono essere considerati rifiuti ai sensi del d.P.R. n. 915/1982, in quanto oggetto di compravendita nel settore edilizio, ha prodotto a tal fine due bollettini ufficiali della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e Milano, da cui risulta l'inclusione di essi tra i materiali quotati e invocato il disposto dall'art. 2, quarto comma, del decreto-legge n. 3/1995, nonché evidenziato la loro inclusione nell'allegato I del d.m. 5 settembre 1994 (i cui effetti sono fatti salvi dall'art. 21 del d.-l. n. 3/1995) tra i materiali quotati presso le camere di commercio che continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione del d.-l.

Il disposto dall'art. 2, quarto comma del decreto-legge citato definisce infatti i casi in cui i materiali quotati dalle camere di commercio, sono da classificare come merci o prodotti e quindi «esclusi dal campo di applicazione della normativa (in questione)».

Da una prima interpretazione della norma potrebbe desumersi che tali materiali acquisiscano la qualifica di merci o prodotti («purché comunicati al Ministero dell'ambiente entro l'11 novembre 1993»), anche in assenza di qualsiasi provvedimento ministeriale, conservandola sino a «ricognizione positiva» (ma aggiungeremmo, anche «negativa»), come sembra arguirsi dal disposto del quinto comma dello stesso articolo, secondo cui la formazione — entro i 45 giorni della entrata in vigore del decreto stesso — di un elenco nazionale dei materiali quotati, ha solo la funzione di evidenziare quelli tra essi che «continueranno» ad essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e di quelli ai quali non si applicherà l'esclusione stessa.

Ciò determina la inevitabile conseguenza che quei materiali continueranno a circolare come merci o prodotti, senza controlli, sino a quando non interverranno i provvedimenti ministeriali suddetti.

In quest'ultimo caso potrebbe verificarsi la inclusione degli stessi materiali che prima circolavano liberamente come merci, nell'elenco ministeriale dei materiali ai quali non si applica l'esclusione e quindi essere «riclassificati» come residui.

L'aggiornamento periodico di cui al settimo comma dello stesso articolo, non aiuta di molto l'interprete.

Da quanto suesposto, discende che se alla lettura della norma (art. 2, quarto comma, del d.-l.) si dà una interpretazione estensiva, nel senso di ritenere che vadano esclusi dall'ambito di applicazione del decreto in questione, i materiali quotati in qualsiasi listino, mercuriale o borsa-merci istituito presso qualsiasi camera di commercio del territorio nazionale (tale interpretazione sembrerebbe avvalorata dalla modifica intervenuta già nel decreto-legge 7 novembre 1994 n. 619 e da ultimo in quello n. 3/1995, essendo stato escluso il riferimento alle camere di commercio «dei capoluoghi di Regione»), essa norma non dovrebbe sfuggire al sindacato di codesta Corte, per contrasto con gli artt. 3, 25, 97, 10 e 11 della Costituzione.

Analogamente, se si desse invece una lettura restrittiva, ritenendo che l'esclusione trovi applicazione solo in presenza di materiali quotati nei listini della camera di commercio delle singole Regioni, essa non sfuggirebbe a censura di costituzionalità per i motivi che qui si esporranno.

Sembra infatti che, la scelta del legislatore, di affidare ad una autorità amministrativa, il potere di includere o meno un dato materiale in un listino (e quindi sottrarlo alla normativa sui rifiuti: d.P.R. n. 915/1982 e da ultimo a quello del decreto-legge citato con riferimento soprattutto agli artt. 3 e 5 e segg.), violi il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione, potendo dare origine a ingiustificate disparità di trattamento tra Regione e Regione, ove la identificazione di uno stesso materiale come «merce» avvenga in un capoluogo di Regione e non in un altro (ciò se aderisce alla seconda interpretazione della norma di cui all'art. 2, quarto comma del d.-l.) e altrettanto, qualora si accolga la prima interpretazione della norma citata, attesi gli spazi temporali vuoti che si creerebbero in attesa dell'elenco nazionale predisposto sulla base dei commi quinto e settimo dello stesso articolo.

La eventuale diversa qualificazione operata infatti dal decreto ministeriale, qualora venisse riclassificato come «residuo» un materiale prima quotato come merce, determinerebbe di certo disparità di trattamento tra identici beni qualificati ora come merce liberamente circolante ora come rifiuto e incertezza sulla liceità/illiceità del proprio comportamento da parte del cittadino.

Il lasciare alla p.a. la discrezionalità, nel modo irrazionale in cui si è detto, di valutare le fattispecie che possono avere o meno rilevanza penale, sembra violare inoltre il principio della riserva di legge penale e quello di stretta legalità, potendo tali condotte condurre a valutazioni giudiziarie difformi sotto il profilo della rilevanza penale (gli stessi fatti illogicamente potrebbero andare *sic et simpliciter* esenti da pena o essere invece puniti, qualora non venisse dimostrato che si tratti di «residui individuati» nei sensi e nei termini di cui all'art. 5 e segg. del d.-l. o non fosse provato la loro effettiva o oggettiva finalizzazione al riutilizzo).

Sarebbe poi contrario ad ogni principio di civiltà giuridica, la retroattiva applicazione di disposizioni penali (quelle del d.P.R. n. 915/1982) a materiali dichiarati e regolati come «merci» nei listini, qualora gli stessi fossero poi classificati come residui dai decreti ministeriali.

La eventualità di una mancata o parziale conversione del decreto, condurrebbe, poi per i fatti pregressi al decreto legge, come quello in esame, a ritenere applicabile il d.P.R. n. 915/1982, non potendo la norma contenuta in un decreto legge non convertito avere attitudine (*ex art. 77, ultimo comma della Costituzione*) ad inserirsi in un fenomeno successorio quale quello disciplinato dall'art. 2, commi secondo e terzo del c.p. (Corte cost. n. 51, dd. 19 febbraio 1985), per cui, potrebbe arriversi all'assurdo di emettere sentenze del tutto diverse per fatti identici, a seconda del momento in cui gli stessi sono trattati.

In questo quadro, appare corretto il richiamo alla costante giurisprudenza di codesta Corte in casi simili, secondo cui il principio di uguaglianza consente al legislatore di emanare norme differenziate riguardo a situazioni obiettivamente diverse solo a condizioni che tali norme rispondano all'esigenza che la disparità di trattamento sia fondata su presupposti logici e obiettivi, che razionalmente ne giustifichino l'adozione (cfr. n. 3/1963).

La stessa Corte ha ritenuto violato il principio di uguaglianza quando con leggi successive si dia vita ad un «sistema normativo assolutamente squilibrato» (sent. n. 254/94).

Il che è avvenuto, a giudizio di chi scrive — e pertanto si chiede una pronuncia sul punto — con l'articolo del decreto legge citato che ha introdotto una normativa squilibrata e contraria ad ogni principio di ragionevolezza.

Inoltre il legislatore, dopo aver definito il concetto di residuo [quale si ricava dall'art. 3 lett. g) e lett. a)], e dettato la relativa disciplina, ha demandato *in primis* alle camere di commercio e poi al ministero dell'ambiente la esclusione o inclusione — dall'ambito di applicazione del decreto-legge in questione — di determinati materiali senza fornire presupposti, carattere, contenuto e limiti cui dovrà soggiacere l'autorità amministrativa, nell'espletamento dell'attività delegata e quindi ha demandato all'autorità amministrativa tutti i termini normativi rilevanti per l'individuazione del fatto tipico, contraddicendo l'esigenza che sia solo la legge dello Stato a stabilire con sufficiente precisione gli estremi di un fatto o condotta penale.

Ora, in ordine alla delimitazione dei rapporti tra legge penale e fonti subordinate, e giurisprudenza costante di codesta Corte, è stata quella di ritenere che il principio di legalità in materia penale, sia soddisfatto sotto il profilo della riserva di legge (art. 25, secondo comma, Cost.), allorché quest'ultima determini con sufficiente specificazione il fatto cui è riferita la sanzione penale.

È necessario che la legge consenta di distinguere tra la sfera del lecito e quella dell'illecito, fornendo a tal fine un'indicazione normativa sufficiente ad orientare la condotta dei consociati (cfr. Corte cost. n. 364/1988 e 282/1990).

Nel caso di specie, l'incertezza sulla liceità/illiceità del comportamento è aggravata dalla possibilità di aggiornamento periodico di cui al settimo comma dell'articolo citato che non esclude un potere della p.a. nei termini contraddittori di cui in motivazione (Camera di commercio/Min. ambiente) di revoca, sostituzione o modifica dei materiali contenuti nell'elenco preesistente, dando vita ad una tecnica normativa suscettibile di indurre incertezze sul contenuto essenziale dell'illecito penale e quindi non corrispondente alle esigenze del principio di determinatezza.

Ulteriore parametro normativo è l'art. 97 della Costituzione, essendosi determinata una situazione incompatibile con l'esercizio della giurisdizione ed in particolare con il principio del buon andamento della p.a. (e quindi delle decisioni giudiziarie).

Quest'ultimo richiede maggiori certezze e maggiore stabilità delle leggi, costringendo l'attuale ricorso alla decretazione d'urgenza — ormai in voga nel nostro Paese da alcuni anni — a decisioni giudiziarie a volte difformi su identiche situazioni; a costi elevati dell'attività giurisdizionale per le lungaggini (rinvii in attesa della conversione) che si determinano nei processi e alla conseguente necessità, per l'ufficio requirente, di ricorrere a «fantasiose» impugnazioni al fine di evitare sperequate decisioni, in attesa che i termini — ormai dilatata tra la emissione della sentenza di primo e secondo grado —, conducano ad un punto fermo sulla materia.

L'articolo richiamato sembrerebbe contrastare infine con gli artt. 10 e 11 della costituzione, a seguito della entrata in vigore del regolamento CEE del Consiglio n. 259/1993 (approvato il 1° febbraio 1993 ed entrato in vigore il 10 maggio 1994) «sulle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità europea ed in entrata ed uscita dal suo territorio», il quale, nell'allegato II, qualifica come «rifiuti», gli stessi residui produttivi che, secondo il decreto-legge in esame, possono ricadere sia nell'elenco dei listini o mercuriali (e quindi circolare liberamente come prodotti al di fuori del campo di applicazione del decreto), sia nei residui destinati al riutilizzo di cui al decreto-legge citato.

Già codesta Corte in casi similari ha espresso il principio secondo cui una legge italiana contrastante con la normativa comunitaria, comportando violazione di convenzioni internazionali ed in particolare degli impegni limitativi della sovranità nazionale assunti con la CEE, viola gli artt. 10 e 11 della Costituzione cfr. nn. 183/1973, 232/1975, 205/1976 e 163/1977).

Nel caso di specie, lo Stato Italiano non solo non ha recepito le direttive CEE (come emerge dall'art. 1, quarto comma, del decreto-legge citato) entro i termini previsti (aprile 1993), ma consapevolmente sta legiferando di urgenza in contrasto con essa, basti pensare che i materiali quotati non sono più soggetti agli obblighi comunitari (direttive CEE nn. 156 e 689 del 1991) stabiliti per i rifiuti (o residui) destinati al riutilizzo o al recupero.

Le questioni prospettate appaiono rilevanti ai fini del presente giudizio, dipendendo dalla loro risoluzione la formula del dispositivo da adottare.

La dichiarazione di costituzionalità della norma (art. 2, quarto e quinto comma del decreto-legge citato) e quindi, la inclusione di materiali inerti provenienti da scavi nei listini della camera di commercio di Udine e Milano, comporterebbe l'inapplicabilità del decreto-legge citato e la assoluzione della imputata, trattandosi di «merce e non residuo».

Viceversa, una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale, condurrebbe ad una eventuale condanna, salvo il supplemento di indagine sulla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 12, terzo comma del d.-l. n. 3/1995 (sul quale articolo è già stata sollevata questione di legittimità dal pretore di Verona con ordinanza n. 423 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1994).

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta;

Sospende il giudizio e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Trieste, addì 3 febbraio 1995

Il pretore: SALVÀ

95C0386

N. 187

*Ordinanza emessa il 30 novembre 1994 dal pretore di Trieste
nel procedimento penale a carico di Zago Monica*

Pena - Oltraggio a magistrato in udienza - Trattamento sanzionatorio - Misura - Previsione di una pena minima edittale di un anno di reclusione - Lamentata eccessiva afflittività - Lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, nonché della finalità rieducativa della pena - Richiamo alla sentenza n. 341/1994.

(C.P., art. 343).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL VICE PRETORE ONORARIO

In punto rilevanza.

Considerato che all'esito dell'espletata istruttoria dibattimentale deve ritenersi sufficientemente provato che l'imputata ha pronunciato la parola «buffone», nei confronti del pretore di Padova nel mentre il medesimo magistrato pronunciava, al termine di un'udienza, l'ordinanza di un ennesimo rinvio del procedimento penale.

In quanto alla potenzialità offensiva della parola «buffone» rileva il giudicante che la stessa debba ritenersi del tutto pacifica, giacché esprime un palese discredito per l'attività giudiziaria paragonando l'opera di un magistrato a quella di chi fa professione di muovere gli altri al riso con lazzi e motti.

Altrettanto pacifica deve esser ritenuta l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, essendo palese l'intenzione della prevenuta di ledere l'onore ed il prestigio del pretore di Padova, pronunciando ad alta voce l'epiteto in questione.

Affermata la penale responsabilità della prevenuta per tali motivi, competerebbe al sottoscritto vice pretore onorario di decidere la misura della pena prevista dall'art. 343 del c.p. per la quale, valutati i criteri di cui all'art. 133 del c.p., dovrebbe applicare il minimo edittale e cioè anni uno di reclusione, eventualmente riducibile a mesi 8 di reclusione per effetto dell'art. 62-bis del c.p. in considerazione dello stato d'incensuratezza dell'imputata.

In punto non manifesta infondatezza.

Rileva il giudicante come l'entità minima della pena di cui sopra (anni uno di reclusione) appaia sproporzionata già in relazione col trattamento sanzionatorio previsto da fattispecie analoghe e cioè l'art. 594 del c.p., pur considerato che sia che ... la plurioffensività del reato di oltraggio renda certamente ragionevole un trattamento sanzionatorio più grave di quello riservato all'ingiuria, in relazione alla protezione di un interesse che supera quello della persona fisica e investe il prestigio e quindi il buon andamento della pubblica amministrazione (Corte cost., sentenza 19-25 luglio 1994).

È stato, infatti, autorevolmente ritenuto che il principio dell'eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma della Costituzione, ... esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali ... le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia rispettato il limite della ragionevolezza (Corte costituzionale, sentenza n. 409/1989).

Rileva, inoltre, il giudicante che l'interesse tutelato dal detto art. 343 del c.p., come ritenuto dalla concorde dottrina e giurisprudenza, coincide con quello protetto dall'art. 341 del c.p. e, proprio in riferimento alla predetta fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale, la Corte costituzionale ha recentemente stabilito con sentenza n. 341 dd. 19-25 luglio 1994, l'illegittimità costituzionale dell'art. 341, primo comma, del c.p. nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi 6, riconoscendo l'irragionevolezza della norma che sanziona con una pena dodici volte superiore quella prevista per il reato d'ingiuria, con ... evidente irragionevole bilanciamento tra la tutela dell'amministrazione e del pubblico ufficiale ed il valore della libertà personale.

Un tanto con particolare riferimento al disposto di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, rilevando come il fine rieducativo della pena venga ad essere vanificato dalla ... palese sproporzione del sacrificio della libertà personale rispetto al disvalore dell'illecito (Corte cost., sent. n. 343/1993).

Opina, pertanto, il vice pretore onorario che detta «palese sproporzione» appaia prospettabile, *a fortiori*, in relazione al minimo edittale previsto dall'art. 343 del c.p., con relativa violazione degli artt. 3 e 27 terzo comma della Carta costituzionale, considerato che pur in presenza della tutela di un medesimo interesse il detto minimo edittale ammonta ora — dopo la citata sentenza della Corte costituzionale — a ben 24 volte la pena minima prevista per il reato di oltraggio di cui all'art. 341 del c.p.

Un tanto fa ragionevolmente ritenere che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 343 primo comma c.p. nella parte in cui prevede il limite minimo edittale nella pena di anni uno di reclusione.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 343 del c.p., nella parte in cui prevede un minimo edittale di pena di anni uno di reclusione;

Sospende il presente procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Trieste, addì 30 novembre 1994

Il vice pretore onorario: VIDA

N. 188

*Ordinanza emessa il 29 novembre 1994 dal tribunale di Sanremo
nei procedimenti penali riuniti a carico di Alberino Antonio ed altri*

Processo penale - Indagini preliminari - Attribuzione della competenza alla procura della Repubblica distrettuale per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, del c.p.p. (artt. 416-bis, 360 del c.p. e 74 del d.P.R. n. 309/1990) - Lamentata omessa espressa previsione della attribuzione della competenza per l'udienza preliminare - Lesione del principio della precostituzione per legge del giudice competente.

Processo penale - Dibattimento - Ritenuta incompetenza del g.u.p. distrettuale - Lamentata omessa previsione di deliberazione da parte del giudice del dibattimento sull'incompetenza già eccepita all'udienza preliminare e ritualmente riproposta a dibattimento - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa e del principio di precostituzione per legge del giudice competente.

(C.P.P. 1988, artt. 328, comma 1-bis, 22 e 23).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo a carico di Alberino Antonio + 12;

Riunito in camera di consiglio per decidere sulle questioni preliminari sollevate dalla difesa.

Questioni di nullità del decreto che dispone il giudizio.

Nessuna nullità è ravvisabile nel caso di specie in quanto non sussiste la lamentata genericità ed indeterminatezza dell'accusa.

Infatti l'imputazione del reato associativo (art. 416-bis) indica specificamente le attività a cui era finalizzata la *societas scelerum* (attività di intermediazione finanziaria, partecipazione in società per azioni ed altro).

Nessuna rilevanza può avere la circostanza che i reati c.d. fine, indicati nell'unico capo B pur se ascritti in concorso a tutti gli imputati, non fanno menzione di alcuni tra questi.

Infatti i reati di truffa, usura, estorsione, di cui al capo B indicano l'autore del fatto materiale; pertanto, considerato che l'imputazione è a titolo di concorso per tutti, gli imputati non espressamente menzionati nel capo B, devono difendersi dall'accusa, compiutamente determinata in tutti i suoi requisiti, di concorso nei reati di truffa, usura ed estorsione, materialmente commessi da altri.

Nessun rilievo può esser dato a tale proposito alla mancata trasmissione da parte delle autorità francesi di documenti sequestrati in Francia.

Infatti tali documenti, non facendo parte del fascicolo del p.m., per motivi materiali non possono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento.

Pertanto nessuna violazione vi è stata da parte del p.m. dell'obbligo di trasmettere al g.u.p. l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini.

D'altro canto l'accusa non poggia il suo fondamento su tali documenti, come già ritenuto dal g.u.p., e puntualizzato dal p.m.

Questione relativa all'eccepita incompetenza del g.u.p. distrettuale.

Premesso che nell'odierno giudizio, instauratosi a seguito di decreto emesso dal g.u.p. presso il tribunale di Genova, in virtù dell'art. 328, comma 1-bis del c.p.p., alla luce delle fattispecie contestate, le difese degli imputati hanno sollevato eccezione, ex art. 491 del c.p.p., lamentando la nullità del decreto che ha disposto il giudizio per essere lo stesso stato emesso da giudice incompetente, per territorio e/o per materia secondo le diverse prospettazioni; che tale eccezione si fonda sull'assunto che la deroga alla competenza ordinaria stabilita dal combinato disposto degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, del c.p.p., valga solo per la fase delle indagini preliminari e non per l'attività conseguente all'esercizio dell'azione penale;

Considerato che in linea di principio il tribunale condivide tale tesi, ritenendo che la norma *ex art. 328, comma 1-bis*, del c.p.p., contenga una deroga che va interpretata in modo restrittivo, proprio per il carattere diverso che l'ordinamento assegna alle funzioni di g.i.p. e di g.u.p. Tale distinzione non si fonda infatti su una artificiosa costruzione dottrinaria, bensì sul preciso dettato del codice di rito che assegna al g.i.p. interventi di solito per precisi atti e comunque su istanza di parte, nel corso della fase procedimentale, mentre al g.u.p. riconosce una vera e propria legittimazione al processo, nel senso che l'ordinamento gli consente, oltre al dovere di valutare l'esercizio dell'azione penale, anche la facoltà di definire il giudizio, con cognizione piena, come ad esempio nei casi del rito abbreviato e del c.d. patteggiamento;

Rilevato che la questione concernente l'asserita, ed in concreto ritenuta fondata incompetenza del g.u.p. distrettuale può rilevare sotto il profilo della competenza territoriale o di quella funzionale; che il tribunale ritiene che l'art. 328, comma 1-bis del c.p.p., attribuisca al g.i.p., nel corso delle indagini preliminari, competenza di natura funzionale, stante il collegamento fissato con l'art. 51, comma 3-bis, ma che la questione inerente alla competenza del g.u.p. distrettuale rispetto a quella del giudice del *locus commissi delicti* riguardi la competenza territoriale, proprio per lo stesso nesso esistente tra funzioni processuali esercitate dal g.u.p. e dall'organo collegiale;

Considerato che il legislatore ha scelto di non sanzionare con nullità le violazioni della legge processuale concernenti le questioni di competenza, avendo volutamente omissso prevedere tale sanzione per l'inosservanza delle norme sulla competenza per materia (arg. *ex art. 34* del c.p.p. 1930, la cui previsione non è richiamata dal legislatore del 1988) e tali considerazioni portano *a fortiori* ad escludere che l'incompetenza territoriale possa risolversi in un vizio del processo sanzionato con nullità, tenuto anche conto del regime cui la questione stessa è sottoposta (termini precisi per la proposizione della relativa eccezione posti a pena di decadenza); che da tale quadro emerge che nessun problema di nullità del decreto che dispone il giudizio può legittimamente porsi;

Ritenuto tuttavia che, alla luce delle sopra indicate considerazioni, è evidente che la parte che abbia sollevato, ritualmente e tempestivamente la questione di incompetenza territoriale del g.u.p. è priva di tutela in quanto:

1) l'eccezione, non riguardando nullità alcuna come detto, non è valutabile sotto tale profilo;

2) manca una norma che consenta al tribunale, sicuramente organo competente per territorio a conoscere del giudizio, di valutare l'eccepita incompetenza del g.u.p., o che consenta al giudice di appello di trarre le conseguenze di tale difetto originario: rinvio a giudizio disposto dal giudice incompetente per territorio, giudice che nel caso di specie avrebbe potuto definire con rito abbreviato tutte le posizioni processuali tratte innanzi a lui, come si evince dagli atti depositati;

Ritenuto che tale situazione in concreto appare priva di sanzione anche perché essa non è tutelabile dalle norme regolanti la competenza: artt. 22, 23 (e 24) del c.p.p., neppure in via analogica. Basta infatti ricordare sul punto che questo Tribunale non ha nessun strumento per dichiarare l'incompetenza del g.u.p. e per far regredire il processo alla fase anteriore, potendo deliberare comunque solo sulla propria competenza;

Ritenuto che tale situazione, cioè l'omessa possibilità di accertare, a fronte di un'eccezione tempestivamente e ritualmente proposta al g.u.p. e riproposta *ex art. 491* del c.p.p., il difetto di competenza del g.u.p. distrettuale a causa dell'inesistenza della sanzione per tale violazione processuale negli artt. 22 e 23 del c.p.p. comporti violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione in quanto: non appare di poco conto che la formulazione di una accusa nei confronti di un imputato avvenga con la partecipazione di un organo giudicato incompetente (cfr. C. Cost., 26-2/11-3-1993, n. 76) poiché tale situazione viola sia il diritto di difesa della parte sia il principio di precostituzione del giudice nel senso del diritto costituzionalmente garantito all'imputato di essere giudicato dal giudice competente.

Non avrebbe infatti senso alcuno fissare criteri attributivi di competenza valevoli per i giudici, l'inosservanza dei quali è, pur se a determinate condizioni valutate dal legislatore, sanzionata dalle norme e poi consentire che nel momento in cui viene esercitata l'azione penale, con conseguente controllo del giudice sul corretto esercizio di essa, in cui può essere anche definito il giudizio con l'applicazione della pena *ex art. 444* del c.p.p. o con giudizio abbreviato, tali criteri vengano posti nel nulla, pur a fronte della legittima richiesta da parte dell'imputato che la sua posizione processuale sia valutata dal giudice competente, come nel caso di specie. Si rileva, peraltro, che l'imputato di reati non rientranti nella previsione dell'art. 51, comma 3-bis, del c.p.p., sottoposto a giudizio con i riti alternativi avrebbe invece tutte le possibilità che l'ordinamento gli pone a disposizione per far rilevare l'incompetenza del giudice, con palese violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Ritiene altresì indubbio il tribunale che la stessa norma di cui all'art. 328, comma 1-bis, del c.p.p., non definendo specificamente quale giudice debba svolgere le funzioni di g.u.p. presti il fianco a critiche di incostituzionalità in relazione all'art. 25, primo comma, della Costituzione poiché pone gravi dubbi interpretativi. Infatti la norma, intesa nel senso che il g.i.p. distrettuale possa anche definire nel merito un processo, appare presupporre un giudice non preventivamente e con certezza predeterminato, poiché esso sarebbe individuato solo in forza della completa obliterazione del criterio del *locus commissi delicti* in favore del criterio derogativo, come tale eccezionale;

Ritenuto che la questione è rilevante, poiché a fronte dell'eccepita situazione di incompetenza del g.u.p., il tribunale non dispone di uno strumento normativo che gli consenta di trarre le dovute conseguenze dalla ritenuta violazione dei criteri attributivi di competenza, e non appare manifestamente infondata poiché la violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione si evince dalla mancata, ma non certo perché previamente e consapevolmente voluta dal legislatore, previsione di una sanzione specifica per l'inosservanza dei predetti criteri nella fase dell'udienza preliminare da parte degli artt. 22 e 23 del c.p.p., nonché dalla previsione generica di cui all'art. 328, comma 1-bis, del c.p.p.;

P.Q.M.

Rigetta le eccezioni di nullità del decreto che dispone il giudizio;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 328, comma 1-bis, del c.p.p. nella parte in cui non indica quale magistrato debba svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare per i procedimenti relativi ai delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, in relazione all'art. 25 della Costituzione, primo comma;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma e 25, primo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il giudice del dibattimento possa deliberare la questione di incompetenza del g.u.p., già eccepita nell'udienza preliminare e poi riproposta ritualmente in dibattimento;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sanremo, addì 29 novembre 1994

Il presidente: BOCHICCHIO

95C0388

N. 189

Ordinanza emessa il 26 gennaio 1995 dal tribunale di sorveglianza presso la corte d'appello di Firenze nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Misso Giovanni

Ordinamento penitenziario - Condannati all'ergastolo - Benefici della semilibertà e della liberazione condizionale - Concessione - Requisiti - Irrilevanza, ai fini del computo della pena espiata per l'attribuzione di tali benefici, dell'intervenuta concessione dell'indulto - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ai condannati a pene temporanee - Lesione del principio di umanità e di rieducazione della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50, quinto comma; c.p. art. 176, terzo comma).

(Cost., artt. 2, 3, primo comma, e 27, terzo comma).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Misso Giovanni si trova ristretto con una condanna all'ergastolo dal 26 gennaio 1979 ed ha sinoggi conseguito 810 giorni di liberazione anticipata, gli ultimi novanta dei quali concessi con separata ordinanza in data odierna.

Si ripropone oggi all'attenzione di questo tribunale la sua istanza di semilibertà sul presupposto di aver maturato il termine di legge (venti anni): egli assume infatti che oltre alla pena effettivamente sofferta ed alla liberazione anticipata, dovrebbe essergli riconosciuta anche una quota di condono pari ad anni due secondo quanto disposto dal d.P.R. n. 394/1990.

La somma delle varie voci effettivamente condurrebbe ad una pena complessivamente valutabile come superiore ad anni venti, integrando così il requisito temporale sancito dall'art. 50 dell'ordinamento penitenziario.

Il ragionamento dell'istante si scontra però irrimediabilmente contro l'assetto normativo e la conseguente costante giurisprudenza secondo cui il condono è istituto inapplicabile alla pena dell'ergastolo.

Ritiene il tribunale che tale inapplicabilità totale che coinvolge anche i termini di ammissibilità alle due misure alternative rappresentate dalla semilibertà e dalla liberazione condizionale — al pari della prima prevista per i condannati all'ergastolo —, lungi dal rendere immediatamente e irrimediabilmente inaccoglibile l'istanza del Misso, apra necessariamente la strada del vaglio costituzionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda che l'istanza del Misso solleva è la seguente: è compatibile con la Costituzione il dato incontestabile che emerge dalla legge e dalla giurisprudenza che in nessun modo il condono può incidere sulla condanna all'ergastolo?

Il dubbio è fondato e meritevole di essere sottoposto all'attenzione del supremo giudice delle leggi.

È dato acquisito che la pena dell'ergastolo è stata ritenuta compatibile con l'ordinamento costituzionale ed in particolare con l'art. 27, comma terzo, della Costituzione soltanto in virtù dell'esistenza di meccanismi alternativi di espiatione che conducono, in caso di esito positivo, all'estinzione della pena ed alla restituzione del condannato alla piena libertà.

Ne consegue che è improprio parlare dell'ergastolo in termini di pena «non a termine», laddove invece dovrebbe, ed a parere del tribunale deve, parlarsi di pena «solo potenzialmente a termine» ovvero pena «a termine incerto».

Gli istituti giuridici che rendono terminabile la pena dell'ergastolo sono all'evidenza, nella loro progressione trattamentale e penitenziaria, la semilibertà e la liberazione condizionale.

Tali istituti risultano ammissibili nei confronti del condannato all'ergastolo allorché siano stati espiati rispettivamente venti e ventisei anni di restrizione. Tale meccanismo diverge da quello indicato dalla legge per le pene propriamente a termine laddove per esse il requisito di ammissibilità temporale è soddisfatto una volta espiata una quota della pena inflitta, determinata secondo frazioni di essa (con l'ulteriore dato, per la liberazione condizionale, della sussistenza di un residuo pena inferiore ad anni cinque; si noti in tal senso che la liberazione condizionale dell'ergastolano deve protrarsi obbligatoriamente proprio per anni cinque).

È altresì noto che nell'espletare i calcoli numerici necessari per stabilire se un condannato a pena a termine possa o meno essere ammesso ad una delle due misure suindicate, occorre depurare la pena stessa sia degli effetti del condono sia di quelli dell'amnistia: è sulla base della pena risultante infatti che si valuta se sia stata espiata effettivamente la quota di detenzione richiesta dalla legge per fruire di semilibertà o liberazione condizionale.

È quindi il caso di sottolineare ora come alla diversità di regime vigente per le pene a termine e per la pena solo eventualmente a termine in relazione alla riduzione o eliminazione di una parte di esse a seguito di provvedimento clemenziale generale, corrisponde invece un regime identico per quanto concerne la riduzione della pena a seguito di riconoscimento individuale della liberazione anticipata di cui all'art. 54 dell'ordinamento penitenziario.

Testualmente infatti tale norma recita al quarto comma, seconda parte: «La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo», con ciò quindi rendendo riducibili anche per gli ergastolani i termini di ammissibilità della semilibertà e della liberazione condizionale (oltre che dei permessi premio).

Né può dirsi che il meccanismo giuridico ora ricordato assuma connotati puramente virtuali non comportando alcuna reale riduzione di una pena che riducibile per sua natura non è.

Infatti la riduzione dei termini di ammissibilità delle misure alternative si traduce oggettivamente e concretamente nel raggiungimento anticipato della semilibertà, e quindi della liberazione condizionale, fasi successive attraverso cui si realizza l'effettivo fine pena e la sua estinzione che conseguentemente ne risultano anticipati.

Vi è dunque da domandarsi se vi sia una ragione logica, e costituzionalmente tale, per l'esistenza di un meccanismo diverso per quanto concerne il condono.

Pare incontestabile che il condono sia un istituto che trova una sua rilevanza costituzionale laddove di esso (*rectius*: di indulto) si parla esplicitamente nell'art. 79 della Costituzione.

Da tale norma peraltro si evince direttamente ed esclusivamente che l'unico limite per esso riguarda la sua applicabilità in relazione alla data del commesso reato cui potrebbe astrattamente riferirsi.

Né in essa né altrove si trova una distinzione che faccia riferimento alla qualità o alla durata della pena.

Se dunque la Costituzione non pone distinzione tra le pene, sotto il profilo della loro qualità o durata, vi è da domandarsi se legittimamente il legislatore ordinario può operarne alcuna.

Certo, se non esistessero meccanismi giuridici volti a rendere conseguibile anche l'estinzione dell'ergastolo, ovvero se l'ergastolo fosse veramente una pena senza termine, sarebbe quanto meno irrilevante un qualsiasi discorso inerente l'applicabilità del condono ad esso.

Ma dato che l'ergastolo pena senza termine non è — che altrimenti sarebbe già incorso in una pronuncia di illegittimità ex art. 27, comma terzo, della Costituzione — occorre trovare una ragione in più per dire che il condono non gli è applicabile negli stessi modi che alle pene a termine; ovvero dire che non può essere computato neppure al fine di raggiungere anticipatamente i limiti previsti dalla legge per l'ammissibilità delle misure alternative, di quelle stesse misure che progressivamente conducono proprio a quella estinguibilità già ritenuta requisito irrinunciabile di qualsivoglia pena detentiva.

Tale ragione in più a parere del tribunale è poco visibile.

È pacifico che nella realtà processuale vi sono reati che, nella loro materiale manifestazione, possono venire puniti alternativamente con pena a termine o con l'ergastolo nel giuoco logico e giuridico delle circostanze attenuanti e aggravanti.

Ne consegue che vi sono detenuti ristretti con la reclusione o con l'ergastolo per aver commesso lo stesso reato — o gli stessi reati —; la differenza che intercorre tra loro è soltanto nella durata della pena e non altra se manteniamo vera l'affermazione che anche l'ergastolo è pena a termine (sia pur qualificata); per quale ragione dunque deve esservi tra di essi una differenza rispetto alla possibilità di raggiungere anticipatamente i limiti di ammissibilità delle misure alternative — e dunque il fine pena reale —, limiti previamente e generalmente previsti per tutti?

La risposta a tale domanda coinvolge il senso dell'art. 3, comma primo e secondo della Costituzione.

Non può oltretutto in merito a tale problematica, dimenticarsi il senso dell'art. 73, comma secondo, del c.p. che sancisce la trasformazione in ergastolo della sommatoria di due pene a termine non inferiori a ventiquattro anni: laddove la specialità della norma rispetto al criterio limitatore dell'art. 78 del c.p., non soltanto trasporta il condannato dalla categoria di coloro che comunque dovevano ad un certo punto essere liberati, a quella di coloro che solo eventualmente lo saranno; ma oltretutto travolge anche la possibilità di fruire in futuro di eventuali provvedimenti clemenziali di cui avrebbe potuto godere in caso di semplice cumulo di pene concorrenti.

Per altro verso la non computabilità del condono per gli ergastolani si presenta oggi, alla luce del complesso delle scelte succedutesi nel tempo in materia di diritto penitenziario, come una scelta irragionevole rispetto ad esse.

Se infatti si è sancito definitivamente che anche l'ergastolo è una pena a termine e se esistono dei meccanismi di riduzione pena che valgono e incidono sensibilmente anche su di essa, priva di ragionevolezza — per così dire sopravvenuta —, risulta essere l'esclusione degli ergastolani dal provvedimento generale di condono (altro e diverso problema è poi quello della esclusione generale di un dato reato dal beneficio clemenziale: fatto questo che coinvolge tutti gli autori di quel reato, quale che sia stato il tipo di pena loro irrogata).

Anche sotto tale profilo, che l'insegnamento della stessa Corte costituzionale ha indicato ai giudici di merito come rilevante nel giudizio di costituzionalità delle leggi, pare sussistere un contrasto con l'art. 3, comma primo e secondo, citato.

Infine vi è da domandarsi se, ancora una volta nel quadro di complessivo riferimento normativo, il diniego del condono al portatore di condanna all'ergastolo non costituisca una violazione del principio sancito dall'art. 27, comma terzo, della Costituzione.

Se infatti può ritenersi che una pena che deve tendere alla rieducazione del reo, laddove avesse raggiunto questo scopo potrebbe considerarsi contraria al senso di umanità — il che ovviamente oltre che nel caso della liberazione condizionale (che porta in sé il requisito del sicuro ravvedimento) può realizzarsi anche nel caso della semilibertà, laddove si dovesse riscontrare che il trattamento intramurario ha raggiunto risultati tali da rendere a questo punto praticabile il regime restrittivo part-time —, sorge inevitabile il dubbio che quella pena che potrebbe estinguersi con il provvedimento clemenziale di cui la generalità dei detenuti è beneficiario e da cui gli ergastolani invece sono esclusi, per essi possa rappresentare oggettivamente, ed altrettanto inevitabilmente, una sofferenza gratuita e dunque in contrasto con il principio di umanità della pena.

In tal senso altro è che, pur maturato il tempo di ammissibilità della misura alternativa, il tribunale di sorveglianza ritenga non raggiunti quei risultati trattamentali che ad esso debbono necessariamente affiancarsi nel quadro complessivo della decisione (con tutto quanto ne consegue in termini di diritto di difesa, impugnabilità delle decisioni, riproponibilità dell'istanza); altro è che il tribunale di sorveglianza non possa pronunciarsi nel merito di una progressione nel trattamento — sino all'atto ultimo della estinzione della pena — perché la pena dell'ergastolo, pur non qualificabile come non a termine in ossequio proprio alla Costituzione, tuttavia quanto all'istituto del condono proprio tale veste assume: con ulteriore risvolto di illogicità, interno alla problematica della raggiunta rieducazione.

Infine occorre dar conto delle notazioni in virtù delle quali la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile altra analoga ordinanza di questo tribunale.

In primo luogo, stabilito che il Misso è condannato alla pena dell'ergastolo per il reato di concorso in omicidio e tentato omicidio aggravato, evasione, porto e detenzione di armi e furto aggravato, ne consegue che non vi sono reati oggettivamente ostativi al riconoscimento dell'indulto di cui al d.P.R. n. 394/1990, così come invece sarebbe per gli indulti concessi nel 1981 e nel 1986.

Sotto il profilo soggettivo invece il provvedimento *de quo* non prevede limitazioni.

Se ne deve concludere pertanto per la rilevanza della questione.

Il Misso ha infatti scontato esattamente sedici anni ed ha conseguito sinoggi oltre due anni di riduzione pena a titolo di liberazione anticipata; allorché si dovesse riconoscere ingiustificata l'esclusione dal beneficio dell'indulto — quanto meno ai fini del raggiungimento virtuale legale dei venti anni indicati dall'art. 50 dell'ordinamento penitenziario —, oggi sarebbe per lui ammissibile il beneficio.

Anche nel merito deve sottolinearsi con il Misso sia stato ammesso al regime di lavoro all'esterno ex art. 21 dell'ordinamento penitenziario con esiti soddisfacenti, di talché un suo passaggio al regime di semilibertà potrebbe apparire, sotto il profilo penitenziario, del tutto logico e naturale.

Si ritiene dunque di aver fornito tutti i dati, di diritto e di fatto, che possono consentire al supremo giudice delle leggi di decidere sia sotto il profilo generale dell'astratta riconducibilità dell'istituto dell'indulto nell'ambito dei calcoli aritmetici che occorre fare per stabilire se l'ergastolano abbia raggiunto i termini di ammissibilità alla misura alternativa della semilibertà (e dunque anche della liberazione condizionale, che pur non inerisce al caso di specie); sia sotto quello più specifico dell'indulto concesso con d.P.R. n. 394/1990 che non prevede un impedimento oggettivo relativo al reato di omicidio, né impedimenti soggettivi di alcun genere.

In virtù delle suesposte ragioni si ritiene doveroso rimettere gli atti alla Corte costituzionale per le determinazioni di sua competenza.

P. Q. M.

Visto l'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, e gli artt. 678 e 666 del c.p.p.;

Su parere difforme del p.g., pronunciando nella procedura suindicata nei confronti di Misso Giovanni, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 27, comma terzo, 3, comma primo e secondo, della Costituzione, degli artt. 50, comma quinto, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e 176, comma terzo, del codice penale, in quanto non riconoscono alcun effetto ai fini della ammissibilità, rispettivamente alla semilibertà ed alla liberazione condizionale, della intervenuta concessione in via generale del beneficio clemenziale dell'indulto;

sospende la procedura di sorveglianza in corso relativa all'ammissione alla semilibertà di Misso Giovanni;
dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alla questione sollevata;
manda alla cancelleria per la comunicazione, le notificazioni e le altre forme di pubblicità in genere previste dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Firenze, addì 26 gennaio 1995

I giudici: (firme illeggibili)

N. 190

*Ordinanza emessa il 25 ottobre 1994 dal collegio dei ragionieri della provincia di Livorno
nel procedimento disciplinare nei confronti di Ragazzi Giovanni*

Professioni - Ragionieri e periti commerciali - Radiazione di diritto dall'albo professionale, a seguito di condanna penale o della interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall'esercizio di una professione - Mancata previsione dell'esperimento del procedimento disciplinare per la graduazione della sanzione in relazione alla gravità del reato - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i dottori commercialisti dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 158/1990 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di diversa disposizione di legge di identico contenuto normativo.

(D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 38).

(Cost., art. 3).

IL COLLEGIO DEI RAGIONIERI

Nel procedimento disciplinare promosso a carico dell'iscritto rag. Giovanni Ragazzi nato a Livorno il 26 dicembre 1937 ed ivi domiciliato in via Ricasoli n. 49, incolpato come segue:

«A) per essere stato dichiarato responsabile in sede penale di fatti costituenti violazioni finanziarie in materia di olii minerali e costituenti altresì associazione per delinquere (art. 416 del cod. pen.), fatti per i quali ha riportato condanna definitiva alla pena di anni due di reclusione e L. 9.855.000 di multa con sentenza della Corte di appello di Bologna divenuta irrevocabile il 23 gennaio 1990. Fatti commessi in Bologna e altrove nell'anno 1976;

B) per non aver informato il collegio professionale di appartenenza dell'esito del processo penale, nonostante fosse a conoscenza che il procedimento disciplinare a suo tempo iniziato era stato sospeso all'esito del giudizio penale. In Livorno, successivamente al 23 gennaio 1990».

Il collegio, all'esito del procedimento, osserva quanto segue: con successivi provvedimenti adottati rispettivamente il 13 aprile 1979 e il 28 gennaio 1980 questo collegio, avendo appreso che a carico dell'iscritto rag. Giovanni Ragazzi era stata iniziata azione penale da parte della Magistratura di Bologna e di Brescia ed erano stati emessi a suo carico mandati di cattura, provvedeva a sospendere cautelamente l'iscritto a tempo indeterminato.

Per quanto appreso da questo collegio il rag. Ragazzi era inquisito per i reati di associazione per delinquere e contrabbando doganale nel settore petrolifero, in concorso con alcuni operatori del settore.

Avendo successivamente appreso che il rag. Ragazzi era inquisito anche dall'autorità giudiziaria di Livorno, in data 2 agosto 1982 veniva aperto nuovo procedimento e con delibera 28 settembre 1982, a conferma del precedente provvedimento del 16 settembre 1979 con la quale si era comminata la sospensione, comminava un nuovo periodo di sospensione di un anno, sospendendo altresì il procedimento disciplinare all'esito dei giudizi penali.

Il 12 marzo 1983 il rag. Ragazzi informava questo collegio che era stato prosciolto nei giudizi instaurati dinanzi all'autorità giudiziaria di Brescia e di Livorno.

Soltanto nel maggio 1993 questo collegio apprendeva, durante una verifica dell'albo dei periti presso il Tribunale di Livorno, che il rag. Ragazzi aveva riportato condanna definitiva alla pena di anni 2 di reclusione e di L. 9.855.000.000 di multa per violazione delle disposizioni sugli olii minerali e per associazione per delinquere: infatti con sentenza in data 23 gennaio 1990 veniva respinto ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna con la quale si era parzialmente riformata la sentenza 10 dicembre 1986 del Tribunale di Bologna.

Appresa tale circostanza questo collegio nella seduta dell'8 settembre 1993 revocava la sospensione del procedimento disciplinare, convocava il rag. Ragazzi dinanzi a sé e provvedeva quindi a contestargli i capi di incolpazione di cui in epigrafe.

Il rag. Ragazzi ha fatto pervenire in tempi successivi due memorie con le quali ha sostenuto che si è maturata la prescrizione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068, sostenendo altresì che il comportamento contestato non costituisce responsabilità di natura disciplinare per il contesto nel quale era avvenuto intorno all'anno 1975 e, in subordine, chiedendo che al più venisse inflitta la sanzione disciplinare della sospensione, dichiarando la stessa interamente scontata dall'uguale periodo di sospensione cautelare.

Il rag. Ragazzi invocava anche l'applicazione del condono di cui alla legge 20 maggio 1986 n. 198.

Questo collegio è chiamato innanzitutto a risolvere un problema che ha carattere senz'altro preliminare rispetto ad ogni altro.

Infatti l'art. 38 del d.P.R. n. 1068/1953 che disciplina la professione dei ragionieri e periti commerciali prevede che in caso di condanna dell'iscritto per delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore al minimo a due anni e nel massimo a cinque anni si impone di diritto la radiazione dall'albo.

Nella fattispecie il rag. Ragazzi è stato appunto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416 del cod. pen. punito con pena non inferiore nel massimo a cinque anni.

È noto a questo collegio, peraltro, che già da tempo l'automatismo tra alcune affermazioni di responsabilità in sede penale e drastici provvedimenti di carattere disciplinare è venuta meno nel nostro ordinamento, prima a seguito dell'intervento della Corte costituzionale e poi, nel settore del pubblico impiego, a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1990 n. 19 che all'art. 9, primo comma, ha affermato espressamente che «il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale».

Particolare rilievo ha poi la sentenza 4 aprile 1990 n. 158 della Corte costituzionale che ha espressamente dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067 (ordinamento della professione dottore commercialista) nella parte in cui prevede la destituzione di diritto del commercialista che abbia commesso uno dei reati in esso elencati, in luogo dell'apertura del procedimento disciplinare.

Questo collegio si trova quindi nella singolare posizione di dover applicare una norma (l'art. 38 del d.P.R. n. 1068/1953) che è identica nel suo tenore all'art. 38 d.P.R. n. 1067/1953 (che riguarda come visto i dottori commercialisti) che è stata già «praticamente» dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

La norma che interessa questo collegio, peraltro, è tuttora esistente nell'ordinamento e questo collegio non può disattenderla.

Questo collegio non può neppure applicare sì grave sanzione all'iscritto, magari fidando in successive impugnazioni sinché il presente procedimento disciplinare giunga dinanzi alla Corte di cassazione e tali giudici sollevino la eccezione di illegittimità costituzionale.

Questo collegio ritiene, allora, di poter rientrare tra quelle «autorità giurisdizionali» legittimate a norma dell'art. 23 comma primo, della legge 11 marzo 1953 n. 87 a sollevare questioni di costituzionalità.

A questo collegio è noto qual'è l'orientamento in proposito della giurisprudenza, ma è anche noto che la migliore dottrina e in molti casi la stessa Corte costituzionale ha ritenuto che un organo amministrativo — qual'è sicuramente questo collegio — acquista i caratteri dell'autorità giurisdizionale al limitato fine proprio di proporre l'eccezione di illegittimità costituzionale.

Se così non fosse si dovrebbe allora ritenere che incostituzionale è l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 ove interpretato nel senso di costringere un organismo disciplinare quale il presente collegio ad applicare una norma illegittima costituzionalmente, addirittura identica nel tenore e nella sostanza ad altra norma già espressamente dichiarata illegittima.

Tutto ciò premesso, questo collegio, sospesa ogni altra decisione, solleva la illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068 per contrasto all'art. 3 della Costituzione perché impedisce di calibrare con gradualità ai diversi fatti illeciti la sanzione più adeguata non consentendo di distinguere tra illeciti non eguali riservandosi di espletare le pratiche conseguenti.

(Omissis).

Livorno, addì 25 ottobre 1994

Il presidente: FERRACCI

Il segretario: NANNIPIERI

N. 191

*Ordinanza emessa il 25 ottobre 1994 dal Consiglio di Stato
sul ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri contro Armani Simonetta ed altri*

Impiego pubblico - Indennità c.d. giudiziaria stabilita dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27 - Estensione di detta indennità (inizialmente attribuita al solo personale della Magistratura) al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie - Previsione con norma autoqualificata interpretativa che a quest'ultimo personale l'indennità sia corrisposta nella misura vigente al 1° gennaio 1988 senza l'adeguamento triennale stabilito per il personale togato della Magistratura, in difformità dall'interpretazione giurisprudenziale - Incidenza sui principi di uguaglianza, certezza dei diritti maturati, dell'indipendenza e della autonomia delle funzioni giurisdizionali.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sessantunesimo comma).

(Cost., artt. 3, 101, secondo comma, 103, primo comma, e 108).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello *sub* n. 1646/94 proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Consiglio di Stato, dal TAR Piemonte, dal TAR Valle D'Aosta, dal TAR Friuli-Venezia Giulia, dal TAR Liguria e dal TAR Calabria, in persona dei rispettivi Presidenti *pro-tempore* dall'Avvocatura dello Stato in persona dell'Avvocato Generale dello Stato, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

contro Armani Simonetta, Aseglio Gianinet Daniela, Briccarello Giovanna, Boccaccio Nella, Cerrato Maria Luisa, Demarie Moreno, Lioi Cornelia, Longo Eugenio, Longo Germano, Mavaracchio Beatrice, Monastra Varrica Vincenzo, Ottino Rosa, Pecci Guerrino, Rivarossa Maria, Rostagno Graziella, Rugiero Maria Brigida, Sistelli Marilena, Totino Antonietta, Voto Lazzaro, Zullo Michele, Barcella Pierina, Broccard Elda, Ghilardini Franco, Matta M., Mongerod Federico, Omodeo Zorini Raffaella, Spazzarini Isabella, Allegri Simona, Benvenuto Giovanni Battista, Calcagno Angela, Ciuffetti Adriana, Costa Battistina, Cresta Cristina, Crovetto Bianca, Fanelli Sandra, Giacoppo Antonella, Grattarola Mario, Marcenaro Eugenio, Maria Rosella, Rossi Simona, Savino Carmenzita, Scali Luigi, Scibilia Angela, Severino Alessandra, Zanella Romeo, Bruzzone Rosa Anna, Sicilia Domenico, Monterossi Maurizio, Cerrelli Vincenzo, Jannello Maria, Gemelli Francesco, Lettieri Gilda, Madia Vito Antonio, Mazza Gabriella, Scalise Domenico, Rotundo Antonio, Ionadi Bruno, Quaranta Carmela, Garcea Teresa, Godano Maria Cristina, Grillo Adriana, Macchiella Maria Gloria, Mancini Aldo, Marino Santo, Paladino Maddalena, Megale Gaetano, Mancuso Angela, Cariotti Leoluca, Caridi Alfredo, Amato Fortunato, Infortuna Paolo, Battaglia Antonio, Rotta Antonio, Pansera Domenico, Ficara Elena Ida, Azzarà Palmira, Ventura Demetrio, Adamo Vincenzo, Alessandri Renata, Baroncini Anna, Battalliard Ilaria, Blandini Giovanni, Boni Enzo, Brunelli Roberta, Capozzi Giovanni, Castellani Marco, Cicco Laura, Cinti Cinzia, Coletta Adamo, Coletta Fabrizio, Conforti Tiberio, Cuomo Antonio, De Venere Angela, Del Gatto Anna Rita, Del Vecchio Antonella, Dello Schiavo Giuliana, Drandi Franca, Fanelli Elena, Feoni Marco, Ferracci Alberto Mario, Ferrari Riccardo, Fiumara Aurelio, Freddio Duilio, Galletta Giovanna, Grassetto Marisa, Grimaldi Maria, Ippoliti Laura, Lazzaro Roberta, Lo Meo Mariagrazia, Mantovani Alessandra, Mantovani Roberto, Manuppelli Cristina, Martinez Stefania, Mazzulli Filomena, Mineo Antonella, Mirra Antonio, Mustafà Roberto, Notarcola Lino, Pendenza Alfredo, Ramundo Massimo, Ravesi Maria Grazia, Ricciotti Enrico, Santini Carmela, Simonini Glauco, Tirico Antonio, Vitale Anna, Zoffoli Vittorio, Fancello Antonietta, Albanese Ferdinando, Nervo Fabio, Torre Rosanna, Petrucci Palmira Maria, Tiberi Anna Maria, Ghera Giampaolo, Montano Patrizia, Ercoli Silvia, Cutrupi Francesco, Patroni Griffi Livia, Ferrajolo Silvana, Galimberti Alessandra, Mazzotta Fedele, Floresta Alfio, Paolini Eliana, rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Occhipinti, elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Roma, via Belsiana n. 71;

e contro Abba Carla, Accinni Biagio, Accomando Antonio, Aglietti Maria Luisa, Amadei Marina, Amato Tommaso, Ambesi Angela, Ancona Patrizia, Andrea Giovanni, Andreelli Maria Luisa, Andreoli Marco, Angeli Luciano, Angeloni Sante, Angiola Francesca, Antognoni Antonella, Antolini Roberto, Antonazzo Paolo, Antonazzo Sonia, Aquilanti Maurizio, Ardissoni Gabriele, Arisi Stefano, Arrigoni Rita, Asaro Roberta, Attanasio Giuseppe, Baccarini Franco, Bacchiocchi Evasio, Balbi Anna Maria, Balicco Dionisia, Balletta Alfonso, Barberio Rosa, Barbero

Giuseppe, Barresi Agata, Barresi Vincenzo, Bartoli Mauro, Bartolini Nicoletta, Bartolo Giuseppe, Bartolomei Carla, Batassa Lucia, Battista Manlio, Battistini Stefano, Bauco Ettore, Bauco Giuseppe, Beccari Anna Maria, Bellanca Concetta, Beltrami Paola, Bertoli Giuseppe, Bianca Renato Serafino Nicola, Bianco Beatrice, Bianco Vito Antonio, Binaghi Luciana, Binucci Giorgio, Bisanti Oreste, Biscardi Alfredo, Bisello Daniela, Boccuzzi Margherita, Boldacchini Maria Teresa, Bombara Paola Patrizia, Bonanni Brunella, Bonanno Mario, Borianno Veronica, Bonifacio Silvio, Bordoni Antonio, Borgni Maria Rita, Borriello Vittorio, Botturi Giulia, Bozano Roberta, Branchi Settimio, Brandi Massimo, Brizi Roberto, Brucculeri Raimondo, Bruno Giovanni, Bruno Luigi, Bruno Pietro, Bruzzese Anna Maria, Buccolo Cristina, Buongiorno Luigi, Buttarelli Arnaldo, Cacchione Gabriele, Cacciotti Sabrina, Caetani Luciana, Cagner Adolfo, Calabrese Filomena, Calabrese Maria Rosaria, Calmante Sebastiana, Calvo Giovanna, Calzolari Marina, Camboni Giorgio, Cameriere Amelia, Camilli Valter, Campana Daniela, Campanella Ciro, Camponeschi Giovanni, Canali Roberto, Cannone Francesco, Cantone Carmelo, Capitani Benedetto, Capitani Maurizio, Capone Gaetano, Cappellani Mario, Caputo Maria Rosa, Caramelli Simone, Carfora Vincenzo, Carlucci Sante, Caruso Elisabetta, Caruso Luigi, Cassar Carmelina, Castelli Marina, Castorina Francesco, Castronovo Giovanni, Catacchio Rosalba, Catalano Pierangela, Catania Antonella, Catella Severina, Cattel Tiziano, Causo Mauro, Cellacchi Massimo, Centofanti Ambretta, Centore Ugo, Cepollaro Vincenzo, Cerrato Rocco, Chialastri Maria Teresa, Chiarenza Claudio, Chiariotti Barbara, Chigliaro Alberto, Ciampa Paola, Ciavattini Maria Doretta, Ciccone Tiziana, Cifarelli Cristina, Cillis Emanuele, Cimarosti Andrea, Cimmino Mario, Ciocci Maria Rosaria, Cioffi Margherita, Cionti Luigi, Cislacchi Paolo, Cocetti Franco, Colella Vincenzina, Colletti Maria, Colonia Franca, Colucci Massimo, Comellini Ruggero, Concas Salvatore, Consiglio Antonia, Contessa Anna, Conti Ida, Coppolecchia Marina, Corda Elena, Corsi Michela, Cottarelli Antonio, Cottarelli Mario, Cottarelli Pierluigi, Coviello Maria, Cozzani Fiorella, Crescimanno Angelo, Curatolo Ignazio Giorgio, Currò Flora, Curzi Maria Stefania, D'Addazio Concetta, Dalfovo Luigi, D'Ambrosio Cosimo, D'Amico Antonio, Danese Antonella, D'Angelo Angelo, D'Anna Giovanni, De Angelis Tiziana, De Carlo Alessandro, De Gennaro Manuela, De Intinis Irma, Del Giudice Emilio, Dell'Anna Luigi, Delle Piane Elisabetta, De Lucia Matteo, Del Vecchio Vincenzo, De Murtas Vittorio, De Nisi Italo, De Nuzzo Daniela, De Paolis Paolino, Desiderio Domenico, De Vecchis Luigi Maria, De Vincolis Elvira, Di Bartolo Italo, Di Bernardino Giovanna, Di Biagio Loretta, Di Biasio Monica, Di Cecca Raffaele, Di Ciaula Nicola Eugenio, Di Domenicantonio Antonio, Di Domenicantonio Franco, Di Filippo Maria Concetta, Di Fiore Mario, Di Giuliani Viviana, Di Legge Michele, Di Luzzo Tonia, Di Molsetta Girolamo, Di Noto Rosario (1), Di Noto Rosario (2), Di Pace Costanza, Di Paco Mila, Di Pasquale Guido, Di Pino Marcello, Di Sante Maria Lilia, Di Stefano Antonietta, Di Stefano Laura, Dragotto Rossella, Emiliani Giancarlo, Endrizzi Dolores, Fabbri Fiorella, Fabrizio Lucia, Facchini Laura, Falzone Candida, Fanni Monica, Farana Ernesto, Favaro Patrizia, Federico Teresa, Felli Domenico, Ferrari Elke, Ferraro Adriano, Ferroni Roberto, Fierro Gabriella, Filesi Anacleto, Filia Valerio, Filini Battista, Filpi Francesco, Fiorelli Maurizio, Fiorentino Marisa, Fiorenzo Giovanni, Fiscarelli Carolina, Fogli Flavia, Fois Simona, Folegatti Maria Teresa, Fornaciari Franco, Franceschini Antonio, Frascaroli Daniela, Frati Lavinia, Frizzi Silvano, Fucci Francesca, Furbini Manoela, Fusco Sabrina, Gabrielli Rosella, Gaeta Giuseppe, Gagliardini Emanuele, Gaiani Magda, Galentino Rossana, Galli Virginia, Gambacorta Mauro, Gambadori Giuliana, Garavaglia Paola, Garbetta Silvia, Gargiulo Anna, Garra Anna Maria, Garritano Carla, Gentili Cristiana, Gentili Marina, Germani Fulvia, Gerra Collina Clara, Gervino Mirella, Gesmini Antonio, Giacinti Sergio, Giallonardo Amedeo, Giamberardino Claudia, Giannotti Grazia, Giannuzzi Elisabetta, Giaquinto Giuseppe, Giffenni Antonio, Gioacchini Enzo, Gioacchini Stefano, Giolito Paola, Giolito Pierino, Giordano Adriana, Giordano Rossellini Maria, Giordano Stefania, Giorgio Filippo, Gragnoli Alberto, Gragnoli Renato, Gramiccia Ornella, Greco Maria Rosa, Greco Mariapaola, Grossi Maria, Guadalupi Salvatore, Guerani Diana, Guglielmi Antonio, Guida Antonio, Guidotti Carlo, Gullo Antonina, Iachetti Isabella, Diacono Salvatrice, Ianni Palarchio Maria Grazia, Impellizzeri Alfio, Isola Franco, Jannelli Fiammetta, Kolman Elisabetta, La Fauci Giuseppe, La Fauci Salvatore, Labonia Cataldo, Lagonigro Maria Luisa, Lancio Armando, Lancio Pierino, Lanzieri Vito, Lauretta Maria Franca, Lautieri Rosalba, Lazzano Nunzio, Leanza Rosario, Ledda Massimo, Ledonne Angela, Ledonne Sabrina, Leoni Gabriella, Leti Ambra, Liberatore Silvana, Licata Casimiro, Loddo Paolo, Lombardo Maria Cristina, Lombardo Maria Teresa, Lomele Cosima, Longobardi Angela, Longobardi Michele, Lopopolo Lucia, Lorenzi Noemi, Lo Russo Pasquale, Losa Lucia, Lo Vullo Beniamino Maria, Lulli Bruno Biagio, Luppino Giuseppe, Lussu Daniela, Macchia Giovanni, Macchiarelli Maria Cristina, Maceri Salvatore, Maglie Antonio, Maisetti Giovanni, Malinconico Paolo, Mallardo Giuseppe, Mancini Elvio, Mancini Fernanda, Mancini Giovanna, Manera Raffaella, Mangione Nunzia, Manna Giovanna, Manunta Luigi, Manunta Renata, Manzana Anna Maria, Marafini David, Marciano Giorgio, Marcotulli Maria Antonietta, Marino Angela, Mariuzzi Nadia, Marsilio Maria Antonella, Martinelli Angela, Martino Domenico, Maruotto Linda, Marzano Priamo, Masi Matteo, Massari Mauro, Massari Pasquale, Massaro Donato, Massi Rita, Masullo Michelina, Maurantonio Francesco, Mauro

Vincenzo, Mazza Rita, Mazzola Franca, Mazzola Romano, Mazzolini Alessandra, Mazzone Angelo, Mazzucco Antonio, Megna Nicolò, Memoli Maria Rosaria, Menichetti Emanuela, Menichini Conoscenti Luciana, Menichini Mirella, Mercurio Anna, Merico Celestino, Messina Giovanni, Messina Giuseppe, Messina Vincenzo, Micali Giovanni, Micali Paola, Micallo Elena, Micheli Simonetta, Miglio Alessandra, Milana Nicoletta, Mistretta Francesco, Mogliesi Giancarlo, Molino Valeria, Mometti Giovanna, Monari Maria Grazia, Monserrati Giovanni, Montan Maria Chiara, Montesanti Ottavia, Montuoro Bruno, Montuoro Lidia, Morciano Antonio, Morciano Rosa, Morelli Iolanda, Musca Mario, Musella Maria Immacolata, Musicò Francesco, Mussomeci Luigi, Nanni Rosanna, Napoli La Bua Vincenza, Napoli Vladimiro, Nasini Francesco, Natalucci Paola, Nicassio Giuseppe, Nicolosi Carmelo, Nuzzo Luisa, Olivieri Susanna, Paciello Carla, Palazzi Giorgio, Palizzi Franca, Panarello Luigia, Panarese Ennio, Panarese Vincenzo, Pannocchi Paolo, Pantani Luciano, Paolantonio Alessandra, Paolini Emma, Parisi Antonietta, Pascucci Giuseppe, Pasqua Vincenzino, Pastore Milvia, Pellegrino Vincenzo, Pensato Dina, Pera Anna, Peretti Clara, Pescatore Annamaria, Piasenti Renata, Pica Laura, Piccioni Carla, Pichler Sergio, Pinto Giuseppe, Pioppi Francesca, Piras Elisabetta, Pischetola Gaetana, Pittò Placido, Pizzariello Donatella, Poletti Maria Teresa, Porrà Enrico, Porrà Patrizia, Possanzini Cinzia, Postinghel Marino, Prato Silvana, Presburgo Rita, Prisco Marcello, Proietti Roberta, Proietto Raffaella, Pulci Maurizio, Pultrone Massimo, Quattrini Roberto, Querini Antonella, Querzoli Patrizia, Quirini Antonella, Raffaele Eleonora, Ragaini Silvana, Raimondo Maria Grazia, Rainaldi Enrico, Rainone Elvira, Ralli Giampaolo, Randi Carla, Rapisarda Salvatore, Ravaglioli Rossano, Ravelli Patrizia, Riaca Maria Teresa, Righi Milvia, Rinaldi Silvana, Rizzello Maria Antonietta, Robazza Luigia Maria, Rodati Raffaello, Romano Lucio, Romiti Martina, Rosellina Marco Valerio, Rossellini Maria, Rossi Adalberto, Rossi Aldo, Rossi Ernesto, Ruberti Umberto, Ruggeri Domenico, Ruggeri Roberta, Ruizzo Carmen, Russo Giovanni, Russa Sandra, Russo Vita Anna, Russolillo Ciro, Russolillo Michele, Sabatino Francesco, Sabatino Giuseppe, Sacchet Cesare, Saccomando Rosa, Salerno Angelamaria, Salerno Antonio, Salerno Enzo, Salerno Isabella, Salomi Nicola, Salvati Maurizio, Salvatore Grazia, Santarelli Maria, Santi Francesca, Santoni Simone, Santoro Gabriella, Santucci Vania, Sapio Sergio, Sartor Maria Teresa, Sartor Petra, Savalli Matilde, Savoia Giuseppe, Scalamandrè Luciano, Scala Mogna Maria, Scalise Francesco, Scandura Placido, Scapellato Edgarda, Scaramuzzino Romano, Scarantino Sergio, Scarciglia Salvatore, Scavone Francesca, Schiattarella Angelo, Sciammaro Luisa, Scifo Salvatore, Scippa Carlo, Scotto Orazio, Scuderi Eliana, Sebastiani Renata, Sera Vincenzo, Serafini Giovanna, Serafino Marzia, Serena Fausta, Sigona Raffaella, Silvestri Franco, Silvestri Margherita, Silvestri Teresa, Silvi Renzo, Siniscalchi Luca, Snaidero Dario, Solano Alessandro, Sollai Aldo, Sorci Silvia, Sordini Manuela, Sordo Luigi, Sorrentino Ciro, Sottile Vincenzo, Spagnuolo Lorenzo, Spanò Giuseppe, Sparacino Giuseppe, Stante Biagio, Stasi Girolamo, Stasi Maria Vittoria, Sticchi Cristina, Stranieri Gregorio, Subrizi Clara, Subrizi Francesca, Tabacco Antonella, Tamburrino Giuliana, Tangorra Angela, Tarquini Piero, Tallario Rosalia, Tavano Raffaele, Tiso Gabriella, Toccoli Giuseppe, Torre Carmelo, Torre Domenica, Torresan Elda, Trigiani Maria, Trombetta Cinzia, Trucillo Anna Maria, Trucillo Maria Teresa, Tucceri Romolo, Tufi Alessandra, Turcati Martina, Uri Marina, Vaccari Gianna, Valiani Patrizia, Ventimiglia Isabella, Venturi Marco, Venturini Anna Maria, Vignola Gaspare, Vigoriti Vittorio, Viola Barbaro Maria, Visani Oriana, Vita Roberto, Vitanza Monica, Vito Vincenzo, Vitrano Liborio, Volta Luciano, Zabatta Rosina, Zaccagnini Paola, Zanfrimi Roberto, Zani Fulvia, Zoppas Gabriella, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Arturo Marzano presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Sabotino, n. 45;

nonché contro Marcon Massimo, Marisei M., Barruca Schirò Simonetta, Lepre Bottali Alida, Piemonte Candotti Adriana, Carloni Serra Laura, Levi Collini Miria, Cavalich Roberto, Festini Fabbris Elisabetta, Gilardi Burgher Cristina, Mauro Francesco, Miscolini Livio, Nardon De Guarrini Eliana, Pansini Maria Franca, Toniutti Sangianantoni Rita, Torroni Giorgio, Trinco Dal Pio Luogo Grazia, Zuliani Ovadia Aristeia, non costituiti in questo grado di giudizio;

per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I, 16 dicembre 1993 n. 1748;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Armani Simonetta e litisconsorti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 25 ottobre 1994 il Consigliere Stefano Baccarini e uditi l'avv. dello Stato Ajello per i ricorrenti e gli avv.ti Occhipinti e Marzano per i resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con cinque distinti ricorsi al t.a.r. del Lazio un nutrito gruppo di dipendenti del Consiglio di Stato, dei t.a.r. del Piemonte, della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia, della Liguria, della Calabria e dell'Avvocatura generale dello Stato chiedeva l'accertamento del diritto a percepire l'adeguamento periodico di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 sull'«indennità giudiziaria» di cui all'art. 1 della legge 15 febbraio 1989 n. 51, con rivalutazione monetaria ed interessi.

Resistevano al ricorso le Amministrazioni interessate.

Il t.a.r. adito — Sez. I definiva il giudizio con sentenza 16 dicembre 1993 n. 1748, accogliendo i ricorsi.

Avverso tale sentenza propongono appello al Consiglio di Stato le amministrazioni interessate.

Resistono i ricorrenti in primo grado.

All'odierna udienza, uditi i difensori delle parti, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1. — Le amministrazioni appellanti deducono, come unico motivo, — che la sentenza impugnata, che ha accertato il diritto dei ricorrenti, tutti dipendenti del Consiglio di Stato, dei t.a.r. o dell'Avvocatura dello Stato, a percepire l'adeguamento periodico di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 sull'«indennità giudiziaria» di cui all'art. 1 della legge 15 febbraio 1989 n. 51, deve essere riformata in virtù della norma interpretativa di cui all'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1983 n. 537.

2. — La disposizione predetta stabilisce: «L'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 10 gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa».

Non par dubbio che il legislatore abbia inteso influire retroattivamente sul contenuto precettivo della precedente disposizione, sancendo *ex tunc* il carattere fisso dell'indennità, congelata alla misura vigente alla data del 1° gennaio 1988, e l'esclusione dell'adeguamento triennale di cui al comma secondo dell'art. 3 della legge n. 27 del 1981.

Della norma in esame dovrebbe farsi necessariamente applicazione nel presente giudizio, con la conseguenza che l'appello delle Amministrazioni dovrebbe essere accolto e la sentenza di primo grado riformata.

Da ciò consegue peraltro, che le questioni di legittimità costituzionale che, come ora si dirà, sono prospettabili in ordine a tale norma sono rilevanti.

3. — La prima questione che appare prospettabile è quella della lesione delle attribuzioni del potere giurisdizionale.

La legge interpretativa, è stato avvertito, ha piena cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico, «a meno che essa non leda il giudicato già formatosi o non sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso» (Corte cost., sentt. n. 155 del 1990 e 402 del 1993, ord. n. 480 del 1992).

Nella specie, la norma in esame ha la sua genesi nell'art. 12 comma 9 del d.d.l. n. 1508 Atti Senato, comunicato alla Presidenza il 14 settembre 1993, di identico contenuto.

Nei documenti di accompagnamento al d.d.l., alquanto laconici sul punto, si legge a riguardo dell'art. 12:

a) «L'articolo detta disposizioni varie di interpretazione autentica su talune norme relative al personale anche di magistratura e volte a razionalizzare il sistema retributivo dei pubblici dipendenti, anche per consentire la realizzazione di potenziali future economie» (relazione, pp. 14-15);

b) «L'articolo contiene norme dirette a delineare chiaramente la portata ed i destinatari dei benefici previsti da talune disposizioni ...» (nota tecnica, p. 55).

La questione dell'adeguamento triennale dell'indennità giudiziaria, peraltro, era all'attenzione delle Amministrazioni interessate da diverso tempo e la Presidenza del Consiglio, così come, del resto, il Ministero di grazia e giustizia per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, aveva disatteso in via amministrativa le richieste di adeguamento del personale dipendente, tant'è che v'erano liti pendenti.

Se, quindi, l'iniziativa legislativa del governo era ispirata alla finalità di realizzare «*potenziali future economie*» ciò andava letto in relazione non ad una pronuncia in via amministrativa sulle istanze degli interessati, che era stata già resa, ma ai giudizi in corso, alcuni dei quali avevano già visto le Amministrazioni soccombenti dinanzi al t.a.r. del Lazio (sentenze 11 luglio 1992 n. 1001 e 25 gennaio 1993 n. 107 della I sezione, poi confermate dal Consiglio di Stato rispettivamente con decisioni 22 ottobre 1993 n. 923 e 16 novembre 1993 n. 1023 della IV sezione), mentre quello qui in grado d'appello era ancora pendente in primo grado (e sarebbe stato definito dal t.a.r. con sentenza del 16 dicembre 1993).

Ma allora, se la legge interpretativa era diretta, su una questione di crediti pecuniari dei pubblici dipendenti ed al fine di realizzare economie di bilancio, ad imporre autoritativamente un contenuto precettivo restrittivo della norma interpretata in contrasto con un orientamento giurisprudenziale sfavorevole all'Amministrazione, non sembra manifestamente infondato sospettare che tale legge fosse intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso, con conseguente violazione degli, artt. 101, comma secondo, 103, comma primo, e 108, comma secondo della Costituzione: la relativa questione va quindi rimessa alla Corte costituzionale.

4. — L'altra questione attiene al sindacato di ragionevolezza, cui sono soggette secondo criteri analoghi tutte le leggi retroattive, senza che a nulla importi differenziare tra leggi interpretative e leggi innovative (cfr. Corte cost., sent. n. 402 del 1993): sotto tale profilo, la cura, di cui il legislatore si è dato carico, di precisare che la data del 1° gennaio 1988, a cui veniva congelata la misura dell'indennità, era «*espressamente richiamata dalla disposizione stessa*» appare ultronea.

4.1. — Sotto questo profilo, in primo luogo la disposizione in esame interveniva in un contesto in cui la giurisprudenza amministrativa, concorde quella di primo grado, si era consolidata con le due differenti decisioni confermate del Consiglio di Stato sopra menzionate, e che faceva ritenere del tutto improbabile la soluzione alternativa imposta dalla legge sopravvenuta.

La retroattività di tale disposizione, pertanto, appare lesiva del principio della certezza dei rapporti giuridici (cfr. Corte cost., sent. n. 402 del 1993).

4.2. — In secondo luogo, la disposizione in esame sembra dar luogo ad una irragionevole disparità di trattamento tra personale amministrativo e personale di magistratura (cui sono equiparati avvocati e procuratori dello Stato), che rende non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Ed invero, le leggi n. 221 del 1988 e n. 51 del 1989, disponendo a favore del personale amministrativo del comparto «giustizia» non l'attribuzione di un'indennità di funzione innominata, ma l'estensione per l'appunto dell'indennità di cui all'art. 3 della legge n. 27 del 1981, fino ad allora esclusiva del personale di magistratura, aveva inteso dare rilevanza anche retributiva al nesso di ausiliarietà tra il servizio di quel personale e l'attività dei magistrati.

Se, infatti, l'indennità giudiziaria era stata attribuita ai magistrati «in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività» (art. 3 della legge n. 27/1981 cit.), non par dubbio che la dinamica crescente dei carichi di lavoro nell'istituzione giustizia involga necessariamente anche il personale amministrativo.

Non v'è esercizio di giurisdizione o di finzione pubblica neutrale, infatti, che non richieda attività coordinate di protocollazione, registrazione, copia, custodia, archiviazione, comunicazione, verbalizzazione, autenticazione e simili.

Del resto, come già rilevato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 1993 n. 923), nel corso dei lavori parlamentari della legge n. 221 cit. si dette atto che all'indennità erano coesenziali la revisione triennale e la non pensionabilità.

La norma in esame, confermando, con il richiamo all'art. 3 della legge n. 27 del 1981, la natura dell'indennità, ma pretendendo di espungerne retroattivamente dal regime giuridico la regola dell'adeguamento triennale, sembra dar luogo ad una irragionevole differenziazione di trattamento in presenza di situazioni analoghe.

5. — Per le suesposte considerazioni, la questione va rimessa alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzione 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1983 n. 537 in riferimento agli artt. 101, comma secondo, 103, comma primo, 108, comma secondo, 3 della Costituzione.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma addì, 25 ottobre 1994

Il presidente: QUARTULLI

L'estensore: BACCARINI

Il segretario: (firma illeggibile)

95C0391

N. 192

*Ordinanza emessa il 7 febbraio 1995 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Bruno Vallero Nicola*

Processo penale - Unico reato permanente (nella specie: diserzione) già «interrotto» giudizialmente - Possibilità di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari precedenti - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalità della pena e di personalità della responsabilità penale.

(C.P.P. 1988, art. 649).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Bruno Vallero Nicola, nato il 18 marzo 1972 a Chioggia (Venezia), atto di nascita n. 186/A/I, ed ivi residente in viale Veneto, 18/B. Soldato nella F.A. del d.m. di Padova, celibe, censurato, libero, imputato di diserzione (art. 148, n. 2 del c.p.m.p.) perché, condannato in data 26 gennaio 1993 dal tribunale militare di Roma per un precedente reato di diserzione (art. 148, n. 2 del c.p.m.p.) perdurante al momento della sentenza, non faceva rientro al Corpo neppure dopo tale sentenza, rimanendo arbitrariamente assente fino al 17 novembre 1993 con il suo arresto da parte dei carabinieri di Chioggia Sottomarina.

A seguito di richiesta di applicazione di pena da parte dell'imputato e del p.m.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 26 gennaio 1993 (irrevocabile il 18 aprile 1993) il militare Bruno Vallero veniva condannato dal tribunale militare di Roma alla pena di due anni di reclusione militare (v. certificato penale) per reato di diserzione (art. 148, n. 2 del c.p.m.p.) in relazione ad assenza che, iniziata il 7 maggio 1991, ancora non era cessata alla data del giudizio.

Il procuratore militare in sede, a fronte del perdurare dell'assenza, instaurava altro procedimento penale per un secondo reato di diserzione decorrente dal 26 gennaio 1993, data della pronuncia del tribunale militare di Roma, e terminato il 17 novembre 1993, con l'arresto di Bruno Vallero in Chioggia-Sottomarina. Ma con sentenza del 10 gennaio 1994 g.u.p. dichiarava non luogo a procedere per quest'ulteriore reato, ostandovi il principio del *ne bis in idem* a norma dell'art. 649 del c.p.p.

A seguito di impugnativa del procuratore generale, la Corte militare d'appello, sez. di Verona, in riforma di quest'ultima decisione ha disposto tuttavia il rinvio a giudizio dinanzi a questo tribunale.

In data odierna le parti ex art. 444 del c.p.p. hanno chiesto che, a norma dell'art. 81 cpv del c.p., trattandosi di un ulteriore episodio riconducibile ad un unico disegno criminoso, sia applicata a Bruno Vallero la pena di quindici giorni di reclusione militare.

Questo tribunale ritiene che la decisione della Corte militare d'appello sia corretta.

Da una parte, infatti, l'unanime giurisprudenza regolatrice e parte della dottrina concordano nel ritenere che i reati di assenza dal servizio (art. 148 e 151 del c.p.m.p.) siano permanenti.

Dall'altra, la costante giurisprudenza e la dottrina prevalente, sul presupposto che il reato permanente congloba tutta una serie di azioni od omissioni sufficienti ciascuna a realizzare la consumazione del reato, affermano che la sentenza o il decreto di condanna «interrompono la permanenza», di modo che il *ne bis in idem* riguarda la sola parte del reato già giudicata, e la prosecuzione del comportamento illecito integra un nuovo reato, per il quale non può non intervenire un ulteriore giudizio.

Il principio ha trovato applicazione per i reati permanenti di associazione a delinquere, invasione di terreni, sequestro di persona, violazione degli obblighi di assistenza familiare, guida senza patente, in materia urbanistica, edilizia, finanziaria e previdenziale, ecc. E recenti pronunce della Cassazione (sez. I, 13 novembre 1992, c. D'Alessio; sez. II, 15 luglio 1993, c. Coppola), in linea con il tradizionale insegnamento del tribunale supremo militare, queste stesse regole hanno applicato ai reati militari di assenza dal servizio.

Questo tribunale non ritiene di dover mettere in dubbio né che i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata (artt. 148 e 151 del c.p.m.p.) siano permanenti (benché non manchi in dottrina la concezione secondo cui i reati omissivi non potrebbero essere che istantanei), né in linea di principio le cennate statuizioni sulla portata della preclusione del *ne bis in idem*.

Tuttavia, non può non porsi un delicato problema di legittimità in relazione alle conseguenze che si determinano a seguito delle plurime condanne per le condotte illecite che, perdurando successivamente ad ogni giudizio, danno luogo a nuovi e autonomi reati della stessa specie. Conseguenze che, comunque riguardanti ogni caso di permanenza nel reato, risultano particolarmente evidenti e gravi quando, come avviene per l'assenza dal servizio, la permanenza nel reato può protrarsi anche per venticinque anni circa (dall'età dell'obbligo di leva sino al compimento del quarantacinquesimo anno di età).

È chiaro che il trattamento sanzionatorio per un illecito penale deve poter tener conto anche dell'ampiezza del periodo nel quale perdura la consumazione del reato. Tuttavia, di fronte all'indefinita possibilità del moltiplicarsi delle condanne a causa dell'«interruzione giudiziale della permanenza» ex art. 649 del c.p.p., non può non porsi un problema di legittimità, che valga a individuare un limite a questa spirale secondo cui, sin quando non termini il periodo di lesione del bene giuridico, la condotta illecita porta ad una condanna che, a sua volta pone un nuovo fatto richiedente un'ulteriore sanzione, e così via.

Sensibile a quest'esigenza, l'art. 377 c.p.m.p. stabiliva che per i reati di assenza dal servizio di regola non si poteva procedere al giudizio sin quando non ne fosse cessata la permanenza. La norma tuttavia, su istanza di questo tribunale, è stata dalla Corte costituzionale caducata (sentenza n. 469 del 1990), dopo che, con l'entrata in vigore del nuovo c.p.p. e per la dichiarazione di illegittimità dell'art. 308 del c.p.m.p. (sentenza n. 503 del 1989), pure a seguito di questione sollevata da questo tribunale, ne era venuto meno il necessario complemento, vale a dire il potere di adottare misure cautelari e precautelari idonee a far cessare la permanenza nel reato.

L'attuale situazione, purtroppo, si caratterizza per ancor più gravi violazioni di principi costituzionali.

L'«interruzione giudiziale della permanenza» ex art. 649 del c.p.p. comporta, innanzitutto, che la responsabilità penale del disertore o mancante alla chiamata ancora assente non dipenda solamente dal suo operato, come richiederebbe il principio dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, ma anche dallo stesso funzionamento dell'apparato giudiziario militare: essa, più concretamente, cresce in ragione del numero delle condanne che nel periodo del perdurante reato gli vengono inflitte.

Questo moltiplicarsi dei giudizi e delle sanzioni produce, inoltre, in violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, un innalzamento della pena edittalmente stabilita per il reato e una sanzione praticamente indeterminata o, se si preferisce, che ex art. 81 del c.p. trova un limite solamente nel triplo del massimo della pena edittale.

Infine, ne risulta violato anche il principio dell'art. 3 della Costituzione, essendo evidente che, a parità di periodo di assenza dal servizio, il trattamento sanzionatorio complessivo viene a derivare dal grado di efficienza dell'apparato giudiziario competente a conoscere del resto nei vari autonomi episodi che si creano con l'«interruzione giudiziale». La trasgressione del principio costituzionale è, del resto, evidente anche per le fasi del procedimento precedenti il giudizio: da una posticipazione del dibattimento può, ad esempio, dipendere la sussistenza dell'aggravante di aver protratto l'assenza oltre sei mesi (art. 154, n. 2, del c.p.m.p.).

È chiaro, dunque, in quale senso la denunciata illegittimità non possa riguardare l'«interruzione giudiziale della permanenza» ex art. 649 del c.p.p. in quanto tale. Essa concerne la parte in cui — il che è ampiamente sottolineato dalla giurisprudenza regolatrice che senza mezzi termini si riferisce al comportamento successivo al giudizio come ad un episodio del tutto nuovo ed autonomo — consente che per un unico reato permanente, una o più volte giudizialmente «interrotto», sia irrogabile un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito per il reato medesimo.

La questione di legittimità è sicuramente rilevante nel presente giudizio, in quanto questo limite viene superato per il Bruno Vallero con l'aumento ex art. 81 del c.p., dal momento che il tribunale militare di Roma già ha irrogato una pena (due anni di reclusione militare) coincidente con il massimo edittale.

P. Q. M.

In sede di giudizio ex art. 444 del c.p.p.;

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del c.p.p. in parte de qua, in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 7 febbraio 1995

Il presidente estensore: ROSIN

95C0419

N. 193

*Ordinanza emessa il 2 febbraio 1995 dalla commissione tributaria di primo grado di Piacenza
sul ricorso proposto da Faverzani Carlo contro l'Intendenza di finanza di Piacenza*

Tributi in genere - ISI - Determinazione in base al valore immobiliare calcolato secondo le nuove tariffe d'estimo di cui al d.m. 27 settembre 1991, n. 33 - Transitoria applicabilità nonostante l'avvenuto annullamento di detto decreto ministeriale - Possibilità per i contribuenti di recuperare solo successivamente (in forma di credito di imposta) gli importi corrispondenti all'applicazione di nuove tariffe meno onerose - Deteriore trattamento dei cittadini possessori di beni immobiliari rispetto ai cittadini possessori di patrimoni di altra natura (es. mobiliari) - Incidenza sul principio della capacità contributiva e della progressività dell'imposizione tributaria, riferendosi la norma impugnata alla redditività in astratto e non a quella effettiva degli immobili - Incidenza sul diritto di proprietà per il carattere ablativo dell'imposta in esame, attesa la non deducibilità della stessa dall'Irpef o Irpeg - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 263/1994.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7).

(Cost., artt. 3, 24, 42 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 641/1993 presentato il 15 aprile 1993 (avverso: sil.-rifiuto, I.S.I.) da Faverzani Carlo, residente a Cortemaggiore, in via Galluzzi, 20, contro l'Intendenza di finanza di Piacenza.

Con ricorso pervenuto a questa Commissione il 16 aprile 1993 Carlo Faverzani impugnava il silenzio-rifiuto formatosi ex art. 16 del d.P.R. n. 636/1972 sull'istanza 11 gennaio 1993 diretta all'Intendenza di finanza di Piacenza al fine di ottenere il rimborso dell'I.S.I. versata in data 14 dicembre 1992, eccependo l'illegittimità costituzionale dell'imposta medesima e chiedendo, previa rimessione alla Corte costituzionale la declaratoria di illegittimità del diniego di rimborso opposto dall'amministrazione finanziaria nonché la debenza del rimborso a favore del ricorrente medesimo.

Con deduzioni depositate in data 12 giugno 1993 l'Intendenza di finanza di Piacenza osseverava che, quanto al quarto motivo del ricorso, il decreto ministeriale ritenuto dal contribuente illegittimo era stato sostituito dall'art. 2 del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, rimettendosi quanto al resto alla decisione della commissione adita anche in ordine alla sollevata questione di illegittimità costituzionale.

A ulteriore sostegno delle proprie tesi il contribuente depositava in data 11 gennaio 1994 una memoria difensiva unitamente ai documenti ivi indicati.

All'udienza del 9 febbraio 1994, assente il rappresentante dell'ufficio finanziario, la difesa del contribuente insisteva come in atti, e la commissione si riservava.

A scioglimento della riserva la commissione tributaria di primo grado di Piacenza, sez. terza.

Osserva

La complessa problematica va risolta anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 20-24 giugno 1994 nonché del sopravvenuto d.-l. n. 719 del 27 dicembre 1994 che all'art. 1, quarto comma, ha prorogato sino al 1° gennaio 1998 il termine del 1° gennaio 1995 previsto dall'art. 2, primo comma, secondo periodo del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per l'efficacia delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane, stabilendo che fino al 31 dicembre 1997 continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990.

In linea generale va osservato che con la precitata sentenza su ICI - estimi catastali, la Corte costituzionale sostanzialmente ha «salvato» gli estimi (benché riferiti al valore degli immobili invece che alla loro redditività) solo in quanto «provvisori» ed in quanto — secondo i giudici costituzionali — la loro compatibilità o meno con il nostro ordinamento costituzionale dovrebbe essere valutata nell'ambito delle singole imposte.

Nella fattispecie si verte in materia di imposta straordinaria immobiliare (I.S.I.) il cui importo è stato calcolato, come prescritto dall'art. 7 del d.-l. n. 333/1992, sulla base del valore catastale degli immobili determinato secondo le nuove tariffe d'estimo stabilite con il d.m. 27 settembre 1991.

Va a questo punto ricordata brevemente l'*excursus* legislativo che riguarda la materia della revisione degli estimi catastali, direttamente connessa con la presente controversia tributaria.

Con legge 30 dicembre 1989, n. 427, il legislatore prevedeva l'aggiornamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni limitandosi però a statuire in ordine alle spese e all'efficacia della revisione, senza però dettare i nuovi criteri della stessa: si faceva infatti riferimento a precedenti leggi (in particolare la legge 7 marzo 1986, n. 60, di conversione del d.-l. 6 gennaio 1986, n. 2, e la legge 17 febbraio 1985, n. 17, di conversione del d.-l. 19 dicembre 1984, n. 153) che però, a loro volta, nulla disponevano circa i criteri della revisione.

L'argomento veniva affrontato nella circolare del Ministro delle finanze 9 gennaio 1990, n. 2, che stabilisce: «la rendita non sarà più calcolata in base al canone di fitto annuo, ma determinata come fruttuosità, con adeguato saggio di interesse, del capitale rappresentato dal valore ordinario dell'immobile».

Evidente a questo punto è il passaggio (non previsto dalla legge) dal criterio del reddito (ossia calcolato in base al canone di fitto annuo) a quello del valore dell'immobile, ai fini della determinazione delle nuove tariffe d'estimo.

Questa impostazione è stata poi confermata con decreto ministeriale 20 gennaio 1990 (che dettava i criteri appunto per la revisione delle tariffe d'estimo) ove si stabiliva al riguardo che «il valore unitario di mercato da porre a base per la determinazione delle tariffe nonché per le rendite catastali delle unità immobiliari a disposizione speciale o particolare, sarà determinato come media dei valori riscontrati nel biennio 1988-1989».

Con d.m. 27 settembre 1991 il Ministro delle finanze stabiliva infine che «le tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane sono determinate per l'intero territorio nazionale, con effetto dal 1° gennaio 1992, in conformità dei prospetti annessi al presente decreto»; e, nello stesso decreto, veniva richiamato come presupposto il predetto d.m. 20 gennaio 1990 (con cui, come anzidetto, si stabiliva di prendere a base del calcolo il criterio rapportato al valore dell'immobile).

Entrambi i predetti decreti ministeriali venivano impugnati davanti al giudice amministrativo (TAR Lazio), per aver illegittimamente introdotto — secondo i ricorrenti — il criterio del valore dell'immobile invece di quello reddituale, ai fini della determinazione delle tariffe d'estimo.

Con sentenza del 6 maggio 1992, n. 1184, il TAR Lazio, poi seguita dalla sentenza n. 1417/1992 (entrambe immediatamente esecutive), accoglieva i ricorsi annullando i provvedimenti *de quibus*, sottolineando in decisione che, se i criteri stabiliti dai decreti ministeriali si fossero dovuti far risalire ad una disciplina legislativa, quella stessa disciplina non sarebbe stata esente da fondati dubbi di costituzionalità: ovverossia per il giudice amministrativo un criterio di determinazione delle tariffe d'estimo fondato soltanto sul «valore» dell'immobile sarebbe stato comunque illegittimo (anche se prevista da una fonte primaria, ossia dalla legge) «perché l'inversione dei criteri di determinazione delle tariffe d'estimo operata dai decreti ministeriali impugnati, non solo viola le norme di regolamento n. 1142 del 1949, ma introduce una disarmonia complessiva del sistema che su di esse si è sviluppato».

A tale pronuncia amministrativa seguiva da parte del Governo l'emanazione del d.-l. n. 298/1992 che all'art. 2, secondo comma, in versione «interpretativa» in sostanza innovata *ex post* il contenuto dei decreti ministeriali annullati dal TAR Lazio; ma tale decreto non veniva convertito in legge.

Seguivano nell'ordine dapprima il d.-l. 24 luglio 1992, n. 348, anch'esso decaduto per mancata conversione in termini, indi il d.-l. 24 settembre 1992, n. 388, e il d.-l. 24 novembre 1992, n. 455 (a loro volta decaduti), che sempre — rispettivamente all'art. 3 il primo e all'art. 2 i successivi — reintroducevano legislativamente le tariffe già dichiarate illegittime dal giudice amministrativo.

L'ultima reiterazione, costituita dall'art. 2 del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16, veniva convertito con modificazioni dal Parlamento nella legge 24 marzo 1993, n. 75.

Tale norma dispone che le nuove tariffe e rendite che deriveranno all'esito di apposito procedimento entreranno in vigore il 1° gennaio 1995 (termine recentemente prorogato, come già detto, al 1° gennaio 1998) ma, nel caso in cui risultassero inferiori a quelle attuali, potranno essere utilizzate con riferimento al 1° gennaio 1992 agli effetti dell'ISI, IRPEF, ILOR, IRPEG, INVIM e ICI.

Le somme che fossero state versate in eccedenza potranno essere recuperate (nel 1998...) sotto forma di credito d'imposta, alla prima dichiarazione dei redditi successiva all'approvazione delle nuove tariffe.

Orbene, questa commissione reputa non manifestamente infondate le eccezioni sollevate dal contribuente in ordine all'incostituzionalità dell'ISI, ritenendo anzi d'ufficio che il contenuto della normativa in questione (art. 7 del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333), nella parte in cui stabilisce che l'importo del tributo sia calcolato sulla base del valore degli immobili determinato secondo le nuove tariffe d'estimo di cui al d.m. 27 settembre 1993, presti il fianco a gravi dubbi di incostituzionalità sotto diversi profili, come di seguito evidenziati.

I. — Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Le norme sull'I.S.I. violano il principio dell'uguaglianza dei cittadini, colpendo solo i possessori di beni immobili (facilmente tassabili) a differenza delle altre categorie di cittadini che possiedono patrimoni di altra natura (es. mobiliari), che ne sono andati esenti.

II. — Violazione sotto un altro profilo, dell'art. 3 nonché degli articoli 53 e 42 della Costituzione.

Essendo stato imposto al contribuente di pagare l'imposta — sia pur *una tantum* — nella misura stabilita con atti amministrativi illegittimi, sorge il fondato dubbio che ciò non sia conforme né al principio della capacità contributiva né a quello della progressività, essendo stabilita la tassazione delle rendite immobiliari su un'ipotesi astratta di fruttuosità del valore capitale dell'immobile determinato in base a criteri di tipo «patrimoniale», che la stessa norma mostra di voler abbandonare per i periodi di imposta successivi al 1994, palesando così, anche la propria intrinseca irrazionalità.

È vero che il giudice costituzionale ha affermato, nella precitata sentenza, che il criterio della progressività si riferisce al sistema tributario nel suo complesso e non ai singoli tributi nonché — nel merito — che il sistema catastale aveva già superato il vaglio di costituzionalità e che nel caso in esame il «criterio del valore» era fondato su un «implicito presupposto, tratto dall'esperienza»: quello della connessione tra il bene e l'idoneità dello stesso a produrre reddito. Ma al riguardo siano consentite due osservazioni:

a) quanto ai precedenti, la stessa Corte non aveva assolto in assoluto il sistema catastale, ma anzi aveva più volte fatto richiamo alla necessità di una riforma (v. dec. n. 597/1987);

b) la tesi prospettata secondo cui il criterio del valore presupporrebbe una astratta redditività risulta contraddetta dai precedenti orientamenti dello stesso giudice costituzionale che, nella sua giurisprudenza in materia tributaria, ci ha insegnato che il principio di cui all'art. 53 si basa sulla effettività, per cui sono illegittime le imposte fondate su criteri che non assolvono a tale principio, ma presuppongono solo «in astratto» la redditività.

Con riferimento poi all'art. 3 della Costituzione, è la stessa Corte ad insegnarci che il riferimento alla capacità contributiva «alla sfera dell'obbligato deve risultare da un collegamento effettivo, e che ad un indice effettivo deve farsi capo per determinare la quantità dell'imposta che da ciascun obbligato si può esigere» (sent. n. 50/1965).

Con riferimento all'art. 42 della Costituzione, va inoltre rilevato che la mancata previsione delle passività che gravano sull'immobile, ai fini della determinazione della base imponibile costituisce certamente violazione del principio dettato dall'art. 53 della Costituzione, con effetto al limite «ablatorio» dell'imposta, effetto ancor più probabile tenendo conto della indetraibilità dell'ISI da parte del contribuente ai fini IRPEF o IRPEG.

È ben vero che — come osservato dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio avanti la Corte costituzionale e riportato nella precitata sentenza — l'art. 53 della Costituzione non vieta l'istituzione di imposte di tipo patrimoniale, e che rientra nelle scelte del legislatore l'esclusione delle somme corrisposte a titolo di imposta (nella specie si trattava di ICI) dalla deduzione dell'imponibile ai fini delle imposte dirette. Ma è altrettanto vero che le imposte patrimoniali sono conformi al dettato istituzionale solo se possono essere pagate con il reddito in quanto, diversamente, imporrebbero l'alienazione del bene assumendo carattere espropriativo, intaccando le fonti produttive a disposizione del privato in violazione dell'art. 53, inteso alla luce dell'art. 42 della Costituzione.

Carattere ablatorio ancor più accentuato dal combinato disposto di divieto di detrazione dall'imponibile ai fini IRPEF e IRPEG.

In presenza di tale rischio effettivo, peraltro, dalla lettura della parte motivata della precitata sentenza n. 263/1994, sembra di intendere che la stessa Corte costituzionale ritenga possibile sussistere l'illegittimità costituzionale dei criteri di determinazione delle tariffe d'estimo dettati con i dd.mm. 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991: «È pur vero che i criteri di determinazione delle tariffe d'estimo e delle rendite catastali, ove non ispirati a principi di ragionevolezza, potrebbero, benché le tariffe non siano di per sé atti di imposizione tributaria, porre le premesse per l'incostituzionalità delle singole imposte che su di essi si fondono».

Peraltro, nel momento in cui per determinare tariffe di estimo e rendite catastali, si abbandona il tradizionale ancoraggio al reddito ritraibile e si privilegia il valore di mercato del bene, si opera una scelta procedimentale alla quale non è logicamente estraneo il rischio di determinazione di rendite catastali tali da superare per la loro misura il reddito effettivo, sicché le imposte ordinarie, che a tali rendite si rifacessero, porterebbero ad una sostanziale progressiva erosione del bene».

Con questa parte della decisione, dunque, la stessa Corte sostanzialmente riconosce fondato il sospetto di incostituzionalità delle tariffe d'estimo basate sul valore dell'immobile: assolvendole poi in base a due motivi di ordine diverso, e non di merito (mancata prospettazione concreta nelle ordinanze di rimessione dei profili di incostituzionalità: «transitorietà» della disciplina: carattere che allo stato, alla luce della sopravvenuta proroga legale, sta rivelandosi non più rispondente — di fatto — alla realtà, risolvendosi in una procrastinazione potenzialmente *sine die*).

III. — Violazione degli stessi artt. 3 e 53 della Costituzione nonché dell'art. 24 della Costituzione in quanto, differendo al periodo successivo all'entrata in vigore dei nuovi estimi la possibilità per i contribuenti di recuperare quanto eventualmente pagato in eccedenza per l'ISI ed il relativo contenzioso, sottopone *medio tempore* il contribuente ad una tassazione avulsa dalla sua capacità contributiva e nel contempo ripristinatoria del principio *solve et repete*, per l'effetto dell'applicazione in via provvisoria (provvisorietà peraltro, abbiamo rilevato, del tutto relativa: inizialmente sino al 1994, termine ora prorogato sino al 1° gennaio 1998) delle tariffe annullate essendo previsto appunto il varo dal 1° gennaio 1995 (attualmente dilazionato al 1° gennaio 1998) dei nuovi estimi che sostituiranno quelli illegittimi, con la possibilità per il contribuente — anche ai fini ISI — di recuperare quanto eventualmente versato indebitamente in eccesso, senza peraltro prevedere il diritto alla percezione degli interessi maturati *medio tempore*, dal di del pagamento.

Tutte le questioni prospettate sono senz'altro rilevanti ai fini della decisione della presente controversia.

P. Q. M.

La commissione tributaria di primo grado di Piacenza, sezione terza, sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 9 febbraio 1994, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara anche d'ufficio, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa istitutiva dell'imposta straordinaria immobiliare (art. 7 del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333), in relazione agli artt. 3, 53, 24 e 42 della Costituzione, e rilevante per quanto in motivazione:

Sospende il presente procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata al ricorrente, all'(ex) Intendenza di finanza di Piacenza (ora «Direzione regionale delle entrate per l'Emilia Romagna - sez. staccata di Piacenza»), al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Piacenza, 2 febbraio 1995

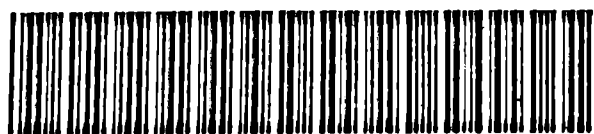
Il presidente relatore: BONGIORNI

95C0420

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 1 0 0 1 5 0 9 5 *

L. 6.500